

## *Impegno Forense*

Anno VIII - N° 3 - Luglio-Settembre 2007

Registrazione Tribunale di Nola n. 70  
del 4 aprile 2000

Rivista Trimestrale dell'Ordine degli Avvocati  
del Circondario del Tribunale di Nola

E-mail: [impegnoforense.nola@libero.it](mailto:impegnoforense.nola@libero.it)  
On line: [www.iussit.it](http://www.iussit.it)

### **Testata Associata all'A.STA.F.**

*Direttore editoriale*

Ciro Sesto  
Consigliere delegato

*Direttore Responsabile*

Salvatore Esposito

*Coordinatore Redazione*

Francesco Franzese

*Redazione*

Antonella Addeo, Almerina Bove, Gioia Capolongo,  
Pietro D'Antò, Vittorio Manzi, Gerardo Parisi,  
Angelo Pignatelli, Sabatino Rainone,  
Vincenzo Sorrentino, Francesco Urraro,  
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola,  
AIGA, Camera Civile, Camera Penale,  
Sindacato Forense e Associazioni Forensi Mandamentali.

*Hanno collaborato a questo numero*

Claudia Ardolino, Rino Armano, Geremia Biancardi,  
Marcello Fabbrocini, Carlo Galloppi, Gennaro Maione,  
Maria Masi, Ciro Sesto, Rosario Scagnamiglio,  
Felice Spampanato, Andrea Starace,

*Direzione e Redazione*

Consiglio Ordine Avvocati di Nola c/o Tribunale  
Piazza G. Bruno - Reggia degli Orsini  
Tel. 081.512.56.40 - Fax 081.512.56.30

*Progetto grafico ed Editoriale*

S. Esposito, F. Franzese

*Grafica e stampa*

Tipo-litografia «Edizioni Anselmi» s.r.l.  
Marigliano - Tel. 081.8411176 - 081.8854206  
Chiuso in tipografia il 15 ottobre 2007



*La collaborazione alla rivista è aperta a tutti i colleghi, i magistrati e gli operatori della giustizia. I contributi dovranno pervenire dattiloscritti e firmati, insieme ad una copia su floppy-disk per Personal Computer in formato Word per Windows entro e non oltre il giorno 15 del mese precedente alla pubblicazione.*

*Gli originali, anche se non pubblicati, non verranno restituiti.*

*Gli autori si assumono la responsabilità del contenuto dei propri elaborati, delle opinioni e dei giudizi espressi.*

*In copertina: Cicciano - Santusrio della Madonna degli Angeli, anno 1656.*

## **S O M M A R I O**

- 3** *Editoriale.*
- 5** Avvocati di famiglia: una professione tra formazione, aggiornamento, responsabilità e... pari opportunità.
- 7** La tutela del minore.
- 10** Un nuovo regime fiscale per i giovani avvocati?
- 11** Il Bilancio Sociale 2006 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola.
- 15** Relazione del rendiconto finanziario al 31-12-2006.
- 19** Relazione al Bilancio Preventivo 2007.
- 22** La dimensione paesaggistica dei Piani urbanistici.
- 23** Esami Avvocato 2007. L'Avv. Raffaele De Sena è il Presidente.
- 24** *L'approfondimento*  
La recrudescenza a scuola di fenomeni riconducibili a condotte illecite penalmente sanzionabili. Analisi e riflessioni sull'abbassamento dell'età per l'imputabilità.
- 30** Legittima difesa (anche putativa).
- 39** *Occhio alla giurisprudenza.*  
Selezione di sentenze del Tribunale di Nola.
- 48** Il panorama giurisprudenziale del Tribunale di Nola nel settore penale.
- 51** In cucina con gli avvocati.
- 53** Rassegna di norme deontologiche.

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI NOLA  
BIENNIO 2006-2007**

<i>Presidente</i>	Avv. Raffaele Barone
<i>Consigliere Segretario</i>	Avv. Ciro Sesto
<i>Consigliere Tesoriere</i>	Avv. Rino Armano
<i>Consigliere Anziano</i>	Avv. Antonio Pesce
<i>Vice-Presidente</i>	Avv. Michele Ragosta
<i>Consigliere</i>	Avv. Paola Caruso Avv. Enrico De Sena Avv. Lorenzo Ferrara Avv. Enrico Lupo Avv. Agostino Maione Avv. Maria Masi Avv. Antonio Mautone Avv. Vincenzo Minopoli Avv. Salvatore Piccolo Avv. Salvatore Travaglino

**DELEGATO ALLA CASSA FORENSE**

Avv. Luigi Barone

**A. I. G. A.**

**Associazione Italiana Giovani Avvocati**

<i>Presidente</i>	Avv. Felice Carbone
<i>Vice Presidente</i>	Avv. Vincenzo Scolavino
<i>Segretario</i>	Avv. Sara Tuorto
<i>Tesoriere</i>	Avv. Antonella Addeo
<i>Consiglieri Nazionali (Past President)</i>	Avv. Walter Mancuso Avv. Vincenzo Salvati
<i>Consiglieri Direttivo</i>	Avv. Giuseppe Di Monda Avv. Giuseppe Esposito Avv. Vincenzo Malesci Avv. Mario Papa Avv. Vincenzo Miele Avv. Francesco Urraro
<i>Consiglieri Supplenti</i>	Avv. Massimiliano Castellone Avv. Lucia Gangale Avv. Salvatore Travaglino

**CAMERA CIVILE**

<i>Presidente</i>	Avv. Giuseppe Sodano
<i>Consigliere Segretario</i>	Avv. Pietro Manzi
<i>Tesoriere</i>	Avv. Alfonso Ferrante
<i>Consiglieri</i>	Avv. Antonio Curion Avv. Mario Di Tuoro Avv. Michele Prisco Avv. Franco Salvati

**OSSERV. NAZ.LE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA  
Sez. territoriale di Nola**

<i>Responsabile</i>	Avv. Maria Masi
---------------------	-----------------

**ASS. FOR. DI OTTAVIANO**

<i>Presidente</i>	Avv. Ciro Riccio
-------------------	------------------

**ASS. "GIURISTI DEMOCRATICI"**

<i>Coordinatore</i>	Avv. Paolino Fusco
---------------------	--------------------

**CAMERA PENALE "G. LEONE"**

<i>Presidente</i>	Avv. Giancarlo Biancardi
<i>Segretario</i>	Avv. Carmine Panarella
<i>Tesoriere</i>	Avv. Alfonso Minichini
<i>Vice Presidente</i>	Avv. Sabato Saviano
<i>Consiglieri</i>	Avv. Giuseppe Guida Avv. Antonio De Simone Avv. Vincenzo Vallone

**SINDACATO FORENSE**

<i>Presidente</i>	Avv. Guarente Giuseppe
<i>Vice Presidente</i>	Avv. Maione Pasquale
<i>Segretario</i>	Avv. Rega Michela
<i>Vice Segretari</i>	Avv. Guastaferrò Anna p. Avv. Giuseppe Ambrosino
<i>Tesoriere</i>	Avv. Spiezia Marianna
<i>Consiglieri</i>	Avv. Maria Napolitano Avv. Maria Masi p. Avv. Sabrina Marino

**ASS. AVV. del LAVORO e della PREVIDENZA**

<i>Presidente</i>	Avv. Giuseppe Gambardella
<i>Consiglio direttivo</i>	Avv. Francesco Arrotta Avv. Paolo Carbone
<i>Collegio sindacale</i>	Avv. Liberato De Falco Avv. Giovanni Pizza Avv. Patrizia Nulli Avv. Carmine Vuoto Avv. Luigi Mazza Avv. Diodata Ardolino

**ASS. FOR. "A. DE MARSICO" - Sede di NOLA**

<i>c/o studio</i>	Avv. Sabatino Rainone
-------------------	-----------------------

**ASS. FOR. DI ACERRA "A. DE SIMONE"**

<i>Presidente</i>	Avv. Caterina De Simone
<i>Segretario</i>	Avv. Tommaso Esposito
<i>Tesoriere</i>	Avv. Vincenzo De Rosa
<i>Pubbliche relazioni e addetto stampa</i>	Avv. Pietro D'Antò
<i>Consiglieri</i>	Avv. Federico Notari Avv. Benedetto Camposano

**ASS. FOR. MAND. DI MARIGLIANO**

<i>Presidente</i>	Avv. Paolo Varchetta
<i>Vice Presidente</i>	Avv. Umberto Caccia
<i>Tesoriere</i>	Avv. Antonio Guercia
<i>Segretario</i>	Avv. Armando Ruocco
<i>Consigliere</i>	Avv. Lucio Lo Sappio

**U.A.M.P.A. FORUM**

<i>Presidente</i>	Avv. Maurizio Romano
-------------------	----------------------

**U. A. M. S. A.**

<i>Presidente</i>	Avv. Assunta Miranda
-------------------	----------------------

## Editoriale

Il 13 luglio il Consiglio Nazionale Forense ha approvato le modifiche al regolamento per la formazione continua recependo le istanze che da più Ordini, nella riunione di tutti i Presidenti tenutasi a Roma il 31 marzo scorso, erano state poste all'attenzione dello stesso Consiglio. In quella circostanza ricordo che il *decano* Avv. Nino De Lucia, Presidente dell'Ordine di Avellino da oltre 25 anni, prese la parola e manifestò tutto il suo scetticismo e la sua contrarietà verso un obbligo al quale lui riteneva di non potere e non dovere assolvere e, quasi con aria di sfida, tra l'altro, tuonò: *“Chi è che deve formarmi? Chi è che può formare me che ho oltre quarant'anni di professione?”*.

Le rimostranze dell'Avv. De Lucia hanno avuto un seguito perchè il CNF ha previsto l'esonero dall'obbligo di formazione per gli avvocati con carriera ultraquarantennale che ne facciano richiesta.

In realtà ho dovuto constatare che l'opinione dell'Avv. De Lucia non è affatto isolata tra gli avvocati; l'insofferenza e l'avversione all'obbligo di formazione sono sentimenti abbastanza diffusi tra i professionisti sia per gli ulteriori adempimenti da compiere, che seguono a poca distanza temporale quelli per la privacy e la normativa antiriciclaggio, sia perchè seguire i corsi comporta l'abbandono di volta in volta dello studio al quale, già oggi, sono lasciati spazi ristretti, sia perchè è forte il dubbio circa l'utilità dell'aggiornamento che riguarderebbe una formazione generale anziché essere, come è accaduto sinora, solo in funzione delle problematiche e dei casi di cui gli avvocati sono investiti dai clienti.

Mi sembra importante aggiungere, però, che l'avversione all'obbligo di formazione continua non è un'esclusiva dell'Avvocatura italiana: ricordo, infatti che nel novembre del 2004 partecipai ad un convegno su “La formazione continua dell'avvocato in Europa” e che, con mio sommo stupore, scoprii che, accanto a Paesi dove la formazione permanente era la regola, vi erano anche nazioni europee dove era viva e diffusa la preoccupazione per un regolamento che prevedesse la formazione permanente obbligatoria per l'avvocato. C'era chi metteva in dubbio che i formatori potessero avere maggiori qualità dei discenti; c'era chi pensava che si potesse inserire un esame o una verifica periodica della preparazione dell'avvocato così da poter introdurre subdolamente uno strumento per escludere dal mercato pericolosi concorrenti; chi pensava, inoltre, che l'unico strumento utile e, nello stesso tempo, necessario per la formazione dell'avvocato fosse lo studio individuale.

Tuttavia, seppure è comprensibile qualche timore per le nuove regole, in quanto evocano l'immagine dell'avvocato che ad ogni età ritorna sui banchi di scuola, esso non appare giustificato.

Il mercato richiede sempre maggiore competenza e professionalità e la posizione dell'Avvocatura non può essere di arroccamento, di difesa dei propri “privilegi”, ma deve essere al passo con i tempi e deve innovare ed essere punto di riferimento e guida per la Società, altrimenti potrà soltanto aspettarsi l'intervento di un nuovo Bersani che la svuoti del tutto di ogni funzione sociale.

È da questo aspetto che bisogna partire perchè se il Legislatore richiede al cittadino la presenza di un esperto in materie giuridiche per stare in giudizio e difendere i propri diritti e lo obbliga a rivolgersi ad un avvocato che lo affianchi nelle proprie azioni legali, è giusto che lo stesso Legislatore si preoccupi della minima ed irrinunciabile qualificazione professionale dell'avvocato.

È correttamente previsto nel regolamento, dunque, che non siano esonerati (come era accaduto nella prima versione approvata a gennaio) dall'obbligo di formazione continua i praticanti

abilitati e che gli avvocati che vogliono indicare la propria attività prevalente (con il massimo di tre) debbano aver ottenuto prima almeno 30 crediti formativi in quell'attività per triennio.

Invero, le norme approvate hanno lo scopo di regolamentare l'assolvimento del dovere deontologico dell'aggiornamento professionale che finora è stato lasciato alla coscienza del professionista, dal momento che, ad oggi, non è praticamente accertabile se l'avvocato abbia provveduto ad aggiornarsi oppure non lo abbia fatto, non essendo indicata né la quantità di tempo da dedicare alla formazione né la qualità di essa. Il regolamento, invece, partendo dai principi contenuti nell'art. 12 del codice deontologico per cui *"l'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza"* e nell'art. 13 per cui *"E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, ... con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridica e forense"* rispettando *"i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi ed i programmi formativi"* costringe concretamente l'avvocato all'aggiornamento rendendone possibile il controllo, ed impone al Consiglio dell'Ordine di fornire un'offerta formativa quantitativamente e qualitativamente adeguata. La portata innovativa della norma sta nel fatto che si passa da un obbligo generico degli avvocati di curare costantemente la propria preparazione, ad un dovere specifico per l'avvocato ed il praticante abilitato di aggiornare e migliorare la propria formazione secondo determinate modalità.

Il professionista, pertanto, dovrà dedicare all'aggiornamento professionale tempo per conseguire almeno novanta crediti nel triennio (per il primo triennio dall'entrata in vigore del regolamento è previsto un minimo di 50 crediti), ma con un minimo di almeno venti crediti all'anno (ma per il primo triennio il minimo è di 9 crediti per il primo anno, di 12 per il secondo e di 18 per il terzo), - dei quali almeno 15 crediti per l'ordinamento professionale e la deontologia - ed al termine dell'anno solare dovrà redigere una relazione riguardo ai crediti formativi conseguiti. Lo sforzo da compiere non è eccessivo se si pensa che basterà in media seguire degli eventi formativi per tre ore mensili in quanto, di massima, ad ogni ora corrisponde un credito formativo.

Altra novità è che l'Avvocato che vorrà spendere l'indicazione dell'attività prevalente nelle comunicazioni al singolo o alla collettività nei modi e nelle forme consentite dall'art. 17-bis del Codice Deontologico, dovrà prima conseguire almeno 30 crediti formativi nella materia richiesta (ma, nel primo triennio di valutazione, soltanto 10 crediti formativi nei 12 mesi precedenti).

L'inosservanza del regolamento comporterà la comminazione di una sanzione disciplinare.

L'attuazione del nuovo regolamento, quindi, comporterà nuovi e gravosi oneri per il Consiglio dell'Ordine che oltre a controllare l'effettivo assolvimento del dovere di aggiornamento, dovrà impegnarsi ad organizzare eventi formativi di qualità ed in tutte le branche del diritto. In questa prospettiva ritengo sia importante che il Consiglio sia aperto a forme di collaborazione con i Consigli dell'Ordine vicini al fine di ottimizzare le esigue risorse, evitando quando è possibile la duplicazione dei corsi, e ricercando insieme nuove fonti di finanziamento. Senza limitare le prerogative della Scuola forense locale, che pure ha ottenuto ottimi risultati, c'è bisogno di un coordinamento tra le Scuole Forensi vicine al fine di redigere un programma comune non solo per l'aggiornamento degli avvocati e per la formazione dei praticanti, ma anche per la formazione dei formatori. Allo stesso modo bisognerà stimolare le Associazioni presenti sul territorio affinché affianchino il CDO nella organizzazione di eventi formativi di qualità.

Tutto ciò al fine di evitare che l'aggiornamento professionale rappresenti un ulteriore momento di burocratizzazione della professione e che l'evento formativo, come accade per altri professionisti, diventi soltanto un incubo ed un male da sopportare per esercitare la propria professione ma, diversamente, possa diventare un momento di confronto e di crescita professionale al fine di formare avvocati sempre al passo con i tempi, capaci di guidare e non costretti ad adeguarsi, preparati a "governare il cambiamento", come la Società oggi, con forza, richiede.

# Avvocati di famiglia: una professione tra formazione, aggiornamento, responsabilità e... pari opportunità

DI

MARIA MASI

RESPONSABILE OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA - SEZIONE TERRITORIALE DI NOLA

Occuparsi di Diritto di Famiglia implica, necessariamente e preliminarmente, un elevato grado di responsabilità, dal momento che si va ad incidere **sulle e nelle relazioni familiari** che restano un luogo di sviluppo primario dell'equilibrio e dell'identità della persona. Avvicinarsi al diritto di famiglia, che non deve confondersi e/o esaurirsi nell'ambito esclusivo delle separazioni e divorzi, in quanto si opera in ambiti ben più estesi, presuppone la consapevolezza che per operare in questo settore non si può prescindere dai principi di psicologia ed, ancor prima, di etica e solo dopo da quelli di diritto.

A questo proposito, l'Osservatorio Nazionale sollecita da tempo il Consiglio Nazionale Forense all'inserimento nel codice deontologico degli avvocati, di norme integrative nel settore del diritto di Famiglia, considerato che le norme esistenti non sono sufficienti a coprire la specificità di questo settore. A livello locale delle singoli sezioni questo risultato è stato parzialmente raggiunto, in quanto all'atto della costituzione della sezione e alla sottoscrizione dello statuto e del regolamento si sono recepite norme deontologiche a cui informarsi quando si affrontano i conflitti familiari, tenendo ben presente, che nel prestare assistenza e consulenza bisogna pensare, innanzitutto, a **rispettare i legami familiari**, anche quando affrontano fasi patologiche, e **mai a negarli**.

La prospettiva di chi è chiamato, professionalmente, a dirimere conflitti coniugali e familiari, nonché spesso anche generazionali, non può e non deve essere quella che normalmente si individua in una contrapposizione tra

due contendenti, perché, in questo caso bisogna fare i conti con il prioritario interesse/benessere e con la necessaria tutela di terzi – i figli – minorenni e non, che sono estranei al conflitto ma ne subiscono inevitabilmente le conseguenze.

Il professionista che si avvicina a questa materia dovrebbe sentire il dovere di acquisire prima con la formazione e poi con l'esperienza (e non viceversa) i principi di diligenza e di indipendenza, anche rispetto ai propri assistiti. **L'essere di parte**, come strutturalmente la nostra professione impone, nel diritto di famiglia non solo non può considerarsi sufficiente ma, a volte, può rivelarsi controproducente, quando non si tiene in debito conto la valutazione degli interessi di chi, suo malgrado, è coinvolto nel conflitto ma ne è sostanzialmente estraneo. In questo settore del diritto, allora, forse ancora di più che negli altri, è necessario che si avvertano la formazione e l'aggiornamento non come imposizione ma come occasione per acquisire, conservare o accrescere le proprie competenze, con particolare riferimento al settore di lavoro prescelto, perché, a tutela dei nostri assistiti non ci si improvvisi avvocati di... ma si maturi, prima di accettare incarichi, **la formazione attraverso lo studio individuale o meglio con il confronto continuativo e la partecipazione sentita e non subita ad iniziative culturali in campo giuridico e forense**.

La partecipazione ad un progetto formativo che si snodi su di un articolato percorso di analisi in tutte le principali aree problematiche, spesso emerse nel corso di seminari e di studi, alla ricerca di orientamenti condivisi e/o

condivisibili, nel tentativo di contribuire ad uniformare le prassi al Nord come al Centro e come al Sud, può rappresentare un'utile premessa.

In futuro, un ulteriore passo avanti potrebbe essere rappresentato dalla istituzione di un albo speciale per gli avvocati che si occupano di diritto di famiglia e dei minori, unita alla generalizzata costituzione delle sezioni specializzate presso ogni tribunale, per assolvere da un lato all'esigenza di dare risposte adeguate ai bisogni emersi ed emergenti nel diritto di famiglia e dall'altro garantire meglio i cittadini che avrebbero più elementi per essere indirizzati verso una scelta maggiormente consapevole.

Nell'attesa che ciò avvenga si può fare molto, coinvolgendo le energie positive di chi lavora nel settore, con un'opera di sensibilizzazione verso una serie di iniziative, quali, ad esempio, la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra i rappresentanti dei tribunali civili, dei minorenni e delle istituzioni o su procedure particolarmente complesse che richiedono garanzie come l'audizione dei minori (lo scorso maggio il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ne ha sottoscritto uno con il Tribunale dei minorenni proprio su questo istituto) oppure su iniziative atte a verificare la possibilità, presso gli enti territoriali di appartenenza, di istituire fondi per garantire "le pari

opportunità" ai componenti di una famiglia che entra in conflitto, quali, ad esempio l'anticipazione dei contributi di mantenimento dei figli e dei coniugi deboli quando l'obbligato si rivela inadempiente (la stanno sperimentando con successo il Tribunale e la Provincia di Bolzano).

Una battaglia di riqualificazione professionale nel settore non può più prescindere, infatti, dall'abile esercizio di saper leggere i dati che emergono dalle liti giudiziarie coadiuvata dall'azione positiva di fornire un'adeguata informazione che porti sollievo a chi ha bisogno di aiuto, senza discriminazione di sesso, ad una scelta consapevole per non dover subire, oltre all'umiliazione di un'unione che fallisce, l'umiliazione di una separazione che avvilisce.

L'ascolto, in questi casi, da parte di chi deve prestare consulenza e assistenza può rappresentare il passo più importante ma deve essere poi necessariamente seguito dalla competenza e dall'abilità a saper coinvolgere gli strumenti e le potenzialità che i nostri territori esprimono per la costruzione di un unico percorso progettuale. Percorso in cui le pari opportunità – da intendersi – non solo opportunità per le donne ma opportunità per i soggetti più deboli – possono svolgere un ruolo primario e funzionale all'attuazione del Diritto di Famiglia.



# La tutela del minore

DI  
CLAUDIA ARDOLINO  
PRATICANTE AVVOCATO

Il tema della tutela del minore appare non a caso negli ultimi tempi invadere le cronache giornalistiche; i mass-media sembrano fare ogni giorno il punto di una situazione drammatica in cui poche appaiono le vie di scampo per una realtà adolescenziale e giovanile allo sfacelo.

Ed invero, rispetto ad un territorio in cui imperversa la criminalità organizzata e le fratricide lotte fra clan, la realtà di crescita del minore è pericolosamente e duramente minata.

Il territorio pur presentando risorse potenzialmente fruttifere in cui i giovani potrebbero operare e partecipare non riesce ad eludere la volontà di chi ostruisce le reali potenzialità territoriali.

Voler discutere della tutela del minore in campo civile e penale è una questione che onorevolmente colleghi più esperti nella disamina concettuale affrontano quotidianamente

Il minore è spesso l'ago della bilancia nei giudizi civili ed appare il punto di osservazione da parte di esperti in diverse categorie in materia penale

In campo penale con la effervescenza che caratterizza la vita dei minori soprattutto in Campania, la situazione è difficile; la prevenzione che deve attuarsi per prima cosa trova molti ostacoli, tra i quali la scarsa osservanza dell'obbligo scolastico, la mancanza di strutture necessarie per il tempo libero, l'assoluta mancanza dei posti di lavoro, la grande indisciplinazione della popolazione, l'aumento della criminalità.

Ed infatti l'accertamento della responsabilità penale, sempre difficile con la conseguente

ed eventuale sanzione, non riesce a far diminuire gli atti di devianza che anzi allo stato sono aumentati in quanto a gravità, diminuendo quelli invece più lieti, per i quali la denuncia non viene presentata apparendo inutile.

Le statistiche inoltre parlano chiaro mettendo in rilievo il fatto che ogni anno i reati commessi da giovani extra-comunitari, quasi sempre clandestini sono in netto aumento.

Cosa fare? Appare utopico ribadire ulteriormente il concetto che ognuno, magistrati, forze dell'ordine, figure di interazione sociale; come oggi si suole definire assistenti sociali e psicologi, facciano il proprio dovere con l'aiuto di taluni correttivi da decidere con apposite leggi, onde poter fermare il dilagante aumento della criminalità.

D'altra parte, in campo civile il continuo aumento della litigiosità nelle coppie, in cui la presenza dei figli non costituisce più una remora alle liti, il diffondersi di un marcato egoismo nei singoli, il disgregarsi della famiglia non più unità di sacrificio per la prole, la scomparsa dei principi fondamentali quali l'onestà, la dignità, il decoro, rendono estremamente difficile l'intervento del magistrato minorile a cui spesso manca l'apporto di servizi sociali professionalmente ben preparati e quindi efficienti.

Ho cercato di riassumere più che da giurista da osservatrice la visione sul mondo dei minori che quotidianamente ho di fronte.

La realtà di trasformazione che il minore, adolescente e infine adulto si ritrova ad affrontare è carica di ostacoli, ovviamente perché come sin ora affermato non supportata da un mondo, quale quello degli adulti in grado di

offrirgli la dimensione effettiva entro la quale potersi liberamente muovere e crescere.

A fronte di tutto ciò anche la nuova legge sull'affido condiviso appare, secondo l'impostazione del testo sopra citato, una modalità che afferma la pari dignità ed opportunità di educazione del padre e della madre, potenziando all'interno della coppia la ricerca, da parte di entrambi i genitori, del senso di responsabilità genitoriale avente come obiettivo la protezione e la garanzia dell'equilibrio psicologico della prole prima ancora che alla vittoria nel conflitto che la crisi coniugale può avere originato.

La ricerca del consenso tra i coniugi comporterebbe infatti l'abbassamento del grado di ostilità nella coppia, con la conseguenza che le decisioni prese di comune accordo risulterebbero per i figli maggiormente autorevoli e coerenti ad un'impostazione univoca dell'educazione.

Il Testo Unico sulla legge prevede peraltro il ricorso a centri di mediazione familiare intesi come strumento preliminare alle vie giudiziarie, qualora sorgano contrasti tra genitori, ad eccezione dei casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori.

La tematica dell'affidamento della prole, con la relativa disciplina di profonda incisività viene attualmente valutata e discussa non solo sul piano interno, ma anche in seno all'Unione Europea.

Il Testo Unico riconosce come suo obiettivo fondamentale la garanzia del pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall'art. 24 della Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

Ed infine in materia civile, mi sembra opportuno ricordare una legge esaustiva e foriera di tutela per il minore la L. 149/2001, il pregio di tale legge è quello di dare cura alla figura del minore parametrandone i suoi bisogni e le sue esigenze.

Il tutore può grazie a questa legge vigilare sulla figura del minore, essendo munito di un potere disciplinare sullo stesso, tale potere è di natura personale ed attiene sia al complesso di poteri spettanti alla persona, sia al

complesso di poteri spettanti al patrimonio.

Il tutore deve vigilare affinché sia attuata la delibera presa su sua proposta dal giudice tutelare subordinando al proprio permesso l'abbandono da parte dello stesso minore, della casa o istituto al quale è stato destinato, ricorrendo se necessario al giudice tutelare.

In ogni caso, però si chiede al Giudice tutelare di controllare i casi di improvvisa e sospetta ricomparsa dei genitori

In sintesi si deve dunque affermare che il tutore ha una propria sfera di competenza ben delimitata, agisce per la realizzazione di interessi non propri ma per il minore e per l'attuazione del pubblico interesse all'assistenza dell'incapace.

È però opportuno non dimenticare anche la funzione di figure similari a quelle tutorie per la cura del minore a rischio, soggetto cioè che già in età adolescenziale ha espresso la propria proclività a delinquere, tali figure sono rappresentate da psicologi e criminologi.

A questo punto le fattispecie da considerare appartengono a diverse categorie alle quali si assemblano atti di bullismo, vandalismo o micro-criminalità in ascesa e compattati a gruppi già ben inseriti nei mercati economici delinquenziali.

Spesso la compattata criminalità assolda nelle maglie del potere giovani adolescenti per gettarli in contro risposta ad un facile guadagno nel mercato della droga, delle scommesse clandestine o nel traffico d'armi.

I problemi riguardanti la tutela del minore in campo penale abbracciano una complessità maggiorata perché causata dalla difficoltà di liberare gli adolescenti dal tessuto criminale che li investe e li deteriora.

L'intervento degli operatori sociali è troppo spesso successivo alla commissione dell'evento criminoso, solo ad opera conclusa il Tribunale dei Minori può intervenire con ausiliari specializzati.

Il ripristino di realtà complesse potrebbe avvenire e trovare riscontro solo attraverso operazioni di territorio, ove piuttosto che sublimare l'abbandono giovanile in periferie senza risorse alcune, trovare attività culturali e ricreative anche per coloro i quali vivono in realtà

non particolarmente serene sia da un punto di vista familiare sia da un punto di vista sociale.

L'impegno della famiglia, delle strutture sociali e della giustizia deve essere univoco per poter ridare assetti nuovi alla realtà giovanile, l'esperienza delle diverse realtà professionali deve volgere in maniera coeva per poter redistribuire energie rivolte all'inserimento dei giovani nel tessuto sociale.

Solo valutando con attenzione le scelte legislative già maturate e applicandole con attenzione e diligenza il minore potrà ritrovare un vissuto sereno volgendo al mondo degli adulti né come vittima, né come carnefice ma semplicemente come persona individuata ed assunta in un sociale da lui stesso voluto e del quale ne sia insigne protagonista.

Purtroppo le vicende di questi ultimi mesi, poco lasciano sperare soprattutto in relazione al tessuto sociale, come poc'anzi affermato disaggregato a livello familiare e scompaginato a livello sociale, ma in questo triste spaccato è importante non dimenticare che il minore, il bambino l'adolescente come preferiamo definirlo grida "aiuto".

Le manifestazioni di spettacolarizzazione che in positivo o in negativo lo rendano protagonista soltanto di richieste di attenzione e di certezza; certezze che la società ormai gli nega e la famiglia non ascolta più, soltanto l'impegno e la volontà che devono indicare attraverso una sensibilità primaria la risorsa unica per poter tutelare il minore.

Non a caso e con lusinghiero piacere cito un filosofo contemporaneo che discutendo del bambino e delle sue continue metaformosi così recitava "aiutamolo ad un presente sereno e prepariamolo ad un futuro radioso".

Non è caso tutta l'insigne cultura classica si è sempre adoperata nella ricerca di un "IO" potenziale partendo proprio dalla scelta educativa rivolta al minore, tale era ed è un soggetto in formazione che abbisognava di cure educative ed affettive particolari.

Nella attuale deformazione sociale rivivere il minore, capirlo ed ascoltare appare una scelta complicata, ma forse la reale difficoltà

è rappresentata proprio da come il mondo degli adulti suole porsi dinanzi all'attuale spaccato giovanile.

Ed invero la capacità di riuscire a risolvere attraverso leggi innovative, attraverso studi di settore siano essi psicologici, sociologici, medici e così via dovrebbe ricondurre la realtà minorile in una dimensione di serenità evitando in questo modo di escludere il minore da problemi che non dovrebbero appartenergli includendolo invece laddove si ritenga possibile in dinamiche affettive e sociali che contraddistinguono la sua età ed il suo vissuto.

Si potrebbe in tal modo adoperare ciò che più volte è stato sostenuto anche dal legislatore e cioè preservare e la famiglia in chiave strettamente nucleare evitando che incidenze esterne perturbino la stessa stabilità della componentistica familiare, ovviamente tale scelta appare molto più semplice teoricamente, ma nella pratica tali obiettivi si risolvono in critiche di opportunità in riferimento alle norme che strutturano il diritto di famiglia

Ed invero, se da un lato la coesione familiare ha come scopo imprescindibile quello di assicurare i mezzi indispensabili di vita materiale e morale dei suoi membri è altrettanto vero che questo carattere non va inteso in senso strettamente naturalistico e biologico.

Si deve sempre tenere presente che la famiglia è intimamente coesa alla personalità e alla socialità umana pertanto è necessario assicurare i mezzi di sussistenza che in un determinato contesto storico-sociale appaiono in grado di recepire determinati orientamenti, favorendo in tal modo le possibilità d'inserimento per i giovani e tutelando in questo modo la complessa realtà minorile.

Non dimentichiamo che il territorio offre moltissime possibilità che potrebbero favorire l'inoltro del minore in contesti morfologicamente più inclini alla sua esistenza, per fare tutto questo occorre però l'impegno di coloro i quali sperimentandosi e sperimentando le difficoltà possono ricostruire l'odierno e scompaginato mondo giovanile.

## Un nuovo regime fiscale per i giovani avvocati?

DI

CARLO GALLOPPI

DOTT. COMMERCIALISTA

UFFICIO CONSULENZA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA

10

Il disegno di legge della finanziaria, all'art. 4, introduce una semplificazione fiscale per i contribuenti minimi e marginali che dal 1° gennaio 2008 potrebbero beneficiare di un regime fiscale con Iva in franchigia, Irap non dovuta e Ire al 20% forfetaria.

Il disegno di legge colma una lacuna aperta questo anno con l'eliminazione del regime dei contribuenti minimi e restituisce, ad un'ampia platea di contribuenti, la possibilità di svolgere la propria attività con un'incidenza di tassazione complessivamente ridotta. Il regime che dovrebbe entrare in funzione dal 2008 è diretto ai contribuenti che nell'anno solare producono un volume d'affari inferiore a 30.000,00 euro, non hanno dipendenti e nei tre anni precedenti non hanno acquistato beni strumentali di valore superiore ai 15.000,00 euro. Siffatto regime ha valore per tre anni, salvo revoca, e sarà il regime naturale per coloro che hanno i requisiti prima indicati, pertanto se non si vuole aderire bisogna esercitare l'opzione nel modello di variazione previsto dall'Agenzia delle Entrate.

A prima vista il regime introdotto sembra concedere una riduzione della tassazione complessiva in capo a coloro che producono un fatturato di queste dimensioni in quanto non si sarebbe sottoposti all'Irap (cosa che comunque coloro i quali dimostrano di non avere una organizzazione di mezzi e di persone rilevante per l'esercizio della propria attività già godono), l'Iva sarebbe in franchigia fino all'importo di 30.000,00 euro e in luogo dell'Ire si verrebbe sottoposti ad un'imposta sostitutiva unica del 20% sul reddito netto professionale. Ma, in attesa del decreto di attuazione e delle varie

circolari esplicative, ritenendo che si mutueranno le condizioni previste per il regime per le nuove iniziative introdotto dall'art. 13 della legge 388/2000, l'adozione di questo nuovo regime fiscale non consentirà di usufruire delle deduzioni e detrazioni d'imposta (ad esempio scaturenti dai familiari a carico, dalle spese sanitarie, dalle assicurazioni sulla vita e dagli interessi da mutui prima casa, ecc.) per ridurre l'imposta lorda determinata con l'aliquota unica e non sarà possibile effettuare compensazioni d'imposta. Inoltre, se durante l'esercizio solare si dovesse superare del 50% il limite dei 30.000,00 euro di fatturato si dovrà restituire quanto risparmiato sia in termini di Ire e Irap, ma anche e soprattutto di Iva calcolando l'imposta da versare con il meccanismo dello scorporo dal fatturato così arrecando ulteriore danno ai contribuenti che dovessero trovarsi in questa situazione.

Pertanto, se da un lato l'introduzione di questo regime, per i commercianti, potrebbe essere una panacea, in quanto mantenendo immutati i corrispettivi percepiti, lucreranno una ulteriore fetta di fatturato prima scorporata come Iva e versata all'Erario, questo potrebbe non accadere per gli avvocati che nell'emissione della propria fattura non dovrebbero calcolare l'Iva e difficilmente potranno spalmarla sugli onorari già sotto la stretta delle modifiche legislative del 2006.

In attesa della definitiva approvazione della finanziaria e dei dovuti chiarimenti, si consiglia di guardare a questo nuovo regime con la criticità della programmazione fiscale che ciascun contribuente dovrebbe porre in essere per evitare disguidi che potrebbero essere pagati cari.

# Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola

## Il Bilancio sociale 2006

DI

CIRO SESTO - RINO ARMANO

Per la prima volta da quando è stato istituito l'Ordine degli Avvocati di Nola si è deciso di affiancare al rendiconto finanziario ed economico per l'anno 2006, sintesi di dati numerici ed economici relativi alla vita di questo Ente, un modello di bilancio, definito sociale, che evidenzia quei dati statistici e politici che durante il 2006 hanno sotteso delibere ed hanno indirizzato lo sguardo di questo Consiglio verso obiettivi di interesse comune per l'Avvocatura nolana.

Le riunioni collegiali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola hanno cadenza per lo più settimanale e si compongono delle seguenti attività:

- Ordinaria amministrazione – iscrizioni, cancellazioni, ecc.;
- Procedimenti disciplinari;
- Opinamento pareri;
- Proposte ed iniziative.

### Attività del Consiglio

Durante il 2006 il Consiglio si è riunito 33 volte deliberando in rispetto ai capi posti all'ordine del giorno, di volta in volta definiti, generando i seguenti dati statistici:

	Avvocati			Praticanti		
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
<b>Iscrizioni 2006</b>	55	65	120	138	147	285
<b>Totale iscritti</b>	1021	589	1610	553	821	1374
	Avvocati			Praticanti		
	mortis causa	altro	totale	mortis causa	altro	totale
<b>Cancellazioni 2006</b>	4	16	20	0	39	39

<b>Gratuito Patrocinio 2006</b>	<b>N</b>
Totale iscritti elenco Avvocati disponibili	433
Richieste ammissioni G. P.	205
Avvocati nominati	18
<b>Opinamento pareri</b>	<b>N</b>
Pareri su onorari 2006	84
<b>Disciplinari 2006</b>	<b>N</b>
Esposti istruiti e archiviati	116
Esposti presentati	36
Procedimenti disciplinari aperti	4
Procedimenti disciplinari archiviati	2
Procedimenti disciplinari decisi	2
<b>Difese d'ufficio</b>	<b>N</b>
Totale iscritti Elenco Ordinario	52
Totale iscritti Elenco Tribunale Minori	5

Volendo trarre uno spunto sociale dall'analisi dei dati di iscrizione sopra riportati ci si rende conto di come il trend di crescita delle iscrizioni femminili, ormai abbondantemente consolidato tra i praticanti avvocati, sia un dato rilevante anche tra le iscrizioni come avvocato, che nel 2006 hanno visto predominare il gentil sesso rispetto ai colleghi maschi, in linea con il trend nazionale.

Ma i dati statistici evidenziano anche come nel 2006 il numero degli avvocati sia cresciuto del 7,45% mentre il numero dei praticanti avvocati sia cresciuto più del 20%. Questo dato ci impone una importante riflessione connessa alla particolare difficoltà che i laureati in giurisprudenza incontrano per l'accesso alla professione forense, sia a causa delle difficoltà di superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di legale, sia per le difficoltà che normalmente si incontrano durante il percorso formativo ormai specialistico sin dai primi giorni e altamente concorrenziale. Tutto ciò se da un lato dovrebbe spingere verso una naturale mortalità professionale legata, principalmente, alla qualità della prestazione svolta dall'altro evidenzia come esistano barriere all'accesso che spesso non consentono proprie autonomie organizzative. Questo Consiglio, per consentire il superamento delle barriere sopra descritte, ha deciso di raddoppiare per il 2007 lo stanziamento dedicato alla Scuola Forense che, costituita sotto forma di Fondazione, già da alcuni anni prepara i praticanti avvocati, gratuitamente, al superamento dell'esame di abilitazione, avendo implementato un percorso formativo qualificato che vede la partecipazione di docenti universitari e di avvocati esperti e qualificati.

Ma l'attività formativa di questo Consiglio non si esaurisce nella sola Scuola, sviluppandosi anche tramite convegni ed incontri incentrati su tematiche di interesse giuridico.

### **Manifestazioni ed eventi**

Il 17 febbraio 2006 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola ha dato il suo patrocinio alla Cattedra di Diritto Civile della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" ed all'AIGA Sez. di Nola per lo svolgimento del convegno di studi incentrato su "La tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire – ai sensi del D.Lgs. 20 giugno 2005 n. 122".

Il 23 marzo 2006 si è svolto un momento di studio ed approfondimento sugli adempimenti previsti dalla legge in materia di privacy durante il quale sono state illustrate le misure minime di sicurezza che ciascuno studio legale ha dovuto seguire per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività in ottemperanza al dettato di legge; in questa occasione è stato diffuso un CD contenente informazioni di carattere generale in uno ad un facsimile del documento programmatico della sicurezza.

Il 25 marzo 2006 questo Consiglio ha dato il suo patrocinio alla Camera Penale di Nola per lo svolgimento della manifestazione con la quale l'associazione nolana legava il suo nome con quello dell'Avv. Giovanni Leone: Avvocato, Giurista, Uomo delle Istituzioni.

Il 16 maggio 2006 si è svolto il convegno incentrato su "Il nuovo rito in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale tra Codice di procedura civile e Legge 21/2/2006 n. 102".

Il 26 maggio 2006 si è tenuto un importante convegno incentrato su "Il nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con D.Lgs. 12/4/2006 n. 163" che ha visto la partecipazione di avvocati, magistrati e professori universitari che si sono confrontati sulle novità della materia introdotta.

Il 9 giugno 2006 il Consiglio ha organizzato il convegno su "Pari opportunità una conquista per l'avvocatura" che ha visto la partecipazione di professionisti ed esponenti delle istituzioni locali e nazionali per discutere del protocollo d'intesa siglato tra il Cnf e il Ministero delle pari opportunità.

Il 20 giugno 2006 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola ha organizzato un convegno per illustrare agli iscritti i vantaggi e le modalità di attuazione della nuova procedura informatica connessa al varo del progetto Easynota, la nuova modalità di registrazione della nota d'iscrizione a ruolo finalizzata a eliminare le code di attesa agli sportelli del ruolo generale. Notevole, poi, è stato

l'impegno profuso da questo Consiglio per portare a Nola il premio ASTAF. Infatti, nel 2007, si è svolta, per la prima volta, questa manifestazione fortemente voluta dal direttivo della rivista Impegno Forense ed avallata da questo Consiglio che ha compreso quanta risonanza poteva generare questa manifestazione con un ritorno di immagine che il nostro circondario merita a livello nazionale.

### **Regolamenti**

Durante il 2006 è stato approvato il regolamento per la erogazione dei contributi alle associazioni ed enti per manifestazioni e mutualità, così fissando limiti e modalità di erogazione per consentire una corretta e trasparente gestione di questa voce di spesa.

In data 30 maggio 2006 è stato modificato il Regolamento per la richiesta, la deliberazione ed il rilascio dei pareri ordinari sugli onorari e del visto di congruità sulle parcelle.

### **Servizi**

Tanti sono i servizi che questo Ordine fornisce e vorrebbe fornire ai propri iscritti, ma oltre a quelli connessi alla Segreteria questo Consiglio ha cercato implementarne altri per essere sempre più vicino all'avvocato ed alle sue esigenze.

Durante il 2006, con un accordo di programma, sono stati erogati contributi al Tribunale di Nola per consentire una organizzazione del lavoro più incentrato sull'informatica al fine di poter introdurre anche presso il Tribunale di Nola il servizio Polis-Web. Il Polis-Web è il primo passo verso il processo telematico ed allo stato attuale consente a ciascun avvocato di poter accedere via internet ai propri fascicoli istruiti presso le cancellerie. Durante il 2006 si è cercato di eliminare le barriere esistenti nelle modalità del lavoro delle cancellerie (scarsa informatizzazione) per consentire, nel 2007, di fornire agli iscritti questo nuovo servizio on-line, essendo già stato stipulato il contratto con il fornitore del servizio e delle smart card necessarie per poterne usufruire.

Inoltre, è stata acquistata una fotocopiatrice che è stata allocata nei locali del Consiglio e messa a disposizione degli iscritti per consentire copie nei locali del Tribunale, tramite una scheda personale ricaricabile ed ad un prezzo irrisorio.

Anche per il 2006 è stata distribuita a tutti gli iscritti l'agenda forense redatta da questo Consiglio.

La rivista "Impegno Forense", importante luogo di confronto per gli avvocati ed utile strumento di lavoro per chi si trova ad operare principalmente presso il Tribunale di Nola, è stata stampata in due numeri oltre al numero speciale con la Raccolta di Giurisprudenza civile".

È sempre attivo il servizio di consulenza erogato settimanalmente sui temi connessi alla previdenza ed alla fiscalità degli avvocati.

### **Pianta organica**

Durante il 2006 si è svolto il concorso pubblico per l'assunzione di un impiegato di categoria A2 che ha consentito di completare la pianta organica di questo Ente, giusta autorizzazione del CNF e del Ministero della Giustizia. Oggi, pertanto, il personale dipendente di questo Consiglio è composto di tre unità con compiti specifici ed integrati, nel rispetto dei carichi di lavoro valutati nel 2005 e di quella riorganizzazione della Segreteria voluta nel 2005 e posta in essere durante il 2006.

### **Consiglio Nazionale Forense**

Durante gli ultimi anni si era accumulato in bilancio un consistente debito nei confronti del CNF per effetto del mancato giroconto di parte degli incassi delle quote di iscrizione a questo Ordine, sulle quali Consiglio Nazionale percepisce euro 25,82 per ogni avvocati ed euro 51,65 per ogni Cassazionista. Tale debito si era accumulato per le seguenti ragioni:

- per la grossa morosità degli iscritti prima di dover essere costretti a delegare al Concessionario la riscossione delle quote di iscrizione annuali, avvenuta nel 2002;
- per la querelle instaurata dal Consiglio degli Avvocati di Roma sull'opportunità di riversare nelle casse del CNF parte delle quote incassate per l'iscrizione degli avvocati.

Questo Consiglio si è assunto l'onere del pagamento, provvedendo a chiudere con il CNF una transazione cui a fatto subito fronte nel 2006 e che vedrà la sua conclusione nel 2007, così riportando il proprio bilancio in avanzo generale di amministrazione.

### **Politica Forense**

Fin qui il bilancio Ordini e/o ordinario delle attività Consiliari. Ovviamente non va tralasciato il notevole contributo profuso dal ns Ordine nella vexata questio della riforma della professione Forense. L'anno 2006 ha segnato una svolta epocale all'interno dell'Avvocatura italiana per le trasformazioni subite sia legislativamente che nell'immaginario collettivo della figura dell'Avvocato, in un quadro socio-economico-politico tendenzialmente ostile alle tradizioni forense e propenso viceversa a collocare l'Avvocato all'interno della catena produttiva ritenendolo un'azienda satellite della produzione del servizio giustizia, senza neppure riconoscergli la pari dignità con altre figure, che operano per la realizzazione del prodotto "giustizia", varie sono state le iniziative dell'Avvocatura Nazionale di protesta e/o proposta alternativa di riforma dell'Ordinamento professionale. La stura a tali manifestazioni, lo vogliamo ricordare con un pizzico di civetteria, è stata la delibera del Consiglio dell'Ordine di Nola del 14 marzo 2006, la quale è stata interamente ripresa dall'OUA nel suo deliberato del 20 marzo 2006 ed unitamente a quelle degli Ordini di Palermo e Napoli è diventata la base per ogni documento programmatico e di proposta di riforma dell'Ordinamento Professionale. Alla stregua non va dimenticata l'unitarietà raggiunta, per la prima volta, dai fori del distretto della Corte di Appello di Napoli, unitarietà di cui l'Ordine di Nola è stato copromotore e che ha portato, tra l'altro, alla formazione e presentazione di un documento, vergato anche da altri Consigli degli Ordini, sottoscritto dalla quasi totalità dei delegati al Congresso Nazionale di Settembre. In una possiamo affermare che l'Ordine di Nola nel 2006 ha assunto una rilevanza e visibilità sia Nazionale che internazionale tale da porlo alla stregua degli Ordini metropolitani all'attenzione dei vertici dell'Avvocatura ed i frutti si sono raccolti nel maggio 2007, allorché la FBE, che per la prima volta nella sua prestigiosa storia, teneva un congresso in Italia ha, addirittura, aperto lo stesso a Nola, cogliendo così l'occasione per valorizzare una geniale idea della redazione della nostra rivista "Impegno Forense", ovvero il primo premio in comunicazione giuridica "ASTAF - Città di Nola". In quella occasione si è riunito il ghetto dell'Avvocatura europea.

Giusto per citare solo alcuni nomi: l'Avv. **Guido Alpa**, *Presidente del CNF*, l'Avv. **Maurizio de Tilla**, *Presidente della FBE* e della *Cassa Forense*, l'Avv. **Jaume Alonso-Cuevillas**, *1° Vice Presidente FBE - Col·legi Advocats Barcelona*, l'Avv. **Joseph Van Der Perre**, *2° Vice Presidente FBE - Ordre Avocats Bruges*, l'Avv. **Thomas Mutter**, *Tesoriere - Ordre des Avocats de Strasbourg* e l'Avv. **Mirko Ros**, *Segretario Generale - Zürcher Anwaltsverband*, e altri rappresentanti della **Federazione degli Ordini Forensi d'Europa (FBE)**. Ma, come sanno gli iscritti, il *parterre de roi* era ancora più ampio. Erano presenti anche tutti i Presidenti degli Ordini forensi della Campania, i parlamentari e i consiglieri provinciali e regionali eletti nel Circondario del Tribunale di Nola.

Concludiamo, infine, ritenendo di non aver fatto nulla di eccezionale ma semplicemente di aver ricondotto l'Ordine di Nola nell'alveo della sua nobile tradizione forense che ha dato i natali a tanti illustri Colleghi, i quali hanno contribuito a creare quella scuola partenopea del diritto che ha permeato la cultura giuridica nazionale ed europea. Ciò non era facilmente prevedibile, considerato che si trattava di un Consiglio largamente rinnovato e per buona parte composto da Consiglieri alla loro prima esperienza, ma è sorta una spontanea comunione d'intenti tra i cosiddetti "anziani" ed i giovani, che ha permesso di ottenere i risultati raggiunti.

# Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola

## Relazione del rendiconto finanziario al 31-12-2006

DI  
RINO ARMANO  
CONSIGLIERE TESORIERE

*Per l'esame del conto finanziario è opportuno precisare, al fine di agevolare la lettura e l'interpretazione del prospetto, che sia le entrate che le uscite sono state riportate in tre colonne.*

*Per le entrate si parlerà di: ACCERTATE; RISCOSE; DA RISCOUTERE; intendendo per ACCERTATE le entrate di competenza del 2006, indipendentemente dalla loro riscossione; entrate RISCOSE, quelle di competenza del 2006 ed effettivamente riscosse o incassate; entrate DA RISCOUTERE, quelle accertate nel 2006 e quindi di competenza di tale anno, ma non ancora riscosse.*

*Per le uscite si parlerà di IMPEGNATE con riferimento a quelle di competenza del 2006, indipendentemente dal loro effettivo esborso monetario; PAGATE, quelle uscite del 2006 che hanno avuto la loro manifestazione finanziaria nell'anno di riferimento; DA PAGARE, quelle uscite che avranno manifestazione monetaria negli anni successivi.*

*Dopo questa breve e dovuta premessa, Vi invitiamo all'esame del conto finanziario, dal quale rileviamo:*

**TOTALE ENTRATE ACCERTATE: euro 720.622,81**

*Come si evince dal prospetto, le entrate sono ripartite in TRE CAPITOLI di cui una parte riferita alle entrate di competenza e un'altra in invece riferita ai conti residui.*

**CAP I - PROVENTI GESTIONE ORDINE euro 619.468,69**

*Questo capitolo di entrata accoglie gli incassi delle tasse annuali di iscrizione all'Albo degli Avvocati. A questa voce sono aggiunti gli incassi conseguiti nel 2006 a seguito di nuove iscrizioni, immatricolazioni, pareri ecc., richiesti dagli iscritti*

*Come tassa annuale 2006 sono state riscosse somme per euro 234.960,75, circa l'87% del totale, mentre restano da riscuotere euro 36.213,40 come residui relativi alle tasse di iscrizione dell'anno 2006 pari al 13% del totale da riscuotere.*

*Le immatricolazioni ammontano a euro 51.071,83 tutte incassate, così come i diritti vari che nel 2006 sono stati pari a euro 30.738,79. Entrambe le voci hanno subito una riduzione rispetto all'incassato nel 2005.*

*La voce Crediti tributari 2006 rappresenta il credito Irap di euro 3,148,00 determinato dalla differenza tra i maggiori versamenti effettuati durante l'anno 2005 e 2006 ed il saldo scaturente dalla dichiarazione Irap anno 2006 e sono stati utilizzati in compensazione.*

*Tra le altre voci si evidenziano gli interessi incassati sulle quote pregresse degli iscritti morosi per euro 1.285,60, il contributo di euro 2.995,80 percepito dal Comune di Nola per il Congresso Nazionale Aiga svoltosi nel 2005, i contributi percepiti dai singoli partecipanti il Concorso pubblico indetto nel 2006 per euro 3,210,00.*

Di rilievo è la transazione effettuata con il CNF per la remissione del debito accumulato dal 1999 al 2005. Il Consiglio Nazionale Forense ha accettato la proposta formulata da questo Consiglio così riducendo l'importo complessivo dovuto, pari **euro 128.112,65**, di **euro 68.112,65**.

Tra i conti residui, l'importo di **euro 176.418,38** riguarda le quote annuali relative agli anni passati non ancora incassate, per le quali il concessionario alla riscossione sta effettuando ancora la riscossione, anche tramite il recupero coattivo.

**CAP II - CONTR. CASSA NAZ. E ALTRI CONTR.** **euro 101.082,97**

In tale capitolo è inclusa la sola voce dei Contributi Cassa Nazionale, cioè quei contributi corrisposti dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense agli avvocati dell'Ordine di Nola, nonché alle vedove degli stessi, che hanno il requisito della iscrizione alla Cassa di Previdenza. La somma in bilancio riguarda contributi accertati nell'anno, ma di fatto erogati nei primi mesi del 2007, per **euro 51.347,15**.

Tra i conti residui, oltre ai Contributi Cassa Forense incassati per lo stanziamento effettuato nel 2005 ed incassato nei primi mesi del 2006, troviamo ancora il mancato rimborso delle Spese sostenute nel 2005 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola per l'elezione dei delegati alla Cassa Forense, per **euro 3.473,12**.

**CAP III - PROV. GEST. PATRIMONIO MOBILIARE** **euro 71,15**

Gli interessi maturati sui conti correnti bancari e sul c/c postale ammontano a **euro 32,87**, di cui **euro 21,51** saranno incassati nel 2007.

Tra i residui, invece, troviamo gli interessi accreditati sul c/c riferiti al 2005, che ammontano a **euro 38,28**.

Dal prospetto relativo alle **USCITE** si evidenzia, come da quello delle **ENTRATE**, che le uscite di competenza del 2006 non sono state tutte interamente pagate nel corso dell'anno.

Passiamo a un'analisi dettagliata delle uscite accertate:

**TOTALE USCITE IMPEGNATE** **euro 733.225,76**

Le uscite sono suddivise in sette capitoli così ripartiti:

**CAP I - CONTRIBUTI** **euro 315.135,92**

In questo capitolo di spese rientrano:

- i contributi per l' "assistenza forense" cioè quei contributi corrisposti dalla Cassa Forense all'Ordine di Nola affinché li renda agli avvocati iscritti alla Cassa di Previdenza, nonché alle vedove degli stessi, che versano in condizioni di bisogno oppure abbiano esigenze assistenziali. La somma in bilancio riguarda contributi accertati nell'anno, ma di fatto erogati nei primi mesi del 2007, per **euro 51.347,15**;

- i "contributi diversi" che sono rappresentati dalle erogazioni date ad associazioni ed enti, che ne abbiano fatto richiesta sia per il proprio sostentamento che per il patrocinio di manifestazioni ed eventi. L'importo stanziato nel 2006 è stato pari a **euro 18.205,00**, totalmente erogato. A riguardo si menziona che nell'anno appena conclusosi questo Consiglio ha redatto e deliberato l'adozione del Regolamento sui Contributi alle Associazioni ed Enti con l'intenzione di disciplinare in modo organico e sistematico tali erogazioni;

- i contributi stanziati per la Fondazione Forense di Nola, che per delibera consiliare ammontano ad **euro 10.000,00** annui, non sono stati totalmente versati nel 2006, ma solo la somma di **euro 1.721,50** è stata anticipata dall'Ordine degli Avvocati di Nola per spese a carico della Fondazione, mentre restano da versare **euro 8.278,50** quale differenza rispetto allo stanziamento;

● il saldo del contributo per l'iscrizione alla seconda parte del Congresso Nazionale Forense, per un totale di **euro 10.120,00**;

● i contributi che il Consiglio di Nola deve versare al Consiglio Nazionale per il credito che quest'ultimo vanta sugli iscritti per categorie e classi di appartenenza (Avvocati euro 25,82 e Cassazionisti euro 51,65), per un totale di **euro 26.194,29**, non ancora versate durante il 2006, ma che saranno versate, in uno al saldo dei contributi pregressi, durante il 2007, in ottemperanza a quanto proposto ed accettato dal CNF.

Nella parte riferita ai residui, ritroviamo i contributi non ancora versati agli avvocati iscritti cassa e loro vedove che, anno per anno, ne hanno fatto richiesta, nonché il debito dell'Ordine degli Avvocati di Nola nei confronti del CNF per gli anni che vanno dal 1999 al 2005, che questo Consiglio ha ridotto di importo nel 2006, come già detto in precedenza, dopo averla rideterminata, anche in funzione delle morosità connesse alla riscossione delle quote di iscrizione, e comunicata al CNF, che nell'accettare tale riduzione ha concesso una dilazione del pagamento residuo in uno alla chiusura dell'annualità 2006, per un importo residuo di **euro 10.000,00**.

## **CAP II - SPESE PER IL PERSONALE**

**euro 241.403,13**

Tale capitolo di spesa comprende tutti gli oneri relativi al personale dell'Ordine di Nola, dalle retribuzioni, agli oneri sociali per i quali la parte residua, cioè quella relativa al mese di dicembre, è stata versata nei primi mesi di gennaio; le ritenute sui redditi di lavoro dipendente (IRPEF 1001); alla quota di accantonamento al fondo TFR maturata nell'anno.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola, al fine di garantire una maggiore trasparenza del TFR accumulatosi nel tempo ha riversato la quota di competenza 2005 nel Fondo TFR delle Generali Assicurazioni SpA, soggetto a rivalutazione ed interessi, dove saranno versati, annualmente, tutti gli accantonamenti dovuti e che al 31/12/2006 risulta essere pari a **euro 28.309,20**.

Il ricorso al lavoro interinale, che per il 2006 ha generato un costo pari a **euro 22.604,41**, non sarà reiterato nel 2007 per l'assunzione avvenuta nel 2006 della vincitrice del concorso pubblico A2 indetto da questo Consiglio per la copertura della sua pianta organica, come determinata da delibera consiliare del 2006, previo parere del CNF e del Ministero di Giustizia.

## **CAPITOLO III - USCITE GESTIONE PATR. MOBILIARE**

**euro 9.967,60**

Tale importo è il risultato della somma tra le spese e gli oneri relativa alla gestione dei conti correnti bancari e del conto corrente postale (**euro 895,91**) e dalle spese relative agli acquisti di software, hardware, mobili e macchine per ufficio (**euro 9.071,60**). In questo capitolo si è verificato un decremento di spesa dovuto al fatto che già durante il 2005 si era provveduto a cambiare tutti i computer per adeguarli al nuovo software di gestione dell'Albo acquistato dalla DCS srl, pertanto la spesa sostenuta è principalmente imputabile all'acquisto di mobili ed arredi utili per lo svolgimento dell'attività della Segreteria.

## **CAPITOLO IV - SPESE ISTITUTO**

**euro 106.777,97**

Questa voce evidenzia le uscite collegate alla gestione dell'Ordine degli Avvocati di Nola, quali quelle relative alle spese sostenute per l'organizzazione di Convegni e Manifestazioni, le spese per la Modulistica, per le Pubblicazioni del Consiglio, per i tesserini, manifesti, modulistica, cartoncini; per il rimborso spesa agli iscritti, per l'iscrizione dei delegati al Congresso Nazionale Forense; per l'Albo Forense e per la difesa d'ufficio.

Ci corre l'obbligo di evidenziare che rispetto al 2005 si è avuta una netta riduzione della spesa complessiva, ma vediamo nel dettaglio:

- la spesa sostenuta nel 2006 per le pubblicazioni del Consiglio è stata pari a **euro 14.633,52** ed all'interno ritroviamo anche i costi per la stampa dell'agenda legale 2006, ormai una consuetudine tanto apprezzata dall'Avvocatura nolana;

- i rimborsi agli iscritti per disfunzioni endogene al sistema di riscossione per **euro 532,36**;

- la spesa sostenuta per la rivista edita dal Consiglio denominata *Impegno Forense*, pari a **euro 11.752,10**, che nel 2007 ha consentito di dare maggiore lustro all'Avvocatura nolana, con risonanza nazionale, con l'istituzione del Premio Astaf, manifestazione voluta fortemente da questo Consiglio per esprimere al meglio le potenzialità che questa piazza è capace di dare;

- l'organizzazione di Manifestazioni e Convegni pesa in bilancio per **euro 11.516,60** ed è stata ridotta rispetto al 2005 di **euro 22.500,00** circa;

- i rimborsi per la partecipazione a Convegni e Congressi è diminuita ad **euro 1.497,04**;

- le spese sostenute per le stampe, modulistica, manifesti, ecc., è stata pari a **euro 8.123,61** ed anch'essa è stata inferiore a quella sostenuta nel 2005, principalmente perché nel 2006 non è stato redatto l'Albo.

#### **CAPITOLO V - SPESE DI FUNZIONAMENTO**

**euro 86.726,53**

In questo capitolo di spesa sono stati inseriti tutti gli oneri sostenuti per il corretto funzionamento del Consiglio dell'Ordine. Infatti, si va dalle spese telefoniche all'acquisto di cancelleria, dall'assistenza e la manutenzione software e macchine per ufficio, alle consulenze fiscali, legali, tecniche, con le relative ritenute, dalle spese postali alle spese per il terminale della Cassazione, dalle spese per la pulizia dei locali del Consiglio ai Premi erogati, ai costi sostenuti per le Elezioni Forensi, etc.. Rispetto al 2005 si è mantenuto quasi inalterato l'importo di spesa, leggermente inferiore di **euro 5.000,00**, anche se durante il 2006 si è svolto il concorso pubblico che ha generato costi complessivi per **euro 23.469,00**.

Le ulteriori voci di spesa sono in linea con il passato..

#### **CAPITOLO VI - SPESE PER LA GEST. DELLA BIBLIOTECA**

**euro 1.038,45**

In questo capitolo ritroviamo le spese sostenute dal Consiglio per libri, riviste ed abbonamenti.

#### **CAPITOLO VII - ONERI STRAORDINARI**

**euro 9.470,92**

L'importo più rilevante di questo capitolo è rappresentato dall'aggio che l'Ordine di Nola deve all'Esattoria per l'incasso delle tasse di iscrizione all'Albo degli Avvocati ed al Registro dei Praticanti e che per il 2006 è stato pari a **euro 8.362,60**.

Per concludere, compensando le entrate di competenza dell'anno 2006 con le uscite, si evince un **DISAVANZO DI GESTIONE** pari a **euro 68.693,57**, che è coperto dagli avanzi delle precedenti gestioni pari a **euro 269.591,05**, come emerge dallo Stato Patrimoniale al 31/12/2006 e dal Rendiconto Finanziario 2006 che evidenzia una consistenza di cassa di fine esercizio di **euro 120.852,70** e un avanzo di amministrazione generale pari a **euro 196.244,48**, incrementato rispetto al 2005, che ci consente di guardare al futuro con serenità certi di aver lavorato pensando al quotidiano, ma con lo sguardo sempre proteso al domani.

I Signori Avvocati, dopo aver preso visione del presente bilancio consuntivo ed effettuato le opportune considerazioni, sono invitati ad approvarlo.

# Relazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola al Bilancio Preventivo 2007

---

DI  
RINO ARMANO  
CONSIGLIERE TESORIERE

---

**Signori Consiglieri,**

*la situazione previsionale per l'anno 2007 è stata predisposta considerando l'andamento della gestione nel corso del 2006.*

*L'Ordine degli Avvocati di Nola sarà in grado di coprire, con le entrate di competenza, tutte le uscite che secondo le previsioni si verificheranno nel corso del 2007.*

*Passando ad un'analisi dettagliata delle singole voci del preventivo finanziario si evidenzia che le ENTRATE sono composte dalle TASSE ANNUALI per un importo di **euro 314.500,00** già messo a ruolo per la riscossione a mezzo esattoria.*

*Sono questi, comunque, dati soltanto accertati in quanto basandosi su di un dato puramente storico si è riscontrata una sacca di morosità che si assesta su di una percentuale del 10-15% che potrebbe determinare un minor introito per le casse dell'Ordine degli Avvocati di Nola. Per il pregresso l'Ordine vanta un credito nei confronti degli iscritti morosi per **euro 207.631,78** che questo Consiglio ha intenzione di ridurre sia grazie al recupero dell'esattoria che tramite interventi mirati alla revisione dell'Albo.*

*Le TASSE ANNUALI INCASSATE ALLO SPORTELLO che sono state stimate pari a **euro 20.000,00** e sono rappresentate dalle tasse di iscrizioni incassate nel corso del'anno per nuovi iscritti e cambi di qualifica non riportabili nel ruolo.*

*Le IMMATRICOLAZIONI sono presenti per un importo di **euro 60.000,00**, sono la conseguenza di una proiezione degli incassi realizzati nel corso del 2006 e codificati sotto tale voce di bilancio.*

*I DIRITTI VARI, pari ad un importo di **euro 30.000,00**, non è altro che la media dei valori derivanti da precedenti esercizi.*

*I CONTRIBUTI CASSA NAZIONALE di **euro 29.884,75** sono i fondi che la Cassa Nazionale di Previdenza ha concesso per il 2007 all'Ordine che a sua volta provvederà a versare agli iscritti alla Cassa meno abbienti.*

*I CONTRIBUTI VARI ammontano a **euro 5.000,00** e rappresentano i contributi che questo Ordine dovrebbe ricevere per la copertura di spese correnti.*

*Gli INTERESSI DI MORA SU CREDITI VS/ISCRITTI sono stati indicati per **euro 2.000,00** e rappresentano gli interessi che il concessionario alla riscossione incassa sulle partite di credito di nostri iscritti morosi.*

---

Gli INTERESSI ATTIVI sono stati indicati per **euro 50,00** e rappresentano gli interessi sui c/c bancari e sul c/c postale che si prevede incassare nel corso del 2007.

Il totale delle entrate di competenza è di **euro 461.43475**, mentre quello generale, e cioè comprensivo delle entrate anche residue è pari a **euro 735.929,01**.

Anche per le USCITE si procede a dettagliare ciascun capitolo di spesa al fine di consentire un monitoraggio periodico tra fondi disponibili e spese effettuate.

Nel **CAPITOLO I** e cioè quello dei CONTRIBUTI ritroviamo le seguenti voci di costo:

**CONTRIBUTI ASSISTENZA FORENSE** **euro 29.884,75**

che rappresentano i contributi concessi dalla Cassa di Previdenza al Consiglio e versati da quest'ultimo agli iscritti meno abbienti;

**CONTRIBUTI FONDAZIONE FORENSE** **euro 20.000,00**

che rappresenta il totale dei contributi che il Consiglio elargisce, attingendo dai propri fondi, alla Scuola Forense di Nola. Per il 2007 lo stanziamento è stato aumentato di **euro 10.000,00** in previsione dell'imminente entrata in vigore della formazione obbligatoria permanente per gli avvocati, che andrà a regime nel 2008.

20

**CONTRIBUTI CONSIGLIO NAZIONALE 2007** **euro 25.000,00**

tali contributi rappresentano l'importo che il Consiglio deve versare al Consiglio Nazionale Forense per il 2007 sulla scorta del numero degli iscritti dell'anno moltiplicato per le quote stabilite che sono pari a **euro 25,82** per gli Avvocati e **euro 51,65** per i Cassazionisti. Bisogna chiarire che tale importo è la risultante del valore determinato dalla moltiplicazione del numero di iscritti per le quote sopra citate, il tutto decurtato della percentuale di morosità che questo Ente deve tenere in considerazione per non diventare anticipatario di somme che, forse, non potrà mai riscuotere.

**CONTRIBUTI DIVERSI 2007** **euro 25.000,00**

tale spesa è rappresentata dai contributi che questo Consiglio elargisce alle Associazioni forensi ed agli Enti che ne facciano richiesta. Al fine di regolamentare la materia questo Consiglio questo Consiglio, in data 13/06/2007, ha deliberato l'adozione di un regolamento che si allega.

**CONTRIBUTI CONSIGLIO NAZIONALE ANNI PRECEDENTI** **euro 36.194,29**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola ha ottenuto dal CNF di chiudere il debito pregresso (dal 1999 al 2006) versando nelle casse del Consiglio Nazionale l'importo di **euro 96.194,29** in misura dilazionata. Infatti, ad oggi sono stati già versati **euro 60.000,00**, nel rispetto delle scadenze fissate di accordo con il CNF.

Per il **CAPITOLO II - SPESE PER IL PERSONALE** - si prevede una spesa per il personale pari a **euro 186.128,37**, inferiore rispetto al 2006 in quanto l'assunzione fatta nel 2006 dovrà ridurre i costi fino ad oggi sostenuti per lo straordinario effettuati dai dipendenti in virtù di una pianta organica sottodimensionata.

Nel **CAPITOLO III - USCITE GEST. PATRIMONIO MOBILIARE** - sono rappresentate le uscite per la gestione del patrimonio mobiliare per un totale di competenza pari a **euro 22.800,00** che comprende sia le spese bancarie per **euro 800,00**, che gli acquisti riferiti a beni oggetto di variazioni della struttura patrimoniale per **euro 22.000,00** complessivi.

Inoltre, i residui si riferiscono alle spese bancarie e postali relative alla chiusura dell'anno scorso, per **euro 169,53**, all'acquisto di mobili e arredi, per **euro 5.400,00**.

Il **CAPITOLO IV - SPESE ISTITUTO** - comprende le spese per l'istituto il cui totale di competenza risulta essere pari a **euro 80.500,00** ed all'interno del quale si è cercato di dare maggiore specificità alle singole voci, basando la previsione di tali importi su valori ottenuti nei bilanci di anni precedenti, cercando di limare alcune voci di spesa che erano aumentate nel 2006, quali ad esempio le spese sostenute per l'organizzazione di seminari, corsi e convegni, nonché i servizi di stampa connessi alla modulistica ed ai manifesti. Il maggior incremento effettuato riguarda la spesa da sostenersi per l'organizzazione di convegni e congressi, portata ad **euro 25.000,00** principalmente per effetto dell'organizzazione del primo Premio Astaf, manifestazione voluta ed organizzata da questo Consiglio in collaborazione con il direttivo della rivista *Impegno Forense*.

Lo stesso criterio è stato adottato per il **CAPITOLO V - SPESE DI FUNZIONAMENTO** che ammonta in totale a **euro 66.666,45**, importo che include sia le spese di competenza dell'anno che quelle dei residui e che risulta essere stato ridotto rispetto al 2006 di quasi **euro 20.000,00** per effetto della riduzione di ogni singola voce di spesa.

Il **CAPITOLO VI - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA** - è un capitolo nel quale vi è un'unica voce relativa all'acquisto di libri e riviste acquistate dal consiglio e la spesa per il 2007 è prevista per **euro 1.000,00**.

Nell'ultimo **CAPITOLO**, cioè il **VII** denominato **ONERI STRAORDINARI**, troviamo la voce *Oneri straordinari* che mette al riparo da eventi straordinari che nel corso dell'anno si possono verificare, non ipotizzabili nella loro manifestazione, ad inizio anno, con uno stanziamento di **euro 500,00**. Vi è poi l'Aggio Esattoriale che questo Consiglio corrisponde all'Esattoria per la riscossione delle tasse di iscrizione, indicate in bilancio per **euro 9.000,00** e calcolato prudenzialmente sul numero dei ruoli emessi.

Il totale delle uscite di competenza è pari a Il Consigliere Tesoriere **461.434,75**, pari esattamente al totale delle entrate tale che la differenza risulta essere pari a zero; il che rispecchia la finalità primaria dell'ente di non produrre reddito. Mentre il surplus che si rileva come differenza tra le entrate e le uscite generali è pari **euro 200.102,48**, che dimostra la solidità economica e finanziaria di questo Consiglio.

I Signori Avvocati, dopo aver preso visione del presente bilancio preventivo ed effettuato le opportune considerazioni sono invitati ad approvarlo.

# La dimensione paesaggistica dei piani urbanistici

DI

FELICE SPAMPANATO

ARCHITETTO

PROF. A CONTRATTO FACOLTÀ DI ARCHITETTURA DI NAPOLI "FEDERICO II"

GEREMIA BIANCARDI

AVVOCATO

22

Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n° 137 rappresenta l’ultima tappa di un lungo percorso che, avendo abbandonato la tradizionale concezione di “paesaggio” definendola concettualmente e operativamente come risorsa culturale, all’art. 131 definita come “...una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni”, è approdato alla Convenzione Europea del Paesaggio e ha dato veste unitaria e coesa alla legislazione in materia.

Proprio a causa della datata eredità, qualcuno preferisce fare ricorso all’espressione “territorio storico”, che fa riferimento ad un diverso percorso concettuale: quello conservativo, passato dall’idea di “monumento” a quello di “centro storico”, accorgendosi che nemmeno quest’ultimo era in grado di esprimere tutto il complesso di valori derivanti dall’interazione uomo/ambiente.

Oltre agli aspetti conoscitivi, necessari al corretto inquadramento di un piano urbanistico, esiste però un fatto nuovo emergente dalla domanda di pianificazione espressa a livello locale: l’affermarsi dell’identità culturale come motore di sviluppo. Il riconoscimento della storicità del territorio come matrice fondamentale della sua struttura ambientale attuale diviene il principale fattore di “*imprinting*” per qualsiasi tipo di piano o di progetto. D’altra parte occorre ricordare che nella tradizione urbanistica italiana è sempre

stata presente una straordinaria scuola di pensiero e di azione che ha affrontato la pianificazione secondo questo filone, dando vita ad un limitato ma importante repertorio di “piani paesistici” e di “progetti storicizzati”.

Quello che oggi è evidente e si impone, rispetto alla tradizione, è il legame tra sviluppo e forma del territorio; perché la valorizzazione dell’identità culturale non è un marchio di origine da apporre ai prodotti tipici, ma una componente essenziale della “base economica” di un territorio. La valorizzazione del capitale manufatto culturale e del capitale naturale è il prerequisito per una qualunque attività di razionale conservazione, manutenzione, gestione volta a promuovere lo sviluppo sostenibile della città e del territorio.

La perdurante carenza di adeguata valorizzazione di tale patrimonio è fattore di inibizione per una idonea strategia di conservazione del territorio, ed anche per un’ordinaria attività di gestione e di manutenzione.

Il capitale manufatto culturale (beni artistici, monumentali, siti di interesse ambientale e storico) rappresenta una risorsa caratterizzata in generale da un rilevante potenziale economico. La sua valorizzazione è condizione assolutamente pregiudiziale per ridurre i costi complessivi conseguenti allo spreco o all’applicazione di moderne strategie di gestione. Condizione necessaria per realizzare gli impegni che sono stati sottoscritti anche dal nostro Paese nel Summit delle Nazioni Unite Habitat II a Istanbul (giugno 1996).

Il Summit di Istanbul è stato lo sforzo di

analizzare/discutere come ridisegnare le strategie di governo urbano per migliorare il funzionamento della città allo scopo di muovere un loro "Sviluppo Umano Sostenibile". Ciò significa riconoscimento concreto del diritto all'accesso effettivo all'abitazione ed ai vari servizi urbani; riconoscimento del diritto al lavoro e quindi accesso al mercato del lavoro anche per i giovani; accesso al diritto alla salute ed all'ambiente di qualità; alla fruizione della cultura nelle sue diverse espressioni; ecc.

Nel punto 11 della Dichiarazione finale di Istanbul si esplicita l'impegno a conservare/riqualificare i beni culturali/monumentali, il paesaggio, siti aventi valore storico, religioso, spirituale. Ma è l'articolo 12 che riveste il maggiore interesse perché esso ridisegna l'approccio ed il modello organizzativo per realizzare lo sviluppo umano sostenibile degli insediamenti umani. Si tratta della "strategia della promozione" (enabling strategy) che so-

stituisce definitivamente la strategia della produzione diretta di beni e servizi urbani da parte dell'istituzione pubblica.

In altri termini, la questione della conservazione dei beni culturali ed ambientali si intreccia con quella dello sviluppo economico: si lega con l'investimento nella civitas e non solo nell'urbs, alla questione etica ed a quella della democrazia.

Il processo di conservazione programmata del patrimonio culturale ed ambientale è una straordinaria occasione per decidere non solo le modalità di gestione del capitale manufatto culturale e naturale, ma anche di formazione del capitale sociale ed umano.

In effetti, il problema critico dello sviluppo urbano sostenibile consiste nel gestire/conservare/riprodurre nel tempo le quattro forme di capitale: il capitale manufatto, il capitale umano, il capitale sociale ed il capitale ambientale-naturale.

## **Esami Avvocato 2007. L'Avv. Raffaele De Sena è il presidente**

*Per la prima volta, un rappresentante del nostro Ordine è stato chiamato a presiedere la Commissione per l'esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte d'Appello di Napoli, sessione 2007. È una novità storica per l'Ordine di Nola.*

*È l'avv. Raffaele De Sena, cassazionista, già presidente del Consiglio dell'Ordine nel biennio 1998-1999, ad aver ottenuto l'unanimità dei consensi da parte dei componenti della conferenza degli Ordini del distretto di Corte d'Appello di Napoli.*

*Un risultato che suona come un riconoscimento per l'intero Foro e che, oltre a suscitare una legittima soddisfazione, aumenta il senso di responsabilità di quanti, dall'Ordine di Nola, saranno chiamati ad affiancare il Presidente De Sena nel difficile compito di governare un evento divenuto - anno dopo anno - sempre più oneroso per il crescente numero dei candidati partecipanti al concorso.*

*La Redazione di Impegno Forense, interpretando il comune sentimento di orgoglio dell'intera Classe Forense nolana per un riconoscimento così importante, rivolge al Presidente De Sena e a tutti i Commissari un caloroso e affettuoso augurio di buon lavoro per lo svolgimento del gravoso incarico ricevuto.*

# La recrudescenza a scuola di fenomeni riconducibili a condotte illecite penalmente sanzionabili.

## *Analisi e riflessioni sull'abbassamento dell'età per l'imputabilità*

DI

PROF. AVV. ANDREA STARACE  
PR. AVV. ROSARIO SCOGNAMIGLIO

24

I mezzi d'informazione quasi quotidianamente diffondono notizie allarmanti sull'aumento per quantità, qualità e gravità del tasso di episodi di accentuata devianza della condotta minorile in fatti illeciti e atti criminosi che minano la sicurezza a scuola.

C'è buona ragione di ritenere che, se non si trova il modo adeguato per affrontare con fermezza il fenomeno, si consente la generalizzazione di un nuovo tipo di criminalità: la criminalità scolastica, sovrapponibile a quella da strada, giacché le sanzioni disciplinari non si rivelano efficacemente valide per prevenirlo e contrastarlo.

La preoccupazione è giustificata.

Tenteremo di riflettere, analizzando alcuni punti di vista, posizioni di pensiero e idee da valutare serenamente, partendo dalla constatazione che vanno diffondendosi nelle scuole, con progressione geometrica, episodi di violenza, di umiliazioni inflitte a deboli e disabili, di atti vandalici, soprusi, furti, estorsioni, uso e spaccio di stupefacenti, di aggressioni e pestaggi individuali e di branco a compagni e addirittura a docenti e dirigenti, di fronte ai quali questi ultimi si sentono impotenti, ed altri innumerevoli fatti criminosi più o meno gravi.

Il Presidente della Corte d'Appello di Napoli, dott. Raffaele Numeroso, ha destato un certo ottimismo con la sua Relazione del 27 gennaio 2007, in occasione del rinnovo dell'Anno Giudiziario, quando ha testualmente

riferito che in quest'anno non risultano significativi movimenti circa la qualità ed il numero dei reati complessivi commessi dai minori a livello di distretto.

Comunque, nel contesto generale della sua analitica Relazione non si è lasciato sfuggire l'occasione di evidenziare che il problema giustizia ha ormai raggiunto livelli di un'autentica emergenza.

Ben diversa è la situazione descritta dal Prefetto di Bari, Carlo Schilardi, costretto a segnalare al Ministro degli Interni l'aumento impressionante della criminalità in otto scuole del capoluogo ed in quattro della provincia pugliese, tanto da dichiararle pericolosamente a rischio, ed oltre il bullismo, per la gravità dei reati che si verificano.

Il fatto preoccupante è che i comportamenti che danno luogo a tali fenomeni allarmanti risultano quasi tutti in lesione della norma penale, tant'è che la reazione di buona parte dell'opinione pubblica, eccetto la sparuta minoranza di accomodanti buonisti che scagiona queste azioni vere e proprie delinquenziali, invoca addirittura una stretta repressiva magari abbassando l'età per l'imputabilità, aumentando ed inasprendo le pene, convinta che decisi interventi tempestivi possano bloccare il consolidamento della condotta illecita, vietando la precoce reiterazione col conseguente rinforzo retroattivo dei reati.

C'è chi addirittura chiede che si puniscano anche i genitori con pene sussidiarie nei casi

in cui il minore commetta reati penalmente sanzionabili introducendo a loro carico sanzioni per omessa vigilanza o per favoreggiamento, secondo i casi.

Questo perché autori dei reati penali non sono più soltanto quelli che provengono da famiglie dominate da subcultura deviante e situate in contesti svantaggiati ai margini del sistema sociale regolare, ma anche i minori appartenenti a famiglie normali e, come specifica testualmente il Prefetto di Bari nella citata lettera, a famiglie della media borghesia deresponsabilizzate che abdicano alla loro autorità genitoriale e sono pronte ad attaccare la scuola fino al pestaggio addirittura di dirigenti scolastici, quando legittimamente intervengono per far rispettare il regolamento e la legalità nel contesto della vita scolastica.

Tornando al nostro discorso, alla luce di un giusto e ragionevole garantismo, dobbiamo rilevare che è sintomatico che sulla stessa linea appare il convincimento inconfutabile espresso dal dott. Stefano Trapani, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, alla commissione parlamentare della XIII legislatura, allorché sostiene con saggio equilibrio che talora i metodi repressivi fanno del bene e non del male al minore quando la repressione viene intesa come applicazione della norma e non come repressione pura e semplice.

In tale dimensione logica e psicologica, che condividiamo, l'intervento preventivo sul minore si rende necessario ed efficace, prima che commetta reati.

Esso si sostanzia in un impegno cooperativo condiviso fra magistratura, famiglia e scuola, con l'ausilio del servizio sociale.

Ma la famiglia, indubbiamente, ha la responsabilità maggiore in forza dell'art.147 del codice civile che le fa carico del compito di mantenere, educare ed istruire i figli.

Questo in linea di principio. Ma nella realtà è la famiglia stessa che necessita d'interventi per mancanza soprattutto di coscienza e impegno morale che la rende responsabile di negligenza e di omissione dei suoi doveri.

Non solo quella in difficoltà che vive in contesti sottosviluppati e svantaggiati di

subcultura deviante ai margini del sistema sociale, dove si annida e si sviluppa il virus della devianza e della violenza, alimentato dalla costanza di chi detta le regole di un codice comportamentale distorto ed in contrasto con la morale e con la legalità dell'ordinamento.

Ma anche la famiglia considerata normale è ormai sotto l'attenzione degli analisti per l'aumento della frequenza di azioni penalmente perseguibili da parte dei loro figli, perché coinvolta anch'essa, sebbene incidentalmente, ed a vario titolo, nello sconcertante processo di disgregazione del tessuto urbano ad alto tasso permanente di criminalità.

Intanto, c'è da osservare che il sociologo Antonio Marziale, fondatore e Presidente dell'Osservatorio sui Diritti dei Minori, e l'avvocato penalista Antonino Napoli, legale del medesimo Osservatorio, i quali hanno approfondito l'analisi sociologica dei fenomeni e reati penali commessi dai minori, hanno concluso che ormai la pubertà precoce è una realtà scientificamente accertata.

Si tratta di un anticipo dello sviluppo puberale e intellettuale di due-tre anni.

Pertanto, hanno messo a punto un dispositivo da servire di base ad un'eventuale proposta di legge per abbassare al di sotto degli anni 14 la soglia dell'imputabilità, non per mandare in carcere un minorenni ma per evitare che ci finisca.

C'è chi la fissa a 10 e chi a 12 anni.

Ma non è questa una novità.

Se diamo uno sguardo alla stretta repressiva operata recentemente in Francia, non ci scandalizziamo se la nuova legge francese prevede il carcere preventivo a partire dai 13 anni e la possibilità di sanzionare e rinchiudere in appositi centri educativi i bambini di 10 anni.

La nuova legge d'Orientamento e di programmazione della giustizia francese ha dato già i suoi frutti facendo ridurre del 40% il numero dei reati in cui sono coinvolti i minori.

Di parere contrario si è dichiarato recentemente il Guardasigilli Mastella, il quale ritiene addirittura crudele ed inutile abbassare la soglia della punibilità.

Secondo la sua opinione, l'inasprimento delle pene non produce affatto una diminuzio-

ne della devianza minorile. È una finta scorcioia che lui non intende imboccare per sconfiggere una sempre più accentuata tendenza al bullismo. Come alternativa preferisce intraprendere la strada che conduce al restringimento dell'area del disagio sociale ed all'allargamento delle risorse della solidarietà. Talché, egli conclude, il male non si vince combattendo il male, ma avversando il disimpegno morale.

Su un'identica lunghezza d'onda si attesta la posizione del Presidente del Tribunale per i Minori di Salerno, Paolo Giannino, quando afferma che non abbassando l'età imputabile si previene e si cura la devianza e, in alternativa, propone la rete delle rappresentanze dell'intera struttura socio-territoriale.

Intanto, ad agitare il dibattito, precipita un'inopinata corrispondenza da Londra, apparsa su la Repubblica del 2 aprile scorso, dal titolo "Usare la forza con gli alunni – Svolta choc nella scuola inglese". Il governo di Tony Blair, su richiesta del sindacato nazionale degli insegnanti, ha disposto l'adozione di "metodi adeguati e perquisizioni" nei confronti degli alunni indisciplinati. Ai docenti viene consentito di intervenire addirittura con le mani per contrastare zuffe e liti nelle classi. Sono autorizzati a perquisire i sospetti portatori di coltelli, bastoni o pistole, a sequestrare telefonini e iPod, senza dovere di giustificare il loro operato alle famiglie. Addirittura, possono obbligare gli studenti a rimanere "consegnati" il sabato a scuola, sebbene in tale giorno non si effettuino le lezioni.

Sicché, il fenomeno in esame ha assunto proporzioni globali.

Il confronto fra le posizioni contrastanti dà, quindi, adito ad un problema complesso, confuso e spinoso che richiede una serie di considerazioni e valutazioni da effettuare alla luce di un dibattito in cui si confrontino competenze ed esperienze eterogenee al fine di addivenire ad una soluzione che sia il risultato emergente dalla capacità e dalla volontà comune di conciliare in una sintesi armonica le istanze antropologiche, sociologiche, psicologiche, giurisprudenziali, pedagogiche, politiche, culturali e morali.

Non è un'impresa facile conciliare le ragioni della repressione con quelle della prevenzione.

Ma vediamo come stanno le cose, secondo l'ordinamento in vigore.

Il minore, per dettato costituzionale, come persona fisica e come cittadino, ha diritti inviolabili e inderogabili, ai quali corrispondono altrettanti doveri inderogabili, la cui trasgressione può dar luogo alla responsabilità penale. In questo senso ogni persona, indistintamente, quale soggetto di diritto, è titolare di facoltà e di poteri che non le possono essere contestati, senza che sia contestata la stessa qualità di persona. Perciò sono tutelati e protetti dallo Stato e costituiscono il presupposto di ogni diritto soggettivo.

A fronte di questa facoltà di agire, protetta dall'ordinamento giuridico, il termine diritto assume anche il significato di norma o regola del comportamento umano, alla quale ogni persona è obbligata a conformare il proprio agire.

In quest'ottica abbiamo due definizioni del termine diritto: diritto oggettivo la prima (*ius est norma agendi*), e diritto soggettivo la seconda (*ius est facultas agendi*).

L'ordinamento stabilisce che il minore fisiologicamente, intellettualmente e volitivamente non può essere ancora pari all'adulto, a causa dell'imaturità fisiologica e psichica, relativa all'età e perciò non ancora capace di compiere atti giuridici e di esercitare i propri diritti. Sulla base di quest'obiettivo condizione, fissa precisi limiti di età. E solo al di là dei quali riconosce operante tal esercizio. Intanto, finché non raggiunge l'età stabilita, a sostituire l'incapacità del minore di agire, interviene l'istituto della rappresentanza legale riconosciuta al genitore o affidata al tutore.

Per quanto attiene il complesso aspetto dei diritti dei minori, la legislazione italiana ha recepito, con la legge 176/1991, la Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989 e, sulla base dell'art. 4 della stessa, ha emanato una serie di leggi che li tutelano soprattutto quando sono coinvolti in un reato penale.

Dunque, la legislazione penale adotta nei riguardi del minore indiziato un trattamento che tiene conto della sua età nel pieno rispetto della sua dignità e della libertà fondamentale della sua persona umana. La fattispecie rientra nell'ambito del Diritto minorile che è il complesso delle norme civili, penali ed amministrative che hanno per oggetto l'attività posta in essere direttamente dal minore o quelle degli adulti, anche se non in via immediata riguardano i minori.

Ai fini delle nostre riflessioni, inquadreremo la presente analisi nell'ottica della giustizia minorile, riparativa in materia di devianza e criminalità minorile, rimandando ad altra trattazione la tutela dei diritti dei minori.

Nell'ambito del diritto penale è stabilito che è imputabile per un fatto preveduto dalla legge come reato chi ha la capacità di intendere e di volere all'atto della commissione del fatto.

Secondo la Cassazione, la capacità di intendere consiste nel rendersi conto e nell'abilità a valutare il valore sociale dell'atto, comprendendone il significato e le relative conseguenze.

La capacità di volere consiste nell'attitudine della persona a determinarsi autonomamente. Il Codice penale, ai fini dell'imputabilità, irrigidendosi sul parametro meramente anagrafico e non psicologico, suddivide la minore età in due distinti periodi: 1<sup>a</sup>) fino a 14 anni stabilisce la presunzione assoluta, ossia senza prova contraria, di assenza della capacità di intendere e di volere. Pertanto, il giudice, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 448/1988, pronuncia la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità; 2) dai 14 ai 18 anni sancisce che non esiste presunzione alcuna né di capacità, né d'incapacità.

Compete al giudice di merito l'accertamento, caso per caso, della capacità e, quindi, dell'imputabilità del soggetto.

L'art. 97 del Codice penale esclude dall'imputabilità il minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva ancora compiuto i quattordici anni di età, benché possa essere in realtà già perfettamente capace.

È, invece, ritenuto imputabile il minore che abbia compiuto i quattordici ma non ancora i

diciotto, ma la pena è diminuita.

A questo punto, si rende necessario chiarire che, per i minori che si trovano all'interno di questa fascia dell'età cronologica, la capacità di intendere e di volere, a differenza di quella dell'adulto, deve essere accertata, dimostrata e motivata dal giudice. Pertanto, manca del carattere della presunzione.

La ricerca, quindi, è finalizzata all'accertamento di elementi di giudizio sul grado di sviluppo intellettuale e di formazione del carattere, su precedenti personali e familiari del soggetto sotto l'aspetto fisico, psichico-morale e socioambientale, che abbiano potuto influire negativamente sulla maturità intellettuale o sulla capacità di autodeterminazione, rapportandole al disvalore etico-sociale.

Il concreto accertamento, di volta in volta, e, caso per caso, è espressamente voluto dall'art. 98 del Codice penale in considerazione del fatto che non tutti i soggetti compresi in una medesima fascia di età raggiungono puntualmente e sincronicamente la maturità richiesta ai fini penali.

Questa, in effetti, può essere agevolata da situazioni ambientali favorevoli o ritardata da critiche situazioni sfavorevoli di degrado e addirittura di vere e proprie piaghe sociali. Perciò, può verificarsi che in una stessa fascia c'è chi viene considerato e valutato personalmente responsabile delle proprie azioni e chi no.

Si spiega, in tal modo, anche perché tale articolo non stabilisce alcuna presunzione né di capacità, né d'incapacità.

Si comprendono, altresì, le ragioni per cui ogni tribunale per i minorenni è composto in parte da giudici di carriera o togati e in parte da giudici onorari o non togati, detti anche esperti.

Quest'ultimi assicurano una pluralità di competenze e di esperienze sotto i profili sociale, pedagogico e psicologico e sono giudici a tutti gli effetti perché, se con le loro competenze tracciano la storia ed il profilo della personalità, assicurando adeguate garanzie processuali in modo che la punibilità venga prevista almeno in astratto come estrema ratio, con il loro voto, alla pari dei togati, concorrono a sostanziare la decisione collegiale del-

l'organo giudicante.

Esula dagli intendimenti del presente intervento ogni presa di posizione in merito alla questione sull'opportunità di ridurre o meno le componenti non togate, non vagamente volute di sesso diverso, dagli organi di giurisdizione penale minorile e di escluderle addirittura completamente dal momento del giudizio del settore civile in quanto sarebbero prive di cognizioni tecnico-giuridiche, nonostante che la Corte Costituzionale abbia ribadito l'apporto qualificato e il contributo d'esperienze e sensibilità assicurate, peraltro, dal sesso diverso dei due giudici onorari.

Ai fini della completezza, è opportuno fare velocemente un accenno alle più comuni disposizioni che regolano il processo a carico dei minori, a partire dagli organi: il Procuratore della Repubblica, il Giudice per le indagini preliminari, il Tribunale per i minorenni, il Procuratore generale presso la Corte di Appello, la Sezione di Corte di Appello per i minori ed il Magistrato di sorveglianza per i minori.

Il DPR. 22 settembre 1998, n. 444, approvato dall'allora Presidente della Repubblica Cossiga, che contiene le Disposizioni sul processo penale a carico d'imputati minorenni ed il D.LGS. 28 luglio 1989, n. 272, approvato dallo stesso, "Norme di attuazione del DPR 22 settembre 1989, n.272 recante Disposizioni sul Processo penale a carico d'imputati minorenni" sono i fondamentali testi unici che racchiudono la basilare normativa penale.

Nei principi generali risalta da subito che nel procedimento penale le disposizioni devono essere applicate in maniera adeguata alle esigenze educative del minore e che il giudice gli illustri non solo le attività processuali che si svolgono in sua presenza, ma anche il contenuto e le ragioni etico-sociali delle decisioni.

Inoltre, l'imputato minore deve godere dell'assistenza affettiva e psicologica dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minore stesso e ammessa dall'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del processo.

L'autorità giudiziaria si avvale nel contempo dei servizi minorili e dei servizi di

assistenza istituiti dagli enti locali, nonché di una sezione specializzata di polizia con personale dotato di specifiche attitudini e preparazione.

Da tutto ciò emerge che, fin dall'inizio, il procedimento penale minorile assume dimensione e caratterizzazione specifiche rispetto a quello riguardante l'adulto, garantendo come condizione pregiudiziale l'esclusione di ogni inasprimento di tipo repressivo, in ossequio alle esigenze costituzionali di tutela dei minori ed in onore del giusto processo

Sul versante della vita scolastica quotidiana i docenti devono mostrarsi disponibili ad ascoltare il deviante, facendolo parlare ed esporre i suoi problemi.

È necessario comprenderlo e convincerlo a seguire le vie regolari e giuste. Deve capire che ogni devianza ostinata si risolve in condotta illecita e delittuosa che conduce facilmente al carcere.

Nel contempo i docenti devono consolidare azioni di tutela dei diritti fondamentali dei compagni di scuola e di se medesimi, in qualità di candidati tutti a diventare vittime potenziali di comportamenti e di reati violenti e predatori.

Si tratta di predisporre tutte le strategie dissuasive adatte al caso, facendo ricorso all'utilizzo degli strumenti legali, pedagogici, psicologici, criminologici e sociologici idonei ad affievolire la pericolosità sociale dei minori che si rendono colpevoli di atti illeciti e di reati, a prescindere dalla punibilità o meno, in relazione all'età.

Consapevoli che tutte le intemperanze e tutte le devianze sono sempre riconducibili all'assenza di validi riferimenti edificanti ed all'esaltazione di modelli di vita negativi, i docenti cercheranno l'alleanza con i genitori per adottare insieme alternative che facilitino i rapporti relazionali, interpersonali e comunicativi, atti a sviluppare l'autostima, l'autocontrollo e l'autoresponsabilizzazione.

La cultura della legalità non la si predica, ma si pratica.

Ed in questa complessa attività operativa la scuola non può agire da sola, né può assumersi tutte le responsabilità. Occorre che an-

che la famiglia e le istituzioni svolgano la propria parte nell'interno di un progetto condiviso di prevenzione e di recupero che sia tradotto in vissuto etico e praticato sempre nei limiti della legalità.

Ma se la famiglia si dimostra insensibile e disinteressata? L'attuale Ministro della P.I., Giuseppe Fiorone, ha disposto che i genitori, all'inizio di ogni anno scolastico, per quanto concerne il dovere di vigilanza e di corresponsabilità dell'operato dei figli, sottoscrivano un patto sociale di corresponsabilità col quale si assumano l'impegno dell'operato dei figli nell'eventualità che arrechino danni alle persone e strutture. Si nutrono fondati dubbi sull'efficacia di tale rimedio, per carenza di sanzioni in caso di inadempienza.

Intanto, ci pare di gran lunga più fattibile quello che propone Luciana Izzo, Procuratore del Tribunale per i Minorenni di Napoli, anche se l'onere viene rimesso alla scuola. Però siamo convinti che possa abbastanza compensare il disimpegno familiare ed aspirare al successo, almeno sul piano della prevenzione.

Si tratta per la scuola di operare un agevole cambiamento. Da esclusivo ambiente di studio deve costituirsi come una nuova realtà, sentita e vissuta come momento di libera coesione, approfittando del sintomatico fatto che i ragazzi sono tendenzialmente attratti da essa, ritenendola come punto d'incontro spontaneo di gioco e d'intrattenimento nelle ore in cui è chiusa, ossia dopo le ore di studio, quando si raggruppano e socializzano da soli negli spazi esterni.

Chissà se la si riapre per tutto il pomeriggio e la serata, mettendo a disposizione il

volontariato, non si riesca ad organizzare una strategia preventiva efficace da sottrarre i minori all'eventuale devianza e criminalità da scuola e da strada.

È questa la nostra provocazione. La risposta compete alle istituzioni per arrivare a traguardi concreti.

Occorrono coraggio e buona volontà di passare da enunciazioni e proclami alle azioni concrete, intese a dare ai ragazzi opportunità di vivere nella loro scuola il maggior tempo possibile della giornata per consolidare il processo di socializzazione al riparo di ogni sollecitazione deviante, onde evitare che si trasformi in potenziale repertorio di dinamiche psicologiche e comportamentali illecite e addirittura delittuose, penalmente rilevanti, oggetto ovvio di denuncia alla procura della repubblica.

Tuttavia, sic stantibus rebus, sembra che sia maturato il tempo che dello stato della questione si occupino prioritariamente l'esecutivo ed il parlamento e non soltanto organi individuali dell'amministrazione che finora hanno espresso opinioni a mero titolo personale e non sostanziate decisioni a carattere formale, valide ed efficaci nell'ambito di eventuali competenze in materia.

Un'opportuna normativa alternativa primaria e secondaria, ragionevolmente cogente e repressiva, di recupero e incrementale, potrebbe rivelarsi risolutiva là dove tutti i tentativi di normalizzare la qualità della relazione e del rispetto delle regole abbiano sortito esiti deficitari e non congrui agli obiettivi preventivi e "terapeutici" di contrasto e di contenimento del fenomeno esaminato.



## Legittima difesa (anche putativa)

DI  
MARCELLO FABBROCINI  
AVVOCATO

30

Il codice penale prevede la legittima difesa nell'art. 52: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa".

Il fondamento della scriminante della legittima difesa è rinvenuto su due diversi piani, rappresentati, il primo, dall'idea che essa costituisca una forma di autotutela privata contro il pericolo di un'aggressione, autotutela sussidiaria rispetto alla tutela pubblica alla quale non è possibile ricorrere con tempestività ed efficacia; il secondo, dall'idea che chi si difende, o difende, da un'aggressione ingiusta, mentre tutela il proprio o l'altrui interesse, concorre a realizzare uno scopo fondamentale dell'ordinamento giuridico: la lotta contro l'illecito. All'interesse di chi si è posto contro la legge esso ordinamento "preferisce" quello dell'agredito, il quale, contrastando l'altrui aggressione, può anche contribuire alla riaffermazione del diritto. Le due idee sono complementari fra loro integrando la *ratio juris* della legittima difesa: il criterio della proporzione infatti ha senso solo nella prospettiva dell'autotutela privata sussidiaria.

La struttura della legittima difesa ruota essenzialmente attorno a due comportamenti che si contrappongono: una condotta aggressiva e una condotta difensiva; "l'elemento statico di raccordo fra le due situazioni è rappresentato dal "diritto", perché esso rappresenta al contempo l'oggetto contro cui si dirige l'offesa ingiusta, ed in favore del quale si esercita la difesa. In specifico, l'oggetto dell'aggressione deve essere un diritto altrui. Da intendersi in senso lato, comprensivo oltre che dei diritti *stricto sensu*, anche degli interessi tutelati giuridicamente. Nonché di tutti i diritti, personale e patrimoniali, in quanto la legittima difesa è ammessa non solo a favore dei primi, come per l'opinione tradizionale, essendo stata la scriminante notevolmente ampliata dal codice Rocco, restando invece escluse dalla sfera applicativa della norma semplici situazioni di fatto dalle quali ogni cittadino può trarre o trarre determinati vantaggi o utilità soggettive nell'estrin-

secuzione della sua attività economico-sociale (Cass.99/215736).

La condotta offensiva può consistere non solo in un'azione anche non violenta (es.ingiurie), ma altresì in una omissione, contro la quale è pure ammessa la legittima difesa ( p.e. minaccia per costringere l'infermiere ad iniettare l'insulina al diabetico).

L'aggressione al diritto deve concretare un pericolo attuale di una offesa, cioè la probabilità presente della lesione o di una maggiore lesione da valutarsi in base alle obiettive circostanze del caso concreto. Non si deve trattare né di un pericolo corso, perché in questo caso non si avrebbe più alcuna necessità di prevenire un'offesa; né di un pericolo futuro giacché, ove così fosse, sarebbe possibile ricorrere all'intervento dell'autorità. Occorre una minaccia di lesione incombente al momento del fatto, tale cioè che la reazione nei confronti dell'aggressore rappresenti l'unico mezzo per mettere al riparo il bene posto in pericolo. Il pericolo costituisce un concetto di relazione fondato sul rapporto fra un insieme di circostanze materiali date ed un evento ulteriore, al quale le prime vengono collegate secondo un giudizio probabilistico". Offesa ingiusta, per ormai costante opinione dottrinale e giurisprudenziale deve intendersi come offesa *non iure* e non già come offesa *contra ius*, dovendosi pertanto includere nella categoria ogni offesa ingiustificata, ossia arrecata al di fuori di qualsiasi norma che la imponga (adempimento del dovere legittimo) o la autorizzi (esercizio del diritto, consenso dell'avente diritto, legittima difesa, uso legittimo delle armi). Deve considerarsi quindi ingiusta anche l'offesa incolpevole, quale quella proveniente da soggetti non imputabili, o immuni, da chi versa in stato di necessità, da chi agisce in stato di legittima difesa eccedendone i limiti, e dunque con una reazione sproporzionata e perciò ingiustificata o più in generale da chi eccede i limiti delle scriminanti. In dottrina si rivela inoltre che per quanto il concetto di offesa includa di per sé tanto la lesione quanto la messa in pericolo di un bene, nell'art.52 c.p. esso s'identifica necessariamente con la sola le-

sione: poiché la situazione aggressiva è data dal pericolo attuale di una offesa ingiusta, se quest'ultima potesse a sua volta consistere in un pericolo, risulterebbe legittima la reazione contro il pericolo di un pericolo, in evidente contrasto con la *ratio* della scriminante, dato che al pericolo di un pericolo può provvedere senz'altro l'autorità.

La reazione è legittima se ricorrono i tre seguenti requisiti :

1) la necessità di difendersi; 2) la inevitabilità altrimenti del pericolo; 3) la proporzione tra difesa ed offesa.

Trattasi di tre requisiti concettualmente, logicamente e cronologicamente distinti, ma parimenti essenziali. Il giudice deve accertarli nel suddetto ordine logico, perché la mancanza del requisito antecedente rende superfluo l'accertamento del successivo (Cass.84/164562; Cass. 92/190587: "I presupposti essenziali della legittima difesa, ammessa nei confronti di tutti i diritti, personali e patrimoniali, sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima; talché, mentre la prima deve concretarsi in un pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa ed offesa, requisiti quest'ultimi da accertare nell'ordine indicato, nel senso che la mancanza dell'antecedente rende superflua la verifica del successivo").

Il primo si ha quando il soggetto è nella alternativa tra reagire o subire : non può sottrarsi al pericolo senza offendere l'aggressore. Il che può dipendere da ragioni di luogo (es. l'agredito si trova in una stanza chiusa, in un vicolo cieco), di persona (es. soggetto paralitico, infermo), o attinenti al tipo di aggressione, che vanno valutate caso per caso. La necessità, a rigore, non esiste quando il soggetto ha un'ulteriore alternativa: la fuga. Se la fuga dell'agredito è possibile, essa va effettuata. Ciò d'altronde, appare conforme al criterio di razionale composizione dei conflitti di interessi, per il quale l'interesse dell'agredito non deve prevalere su quello dell'aggressore ad ogni costo ma va protetto sfruttando qualsiasi possibilità di sventare l'aggressione con un pregiudizio dell'agredito di entità trascurabile rispetto al pregiudizio che la difesa comporterebbe a carico dell'aggressore. Non si condivide quella concezione dottrinale, avallata da una parte della giurisprudenza, secondo la quale si è tenuti a fuggire quando vi è un *commodus discessus*, la possibilità di un allontanamento dignitoso, ma non quando il *discessus* è *incommodus*, dovendosi considerare tale la fuga, in sé, per i militari e parificati e, per i

privati, mortificante e indecorosa. Invero, la fuga non è di per sé disonorevole, il problema del *commodus o incommodus discessus* va risolto in base al bilanciamento degli interessi. Il soggetto non è tenuto a fuggire quando con la fuga esporrebbe sé od altri ad un probabile danno eguale o superiore a quello che arreca all'aggressore difendendosi (es. rischiare l'infarto o l'aborto o di investire i passanti per sfuggire all'assalitore). Quando tale danno non esista o sia inferiore, se egli non fugge non potrà invocare la legittima difesa. Pertanto, nella attuale gerarchia dei valori, il prestigio della divisa e, ancor più, la dignità del privato, mentre giustificano una difesa limitata, ad es. alle percosse o alla immobilizzazione dell'aggressore, non potrebbero giustificare l'uccisione o consistenti lesioni da parte di chi poteva indennemente fuggire.

La costrizione dipende dalla necessità di difendersi da un pericolo. Si discute se la costrizione sia requisito di natura obiettiva, relativo alla situazione in cui viene a trovarsi l'agredito, apprezzata da un ideale osservatore esterno; o se invece consista nel condizionamento motivazionale della volontà del soggetto concretamente aggredito. La prima soluzione preserva la distinzione tra rilevanza obiettiva e rilevanza meramente soggettiva della causa di giustificazione (ex art.59, 1° comma, c.p.), mentre la seconda è più aderente al dato testuale – la costrizione acquista significato fuori dal profilo oggettivo che già si esaurisce nel requisito della necessità. Peraltro, la tesi soggettivistica perde contatto con la *ratio* dell'istituto-autotutela e realizzazione del diritto contro il torto. Perciò viene preferita l'idea che l'estremo della costrizione esprima una riserva dell'ordinamento per le ipotesi in cui la situazione di conflitto di interessi sia stata intenzionalmente provocata dal soggetto o comunque da lui consapevolmente accettata, resta ferma l'operatività della legittima difesa putativa : è l'annosa questione della legittimità della difesa del provocatore. L'aver agito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui rimane, infatti, una condotta, a sua volta, ingiusta (la provocazione attenua la pena, non la esclude, e, in ogni caso, non rende legittimo il fatto del provocato). Al provocatore quindi compete la difesa contro l'aggressione del provocato. Ciò nonostante l'orientamento della giurisprudenza è incline a restringere la legittimità di difesa del provocatore (salvo che egli, nello sviluppo dell'episodio, si trovi di fronte ad una situazione imprevedibile e di gravità tale da indurlo ad una condotta difensiva-offensiva, a quel punto considerata legittima) sulla base di un argomento in prevalenza debole. Il

provocatore, infatti, avendo causato volontariamente il pericolo che si trova a contrastare, non potrebbe giovare della copertura offerta dall'art. 52, in quanto, benché l'estremo della involontarietà del pericolo non sia espressamente menzionato dall'art. 52 (a differenza dell'art. 54), dovrebbe, non di meno, essere considerato requisito implicito della difesa legittima (la provocazione si pone in termini di incompatibilità colla scriminante della legittima difesa, giacché colui che porta o accetta una sfida o si pone, comunque, volontariamente in una situazione di pericolo dalla quale è prevedibile o ragionevole attendersi che derivi la necessità di difendersi dall'altrui aggressione, non può invocarla (Cass. Sez. I 18-01-2005, n. 10406).

La dottrina più attenta (Padovani, Romano) tiene a distinguere :

– la provocazione c.d.intenzionale (di chi cioè provochi al fine di garantirsi la possibilità di poter offendere sotto la copertura della scriminante);

– la provocazione c.d.colposa (di chi, cioè, non avendo preventivato la reazione violenta al fine di offendere “in legittima difesa”, nondimeno le abbia dato causa con un comportamento incauto, ad esempio non tenendo in considerazione la nota suscettibilità, patologica o meno, di un individuo, incline a reazioni violente ed eccessive);

– provocazione incolpevole (perché inconsapevole e causale).

Orbene, solo rispetto alla provocazione intenzionale dovrebbe restringersi il diritto di difesa. A questo risultato, de iure condito, potrebbe giungersi valorizzando l'elemento della costrizione alla difesa = Costretto alla difesa sarebbe cioè solo chi l'abbia “subita” (e non certo quando essa sia programmaticamente suscitata: Padovani).

Resta ferma – si diceva- l'operatività della legittima difesa putativa: la legittima difesa è costruita come causa di giustificazione: la non punibilità è, cioè, fondata sul bilanciamento oggettivo degli interessi in conflitto, risolto nel senso che a prevalere debba essere quello dell'agredito su quello dell'aggressore (di tal che il fatto dell'agredito risulti lecito per l'intero ordinamento ex art.2044 c.c.). A condizione che questo conflitto sia reale (anche se non percepito dall'agente, secondo quanto dispone l'art.59 comma 1) Solo in tale circostanza ricorre una causa di giustificazione. Nell'ipotesi della legittima difesa putativa, infatti la non punibilità deriva non dalla preferenza oggettivamente riservata all'interesse di chi si difende, e neanche dall'assenza di dolo (così Marinucci-Dolcini, 2004, in quanto “ciò che il soggetto si è rappresentato e ha voluto è un fatto che l'ordinamento considera lecito), invece pre-

sente, ma per mancanza di colpevolezza (ossia di una “volontarietà rimproverabile”) cioè per l'impossibilità di muovere un rimprovero in considerazione dell'inesigibilità del comportamento alternativo lecito (salva, beninteso, una responsabilità per la colposa “deformazione della realtà” dovuta cioè a leggerezza, qualora quel fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo). Il fatto di chi si difenda nella convinzione di essere aggredito rimane, dunque, illecito ma risulta scusato: la legittima difesa putativa postula gli stessi requisiti di quelli reale, con la sola diversità che, nella prima, la situazione di pericolo non esiste obiettivamente essendo erroneamente supposta dall'agente; inoltre, l'erroneo convincimento dell'agente non deve basarsi su di un criterio meramente oggettivo, ma deve avere un fondamento obiettivo (una logica giustificazione nell'esistenza di una situazione di fatto che possa determinare la necessità di una azione difensiva), nel senso che deve trovare riscontro, tale erroneità, in elementi che, malamente interpretati, abbiano fatto sorgere la ragionevole opinione della necessità di difendersi (Cass. 186611/91). In effetti al supposto aggressore non si nega il diritto di difendersi legittimamente, giacché “nessuna causa di esclusione della colpevolezza, o dell'imputabilità, può escludere il carattere dell'ingiustizia dell'offesa”. Il fatto del non colpevole è certamente non punibile, ma non rappresenta l'esercizio di una facoltà legittima (non è cioè lecito per l'intero ordinamento). Identica sarà la situazione soggettiva quando l'eccesso difensivo sia dovuto ad una sopravvalutazione del pericolo, cioè al c.d.errore motivo : il pericolo è reale ma in una misura inferiore a quella stimata dall'agente, dunque, oltre quella misura è solo immaginario. Il fatto, anche in questo caso è illecito (in quanto non più coperto dalla scriminante) non di meno non punibile se l'erronea valutazione non sia rimproverabile.

Per inevitabilità altrimenti del pericolo s'intende la impossibilità del soggetto di difendersi con una offesa meno grave di quella arrecata. Il che vuol dire che l'agredito, di fronte all'alternativa tra reagire e subire, non può evitare il pericolo se non reagendo contro l'aggressore. Necessità della reazione equivale, dunque, ad inevitabilità della stessa : ed una reazione è davvero inevitabile quando non è sostituibile da un'altra meno dannosa ugualmente idonea ad assicurare la tutela dell'agredito. Beninteso, il giudizio di necessità-inevitabilità non è assoluto, ma relativo perché si deve tener conto di tutte le circostanze del caso concreto (mezzo difensivo a disposizione, forza fisica delle persone coinvolte, condizioni di tem-

po e di luogo, modalità dell'aggressione ecc.); onde, è comprensibile come una stessa reazione, mentre può risultare giustificata per un individuo debole ovvero in certe condizioni di tempo e di luogo, può invece non apparire più tale per una persona fisicamente robusta ovvero in presenza di diverse condizioni spazio-temporali.

“La proporzione tra difesa ed offesa si ha quando il male inflitto all'aggressore è inferiore, eguale o tollerabilmente superiore al male da lui minacciato. Non basta che il soggetto si trovi nella necessità di difendersi e nella impossibilità di farlo se non con l'offesa arrecata, ma occorre che questa non sia sproporzionata al male che si vuole evitare. Il giudizio di proporzione non va fatto né tra i mezzi né tra i beni soltanto, perché entrambi non sono criteri decisivi. Poiché lo stesso mezzo può avere una plurima potenzialità offensiva (es. l'arma può servire per minacciare, ferire, uccidere), i mezzi possono nulla dire circa l'offesa minacciata dall'aggressore e l'offesa inflitta dall'agredito: non vi è proporzione tra offese quando col bastone si uccide chi, col bastone, si limitava soltanto a percuotere. Analogamente può dirsi per i beni, dato che lo stesso bene può essere offeso con intensità diversa: così il patrimonio e la integrità fisica può essere oggetto di lesioni gravi, lievi, gravissime, per cui non vi è proporzione tra le lesioni lievi minacciate e la mutilazione arrecata. Il raffronto va fatto tra le offese: tra l'offesa minacciata e l'offesa arrecata. Quando si tratta di beni omogenei basta constatare la identità o raffrontare il diverso grado delle due offese. Allorché si tratti di beni eterogenei (vita contro integrità fisica, libertà sessuale, patrimonio), bisogna innanzitutto ricorrere al bilanciamento d'interessi, e, poi, considerare il rispettivo grado di offesa” (Mantovani). Non v'è dubbio che il raffronto tra i beni in conflitto costituisca il punto di partenza ineludibile da cui deve prender le mosse il giudizio di proporzione. A tal fine occorre tener presente l'importanza dei beni, secondo una gerarchia che colloca al vertice gli interessi di rilevanza costituzionale, in posizione subordinata quelli penalmente tutelati, ma non direttamente riconducibili al piano dei valori costituzionali, ed infine i beni di mera rilevanza extrapenale. (Mentre in un ordinamento fondato sulla legalità sostanziale la proporzione va stabilita sulla base di valutazioni extralegislative, in ordinamento come il nostro, fondato sulla legalità formale, va determinata sulla base della gerarchia dei valori espressa dallo stesso ordinamento e, innanzitutto, dalla Costituzione. Ed anche dalla Convenzione europea (art. 2), che legittima la privazione della vita solo per la necessità di respin-

gere una violenza personale). Solo in caso di assoluta impossibilità, si potrà ricorrere ai valori extralegislativi. Sicché ad es. il bene della vita o della integrità fisica può soccombere di fronte alla libertà sessuale, per cui è scriminata la ragazza che uccide il bruto. Ma è necessario valutare altresì la gravità della lesione minacciata ed inferta, non trascurando il valore specifico che il bene assume per quel determinato soggetto. Il taglio di un dito non ha lo stesso significato per un celebre pianista e per un pensionato. L'esigenza di un giudizio a vasto raggio è immanente al concetto di proporzione tra difesa e offesa, dato che questi due termini non si limitano ad indicare l'oggetto conclusivo dell'aggressione e della difesa, ma richiamano il complesso della situazione aggressiva e il complesso della reazione difensiva. In questo senso il giudizio di proporzione riguarda bensì gli interessi, ma in quanto inseriti nella vicenda conflittuale concreta: la proporzione deve allora investire, in primo luogo, il pericolo attuale, la cui diversa intensità potrà determinare un diverso apprezzamento sia dell'offesa che della necessità di opporvisi. L'ingiustizia dell'offesa è, poi, a sua volta, suscettibile di caratterizzare in misura ben differenziata la congruità della difesa, a seconda del modo con cui essa si prospetti: altro è reagire ad un rapinatore armato, altro neutralizzare un bambino che punti una pistola senza conoscerne la pericolosità. Nei confronti di offese incolpevoli o provocate da uno stato di necessità la difesa deve essere mantenuta entro i limiti di un'autotutela rigidamente intesa, perché in queste ipotesi esula quel profilo teleologico della scriminante che è dato dalla difesa indiretta dell'ordinamento. Ma il giudizio di proporzione sarà influenzato anche dall'elemento della costrizione, tenendo conto del modo con cui l'alternativa fra difendersi o subire l'offesa si è posta per soggetto: per quanto il provocatore non intenzionale del pericolo possa fruire della scriminante, non per questo potrà restare senza considerazione la circostanza che l'agredito, avendo dato causa all'aggressione debba tenerne conto nel reagire, moderando la difesa entro i limiti dell'autotutela più stretta”. Secondo l'orientamento prevalente in dottrina ed in giurisprudenza il requisito della proporzione va valutato con un giudizio ex ante e dunque mettendo a raffronto non le offese rispettivamente subite dall'originario aggressore e dall'agredito, ma quelle che quest'ultimo poteva ragionevolmente temere dall'aggressore ma quelle che quest'ultimo poteva ragionevolmente temere dall'aggressore con quelle da lui conseguentemente prodotte al suo antagonista: “in proposito deve anche tenersi presente che non

siamo in grado di calcolare in modo esatto gli effetti delle nostre azioni (*adgreditus non habet stateram in manu*).

Valga sia per la legittima difesa reale sia per quella putativa il seguente principio di diritto: “L’accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell’eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio ex ante calato all’interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie sottoposta all’esame del giudice: si tratta di una valutazione di carattere relativo, e non assoluto e astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, dovendo egli esaminare, di volta in volta, e in concreto, se la particolare situazione sia obiettivamente tale da far sorgere nel soggetto l’erroneo convincimento di trovarsi nelle condizioni di fatto che, se fossero realmente esistenti, escluderebbero l’antigiuridicità della condotta prevista dalla legge come reato. In tale prospettiva, la valutazione deve essere necessariamente estesa a tutte le circostanze che possono avere avuto effettiva influenza sull’erronea supposizione, dovendo tenersi conto, oltre che delle modalità del singolo episodio in sé considerato, anche di tutti gli elementi fattuali che – pur essendo antecedenti all’azione – possano spiegare la condotta tenuta dai protagonisti della vicenda e avere avuto concreta incidenza sull’insorgenza dell’erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un’ingiusta aggressione” (Cass. 215808/2000).

Con la l. 13 febbraio 2006 n.59, il cui art. 1 disciplina il “Diritto all’autotutela in un privato domicilio” il legislatore ha modificato la regolamentazione dell’istituto della legittima difesa, riformando l’art. 52 c.p. mediante l’inserimento di due commi aggiuntivi, i quali distinguono due ipotesi differenti “nei casi previsti dall’art. 614, primo e secondo comma c.p. sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.

Il comma 3 dell’art. 52 c.p., infine, prevede che la disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Alla luce del contenuto introdotto nel comma 2 dell’art. 52 c.p., si può ritenere che il legislatore abbia voluto anzitutto estendere l’area di opera-

tività dell’autotutela privata ed, inoltre, abbia inteso corroborare la funzione generalpreventiva svolta dall’art. 52 c.p. Invero, per quanto concerne il primo profilo, la configurazione di ipotesi di proporzione presunta iuris et de iure nella norma in esame risulta produrre un netto rafforzamento delle forme legislativamente contemplate di auto-protezione da parte dei cittadini nei riguardi del pericolo di offesa di propri diritti. La presunzione di proporzionalità tra la reazione difensiva ed il pericolo di offesa all’incolumità individuale (oppure ai beni con simultanea violenza fisica al titolare dell’interesse), infatti, amplia – limitatamente al domicilio privato – le facoltà dell’aggredito nell’opera di tutela dei propri diritti personali e patrimoniali, poiché consente di ricorrere a comportamenti lesivi di beni di rango anche molto elevato (la vita) rispetto a quello posto in pericolo dall’aggressore. Ma tale valore non consiste solo nell’ampliare la gamma delle ipotesi che fanno venire meno l’antigiuridicità del fatto; ma aumenta la funzione deterrente e di orientamento culturale svolta dalla legge penale, poiché ammettendo la c.d. autotutela nel domicilio privato informa la collettività che il diritto aggredito risulta suscettibile d’essere protetto nelle ipotesi in cui la difesa da parte dello Stato non possa essere attuata tempestivamente. La presunzione assoluta di proporzione nel domicilio privato determina l’abbandono del requisito della proporzione (anche se in ambito privato) e nel contempo evidenzia una scelta legislativa diretta a soggettivizzare (in antitesi alla regolamentazione “oggettiva” accolta dal Codice Rocco) il diritto all’autotutela riconoscendo implicitamente valore alla situazione psicologica dell’aggredito, cioè allo stato di ipotetica ed eventuale concitazione e tensione emotiva causata dall’aggressione (portato all’estremo dalla legislazione tedesca che riconosce rilievo scriminante anche all’eccesso di difesa dovuto a situazione di confusione, timore o spavento).

La prima ipotesi riguarda la difesa, nel luogo di privata dimora, di beni di rango superiore (incolumità personale, propria o altrui), rispetto ai quali (essendo questi posti al vertice della gerarchia dei beni tutelati dall’ordinamento), in effetti, un problema di proporzionalità della difesa difficilmente potrebbe porsi. Anche perché l’estremo della proporzione è ormai interpretato nel senso che “l’aggredito può ledere un bene di rango anche superiore, sempreché il divario tra i due beni non sia eccessivo” (Marinucci-Dolcino, 2004; Pulitano, 2005).

Diverse considerazioni valgono, invece, per la seconda ipotesi: la difesa nella privata dimora di

beni propri o altrui. La dottrina chiarisce che se la mancata desistenza e il pericolo di aggressione fossero riferiti (ancora) all'incolumità personale, messa in pericolo in occasione dell'aggressione portata a beni diversi allora la specificazione della lett.b) apparirebbe sostanzialmente inutile.

Se la mancata desistenza e il pericolo di aggressione è da riferirsi ai beni diversi dall'incolumità personale (beni patrimoniali) - tesi preferibile - emergono perplessità di ordine costituzionale, ma anche di ordine dogmatico e sistematico. Dubbi di legittimità costituzionale in ragione della presunzione assoluta di proporzionalità tra beni di rango profondamente diverso, ma anche di ordine dogmatico e sistematico. Nella (sola) ipotesi sub b) manchi un esauriente limite cronologico al diritto di difendersi: non c'è più l'esplicito riferimento all'attualità del pericolo di aggressione. Il pericolo non è ancora l'offesa, ma è la probabilità che l'offesa si realizzi. L'attualità circoscrive i limiti temporali entro i quali il pericolo può essere contrastato attraverso una difesa necessitata. L'attualità ci dice quando è possibile difendersi legittimamente e fino a quando. La nuova norma rinuncia a questo requisito. Ne introduce però uno nuovo: mancata desistenza. Eppur vero che questo requisito è di ausilio a delimitare temporalmente l'ambito della reazione legittima: se l'aggressore, infatti, non ha desistito dall'azione significa che l'azione è ancora in corso e il pericolo è perdurante e non ancora passato. Il concetto di desistenza presuppone una azione non portata a termine, ma che potrebbe ancora esserlo. La menzione della mancata desistenza varrebbe ad escludere la legittimità della difesa rispetto ad un'offesa già consumata, neutralizzata o altrimenti dissoltasi: ma soltanto quando l'offesa sia realmente esaurita in rapporto alle modalità tipologiche della sua realizzazione: così nel furto la reazione del derubato è giustificata se il ladro ha sottratto la cosa ma non se ne sia ancora impossessato. La mancata desistenza segna il limite temporale ad quem, fino al quale è possibile ancora la difesa legittima. Ma il riferimento alla mancata desistenza non ci dice da quando è legittimo iniziare a difendersi (termine iniziale). Il concetto di desistenza, d'altra parte, è normativamente legato a quello di tentativo: ma l'art. 56 chiarisce che è pericoloso, e per questo è punito a titolo di tentativo, solo l'atto idoneo e univocamente diretto ad offendere. Invece, la novella parla di desistenza collegata ad un pericolo senza poi specificare a quali indici oggettivi o cronologici rapportarlo e specificarlo, in relazione innanzitutto

al suo sorgere e non solo al suo esaurirsi. (il tentativo è incriminazione del pericolo dell'offesa secondo criteri oggettivi capaci di delimitare gli atti punibili attraverso l'individuazione di un momento iniziale a partire dal quale un determinato comportamento possa considerarsi illecito. Storicamente il problema del tentativo è stato proprio quello di fissare un *dies a quo* nell'incriminazione prodromica dell'offesa rispetto al momento della consumazione. Pertanto sul solo estremo del pericolo che potrà operare l'interprete per evitare soluzioni applicative che contraddicano la ratio dell'istituto. Il pericolo dell'art. 52 è solo quello storicamente verificatosi, cioè accertabile oggettivamente ex post, a vicenda conclusa. Pertanto privare il requisito del pericolo della tradizionale qualifica dell'attualità significa indebolire la nozione oggettiva di pericolo rimettendola alla percezione dell'agente e contraddicendo in effetti la ratio *iuris* dell'istituto della legittima difesa, la cui configurazione comporta l'esame ex ante. Non condivide la tesi ora descritta altra dottrina, confermata dalla giurisprudenza di legittimità - che si ritiene preferibile seguire -, la quale sostiene che, pur prescindendo dalla nozione della sussistenza della proporzione, l'autotutela in ambito privato tuttavia non può configurarsi senza la presenza degli altri requisiti strutturali richiesti dal comma 1 dell'art. 52 c.p. (cioè pericolo attuale di offesa ingiusta, costrizione e necessità della difesa), posto che il comma 2 lascia impregiudicata la loro indispensabilità ed interviene unicamente introducendo delle ipotesi particolari di proporzione presunta.

Pertanto oltre ad applicarsi i requisiti della costrizione della necessità di difendere un diritto e dell'ingiustizia dell'offesa, dovrà applicarsi quello dell'attualità del pericolo della difesa, posto che se gli altri requisiti risultano necessari, anche se non espressamente richiamati nel comma 2 dell'art. 52 c.p., medesima indispensabilità deve riconoscersi anche all'elemento dell'attualità, pur non essendo stato esplicitamente inserito in codesto comma. In tal senso, la difesa dell'incolumità individuale o dei beni patrimoniali di cui all'art. 52 comma 2 c.p. potrà essere legittimamente compiuta a condizione che il pericolo di offesa a siffatti diritti sia imminente oppure perdurante, poiché diversamente nel caso in cui l'intervento della forza pubblica fosse ancora possibile in quanto il pericolo è futuro l'autotutela on privata dimora perderebbe la sua natura "vicaria" rispetto alla tutela pubblica ed il monopolio dello Stato sulla forza subirebbe una

deroga immotivata, stante la possibilità di un intervento tempestivo dello Stato. Il requisito della proporzione, secondo il comma 2 dell'art. 52 è presunto solo se l'agredito reagisce al fine specifico di difendere : a) la propria o l'altrui incolumità; b) beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione. In tal modo, il legislatore richiede un requisito finalistico che, rappresenta pertanto il secondo limite posto all'operatività dell'autotutela nel privato domicilio, circoscrivendo il numero dei diritti difendibili, poiché esclude i diritti attinenti alla sfera dell'onore, della riservatezza, dell'inviolabilità del domicilio : la lettera "propria o altrui incolumità" al punto a) si riferisce chiaramente ai beni della vita e dell'integrità fisica, sancendo, così, una presunzione assoluta di proporzione tra pericolo di offesa all'incolumità individuale e difesa (in casi estremi potrebbe sussistere proporzione tra pericolo attuale di lesione lieve dell'agredito e morte dell'aggressore). Per quanto concerne, la lettera "beni propri o altrui" al punto b), essa va intesa nella sua accezione patrimoniale, non essendo del linguaggio legislativo il ricorso al termine "bene" per indicare il concetto di bene giuridico come categoria generale. La presunzione di proporzionalità per la difesa dei beni materiali deve essere effettuata oltre che in assenza di una desistenza (non nel senso di richiesta-rifiuto in quanto non è desistenza volontaria ma ammettendosi l'ipotesi che la legittima difesa non potrà avere luogo in caso di desistenza realizzata per intervento sopravvenuto di testimoni o delle forze dell'ordine), in presenza di un pericolo di aggressione nei confronti della vittima. Il pericolo di aggressione aggiunge un ulteriore limite oggettivo costituito dalla probabilità quantomeno di una percossa o di una violenza fisica. Nella lettera b) il legislatore – stante il raccordo tra il comma 1 ed il comma 2 dell'art.52 c.p.- richiede quindi un doppio pericolo per la configurazione dell'autotutela in ambito privato : deve esservi anzitutto un pericolo attuale nei confronti dei beni materiali ed, inoltre, deve sussistere un pericolo (anche non attuale) nei riguardi dell'integrità fisica dell'agredito ex art.52 comma 2 c.p. La norma invero rinuncia al criterio dell'attualità soltanto nei riguardi del pericolo di aggressione fisica (realizzato per offendere un bene patrimoniale in pericolo attuale), ma non anche nei riguardi del contemporaneo pericolo per l'interesse patrimoniale e pertanto orienta a ritenere che quest'ultimo bene deve necessariamente essere in pericolo attuale. Tale conclusione è confermata dal fatto che l'espres-

sione "pericolo di aggressione" va intesa come probabilità generica di aggressione fisica, posto che se il legislatore avesse invece voluto riferirsi ad un pericolo generico di aggressione ai beni patrimoniali avrebbe utilizzato stessa formula (cioè senza il requisito di attualità) anche nella lettera a) per giustificare la difesa dell'incolumità personale, che rappresenta bene giuridico di rango superiore. Posto che tale opzione non è stata seguita, si deve propendere per un'interpretazione del "pericolo di aggressione" come requisito riferito all'integrità individuale della vittima. Valga lo stesso discorso per il requisito di desistenza, il quale contiene già in sé il pericolo di lesione al patrimonio (ad.es. il ladro trattiene il bene sottratto e quindi fa perdurare il pericolo patrimoniale), ragion per cui si rileverebbe inutile l'ulteriore requisito del "pericolo di aggressione" atteso che il pericolo per i beni materiali è implicito nella mancata desistenza dell'offesa. Se invece tale elemento viene ricollegato al bene rappresentato dall'integrità fisica della persona aggredita, esso acquista più completo significato descrittivo.

Pertanto si deve pervenire alla conclusione (preferibile) secondo la quale, per la sussistenza della proporzione presunta nell'autotutela di beni materiali in ambito privato, il legislatore richiede la presenza di un duplice requisito : pericolo attuale per il patrimonio e contemporaneo pericolo "generico" per l'incolumità individuale. In definitiva, sussiste la facoltà dell'agredito di causare la lesione di un bene supremo come la vita o l'incolumità dell'aggressore per difendere il patrimonio solo se tale pericolo di offesa si realizza in presenza di una simultanea probabilità di lesione all'integrità individuale dell'agredito. Tale ultima tesi dottrinale è stata recentemente confermata dalla Suprema Corte (Sezione Prima Penale - Sentenza 23 marzo 2007, n.12466), che con parole lapidarie si è così pronunciata : L'art.52, comma 2, Cod. Pen. di nuova introduzione non consente un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco, nell'ambiente domestico, alla propria o altrui incolumità, o quanto meno un "pericolo di aggressione".

#### Legittima difesa aberrante

Può accadere che l'agredito, nel difendersi, ponga in essere una reazione contro un soggetto diverso dall'aggressore (integrando così una ipotesi di aberratio ictus monolesiva) oppure reagisca colpendo sia l'aggressore sia un terzo estraneo, concretizzando in tal modo un caso partico-

lare di aberratio ictus plurilesiva.

I rapporti tra aberratio ictus e legittima difesa pur essendo espressamente disciplinati dalla legge penale, non si condivide quella parte della giurisprudenza (Cass.27-10-1982, n.9983), stando alla quale “quando, nell’aberratio ictus, l’agente abbia offeso sia la persona a cui l’offesa era diretta sia una persona diversa, l’offesa arrecata a quest’ultima beneficia anch’essa della scriminante qualora l’offesa arrecata alla prima sia stata causata agendo in stato di legittima difesa”: la fattispecie, infatti, prevista dall’art.82 comma 2° c.p. dà luogo ad un reato unico sia sotto i profili degli elementi oggettivo e soggettivo che sotto quello del nesso di causalità materiale. Ne consegue che tale unicità rende applicabile l’esimente della legittima difesa, sempre che, naturalmente, ne ricorrono le condizioni”. Ma tale orientamento giurisprudenziale trascura che l’azione ideata non è offensiva in senso proprio, ma è solo difensiva. Questo significa che ciò che può essere valido in un contesto di reato aberrante “classico” (cioè senza la presenza di una causa di giustificazione) può non esserlo più in un’ipotesi di aberratio delicti.

Affermare l’unicità del reato nell’ipotesi ex art. 82 comma 2° c.p., se può essere valido nella classica aberratio ictus, non è certo sostenibile nel caso di aberratio ictus in connubio con l’esercizio della legittima difesa, per le evidenti differenze di elemento soggettivo che contraddistinguono le due situazioni. È perciò da ritenere che la valutazione della responsabilità per l’evento verso il terzo debba essere effettuata ex art. 55 c.p. se si ravvisa colpa ovvero ex art. 45 c.p. per escludere ogni responsabilità nei casi di eventi imprevedibili. In altri termini, nel caso di aberratio ictus monolesiva in stato di legittima difesa (Tizio, per difendersi da Caio, aggressore, causa una lesione a Sempronio, terzo estraneo, senza recare danno a Caio), il soggetto agisce nella consapevolezza dell’esistenza della causa di giustificazione, non nella coscienza e nella volontà di arrecare un’offesa ad un terzo. Perciò non è possibile applicare l’art. 82 perché questo presuppone l’assenza di scriminanti, mentre, qui, si agisce in presenza di una situazione di legittima difesa e la reazione è diretta ad un aggressore. Né l’art.52, perché offeso non è l’autore della “offesa ingiusta”. E ancor meno l’art. 54, poiché l’offesa all’innocuo estraneo non è, ovviamente, necessaria per salvare sé o altri. La soluzione va trovata utilizzando l’art. 45 c.p. : l’agredito ha cagionato l’offesa al terzo per caso fortuito e quindi non è punibile proprio per la non

prevedibilità dell’evento. Ma nel caso in cui l’evento sia prevedibile, verserà l’agredito in uno stato di colpa valutabile ex art. 55 c.p. In effetti, si ricorrerà ai principi generali, l’agente risponderà di reato colposo, se è ravvisabile nel suo agire una “colpa speciale”, trovandoci in presenza di una attività difensiva giuridicamente autorizzata (ex art. 52), anche se pericolosa. Sicché, nonostante la prevedibilità e evitabilità dell’evento, non si ha colpa se l’agredito – osservando certe regole cautelari, determinabili però in rapporto alla particolare situazione scriminante della necessità difensiva – abbia agito nell’ambito di quel “rischio consentito”, connesso a tale necessità ed accollatosi dall’ordinamento coll’ autorizzare la difesa dei propri diritti. Così nel caso che l’agredito colpisca un terzo in seguito all’improvviso spostamento dell’aggressore, cui aveva correttamente mirato, o a una spinta ricevuta mentre lotta con questi. Al contrario risponderà, se reagisce sparando all’impazzata in luogo frequentato (Mantovani).

Nel caso in cui Tizio, reagendo all’offesa ingiusta, colpisca sia l’aggressore sia un terzo innocente. Rispetto all’aggressore è configurabile comunque la legittima difesa, se ne ricorrono i presupposti. Verso il terzo estraneo, invece, è da escludere una responsabilità dolosa perché involontaria, frutto di errore nell’attuazione della difesa. Anche qui se l’evento contro il terzo non è dovuto a colpa dell’agredito non ci sarà responsabilità di alcun tipo ex art. 45 c.p. perché trattasi di evento imprevedibile ed inevitabile. Se invece detto evento fosse stato prevedibile ed evitabile, sussiste una responsabilità colposa (Es. Tizio viene aggredito da Caio a colpi di pistola e, mentre il primo tenta di estrarre la propria arma per difendersi, il secondo si fa scudo con il corpo di un terzo). In quest’ultimo esempio è sicuramente prevedibile la possibilità di ferire anche il terzo innocente: perciò, se Tizio ugualmente sparasse contro Caio e ferisse anche il terzo per sua imperizia ed incapacità di prendere bene la mira, sussisterà una responsabilità colposa per l’evento causato al terzo.

Nell’ipotesi di aberratio ictus monolesiva in legittima difesa putativa (il caso in cui Tizio supponendo erroneamente la legittima difesa nei confronti del soggetto che ritiene aggressore, reagisce e per aberratio ictus colpisce un terzo. Qui l’art. 59 comma 1° c.p. sarà applicabile per escludere la responsabilità colposa dell’evento; ed in ogni caso s’indagherà sulla esistenza di una colpa riguardo i due errori che hanno determinato la reazione del soggetto: il primo errore è dato dal-

l'inesatta rappresentazione della realtà, il quale se sussistente darà luogo ad una responsabilità colposa; mentre se non sussiste, s'indagherà sul secondo errore, l'inesatta esecuzione. Se anche questo secondo errore non è colposo, non resta che affermare la non punibilità dell'evento arrecato al terzo ex art. 45 c.p.

Nell'ipotesi, invece, di aberratio ictus pluri-lesiva in legittima difesa putativa, vale a dire il caso in cui Tizio colpisce Caio credendo erroneamente di agire ex art. 52 e, per aberratio, offende anche un terzo. Rispetto l'evento lesivo verso Caio non ci sarà responsabilità dolosa ex art. 59 comma 1 c.p. ma potrà esserci responsabilità a titolo di colpa ed identico discorso si applica si applica per il terzo: nei suoi confronti, infatti, non è applicabile una responsabilità dolosa perché l'offesa non è voluta, mentre può esservi una responsabilità colposa.

Mentre, nel caso in cui l'offesa ideata non è coperta dalla legittima difesa ed invece lo è l'offesa realizzata (Tizio vuole uccidere Caio e, per aberratio ictus, uccide Sempronio che lo sta aggredendo a sua insaputa): qui, il dolo di chi agisce è di offesa e non di difesa, ma l'offesa realizzata contro Sempronio è assistita da legittima difesa e non sarà applicabile l'art. 82 secondo comma c.p. perché non si è verificata una lesione ma un fatto non antiggiuridico e non sarà configurabile una responsabilità colposa riguardo l'errata rappresentazione della realtà, una volta accertata che la reazione nei confronti dell'aggressore è stata legittima ex art. 52 cp. Ciò non esclude la possibile responsabilità ex art. 55 c.p. per eccesso colposo. Nei confronti di Caio Tizio potrà rispondere di tentativo, se gli atti posti in essere abbiano integrato i requisiti dell'art. 56 c.p..

Nel caso in cui l'agredito ignori che nei confronti della vittima prescelta sia realmente assistita dalla presenza della legittima difesa e, per aberratio ictus, ponga in essere un'offesa a danno di un terzo non coperta dalla nostra causa di giustificazione (viene ferito un innocente da parte dell'agredito Tizio che, mentre spara a Caio preso di mira, che lo sta aggredendo a sua insaputa, sbaglia il tiro per qualche motivo). In tal caso, Tizio si rappresenta una offesa rilevante, ha il dolo dell'offesa e non si configura il fatto scriminato e realizza una lesione del terzo: si dovrebbe affermare che l'offesa ideata (cioè la lesione verso Caio) è coperta dalla scriminante (che opera indipendentemente dalla conoscenza effettiva dell'agente) e ricollegare gli effetti di ciò (ossia l'esclusione dell'antigiuridicità) anche

all'altra offesa, quella realizzata contro il terzo estraneo, ditalché tale finzione permetterebbe di escludere il dolo. Ma il ricorso all'art. 82 comma 1 c.p. non sembra possibile in quanto esso presuppone la stessa rilevanza giuridica delle offese, ossia che entrambi gli eventi siano antiggiuridici. Nel nostro caso, invece, l'offesa ideata sembra corrispondere ad una ipotesi di reato putativo ex art. 449 comma 1 c.p. e pertanto non è una offesa; mentre, l'evento contro il terzo, proprio perché fortuito e non voluto, non è offesa dolosa, ferma restando l'indagine su una eventuale colpa (applicazione o dell'art. 45 c.p. o dell'art. 55 c.p.). Si è anche detto (Mantovani), che in ipotesi del genere l'evento verso il terzo, sarebbe un fatto commesso a causa di forza maggiore, visto che solo avvenimenti esterni (un colpo di vento improvviso, un insetto) possono far verificare il fatto dannoso, che all'atto dell'azione si presentava una conseguenza del tutto inverosimile "secondo la migliore scienza ed esperienza del momento storico".

Non si condivide, alla luce di quanto esposto, la tesi del Mantovani, secondo il quale, in caso di accertamento di responsabilità colposa da parte dell'agredito nei confronti del terzo, il quale ha agito in stato di legittima difesa nei confronti dell'aggressore, sarà applicabile analogicamente il disposto dell'art. 82, ove richiama l'art. 60, poiché ricorre, e a fortiori, l'analogia ratio di disciplina e trattasi di analogia in bonam partem di norma, espressione del principio regolare di colpevolezza. Lo stesso vale per l'aberratio ictus nel soccorso difensivo. Come pure nel caso che il soccorritore impedisca l'offesa al soggetto soccorso, arrecandogli però un'altra offesa (es. spara all'assassino, ma ferisce o uccide anche quello). L'applicazione di detta analogia al caso del soccorso difensivo sembra corretta, ma non lo è altrettanto nel caso di aberratio ictus in stato di legittima difesa: l'art. 82 comma 1 c.p. presuppone la stessa rilevanza giuridica delle offese (cioè richiede che entrambi gli eventi siano antiggiuridici); inoltre, l'art. 82 comma 2° c.p. prevede – secondo la migliore dottrina (Pagliaro, Mantovani) – una responsabilità oggettiva, dato che la norma prescinde da ogni indagine sulla prevedibilità ed evitabilità della seconda offesa. Tuttavia, nel nostro caso, entra in gioco una causa di giustificazione, per cui non pare opportuno prescindere dall'indagine sull'esistenza di una eventuale componente colposa: se l'errore è incolpevole, non ci sarà alcuna forma di responsabilità ex art. 55 c.p., restando ovviamente esclusa a priori la responsabilità dolosa.

# OCCHIO ALLA GIURISPRUDENZA

Selezione di sentenze del Tribunale di Nola pubblicate su IUS SIT

[www.iussit.it](http://www.iussit.it)

A CURA DELL'AVV. PIETRO D'ANTO'

**AVVERTENZA:** Il testo dei provvedimenti (sentenze, ordinanze, decreti) non riveste carattere di ufficialità e non è in alcun modo sostitutivo della pubblicazione ufficiale cartacea. I nomi delle parti sono di fantasia. **N.B.:** Il Codice della Privacy (D.Lgs. N° 196 del 30/06/2003, G.U. n. 174 del 29/7/2003), artt. 51 e 52, prevede l'oscuramento dei nomi delle parti solo su loro espressa richiesta ("prima che sia definito il relativo grado di giudizio") con annotazione sull'originale del provvedimento.

## DENUNCIA DI NUOVA OPERA - ATTO EMULATIVO

È ATTO EMULATIVO LA COSTRUZIONE DI SOTTOTETTO NON ABITABILE  
CHE PROVOCA LA CHIUSURA DELL'UNICA FINESTRA-LUCE  
DI ALTRA COSTRUZIONE

## DENUNCIA DI NUOVA OPERA DOPO LA RIFORMA DEL C.P.C. VIOLAZIONE DELLE DISTANZE MINIME COSTRUZIONE SOTTOTETTO - ATTO EMULATIVO - RECLAMO

[Tribunale di Nola, decisioni emesse il (..) ottobre 2006 e dicembre 2006]

### TRIBUNALE DI NOLA

Proc. N. xxxx/2006 - Il Giudice Dr.ssa M. Casaregola, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del xx.xx. 2006, *Osserva quanto segue:*

Con ricorso depositato in data xx.x.2006 Tizio e Caia hanno chiesto all'intestata Giustizia di vietare la continuazione dei lavori di abbattimento, ricostruzione e sopraelevazione intrapresi da Sempronio nell'immobile sito in xxxxxx alla via xxxxxxxx, identificato in catasto al foglio x, p.lla xxx, perché in contrasto con la normativa vigente in materia di distanze tra i fabbricati e, per quanto concerne il sottotetto, anche perché compiuti a scopo emulativo. Detti lavori riguardano una struttura, già in lamiera e vetro, collocata sul lato anteriore del fabbricato, la costruzione di un sottotetto non abitabile (che, peraltro, comporterebbe la chiusura della finestra delle scale e delle luci del bagno e del corridoio posto al lato superiore) e alcuni balconi che limiterebbero la vista dalle finestre del fabbricato degli istanti pregiudicando gravemente l'ingresso di aria e luce. Con decreto emesso inaudita altera parte in data x.x.2006 è stata concessa la tutela richiesta, ritenendo sussistenti il fumus boni iuris sulla base della relazione tecnica e della documentazione fotografica allegate alla produzione degli istanti nonché il fondato timore di ritenere che la convocazione della controparte potesse pregiudicare l'attuazione del provvedimento, con l'imposizione di una cauzione di euro 5.000,00; contestualmente è stata fissata l'udienza del xx.x.2006 per la comparizione delle parti. Sempronio, costituendosi, ha contestato l'avversa pretesa deducendo: a) che il fabbricato oggetto dei lavori, costruito in assenza di concessione edilizia e successivamente condonato, è conforme alla normativa sulle distanze atteso una parte è costruita in aderenza al fabbricato dei ricorrenti e l'altra parte è posta ad una distanza di oltre tre metri dal confine, come prescrive l'art. 873 c.c.; b) che non deve essere osservata la distanza di dieci metri prevista dal P.R.G. atteso che il fabbricato era già ultimato alla data di approvazione di tale strumento urbanistico; c) che è stato usucapito il diritto di mantenere il fabbricato alla distanza in cui si trova; d) che alle ricostruzioni non si estendono le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni; e) che la scala a sbalzo non viola alcuna distanza legale non essendo computabile

a tale fine; t) che il balcone rappresenta solo la migliore sistemazione di uno sporto già esistente ed era stato progettato ad una distanza di m. 2,14, superiore a quella di m. 1,5 prevista dal P.R.G.; g) che la realizzazione del sottotetto non è stata progettata a fini emulativi, mirando ad evitare infiltrazioni, condensa, umidità nonché a formare una camera d'aria per garantire all'immobile sottostante una adeguata protezione termica, e comportava la chiusura di una sola finestra-Luce dei ricorrenti (probabilmente quella del bagno); h) che i lavori sono stati assentiti da D.I.A. prima e sono stati oggetto di permesso a costruire successivamente. Ha chiesto, pertanto, la revoca dell'ordine di sospensione, quanto meno per il sottotetto, e che i ricorrenti siano condannati a rendere conformi al dettato dell'art. 901 c.c. le luci aperte sul proprio fabbricato. Preliminarmente va ribadito che la domanda volta ad ottenere la condanna dei ricorrenti a rendere le luci esistenti lungo il muro perimetrale del fabbricato conformi al dettato dell'art. 901 c.c. non può essere esaminata in questa sede, non essendo stato dedotto il presupposto di qualsivoglia provvedimento cautelare; essa va proposta in un ordinario giudizio di cognizione. L'ordinanza depositata in data xx.x.2006 va, sul punto, interamente confermata. Nel merito dell'azione nunciatoria proposta, si osserva che non risulta contestata la legittimazione attiva e passiva; peraltro, quella dei ricorrenti risulta comprovata dagli atti di donazione e divisione per notar xxxx del xx.x.xxxx e dall'atto di vendita per notar xxxxx del xx.xx.xxxx, mentre quella del resistente emerge dall'atto di donazione e vendita per notar xxxxx del xx.x.xxxx e dalla denuncia di inizio attività presentata dallo stesso Sempronio in data x.x.xxxx, successiva integrazione del xx.xx.xxxx e variante del xx.x.xxxx; Ciò posto, va evidenziato che il resistente ha incentrato la propria difesa principalmente sulla considerazione che il fabbricato è stato ultimato prima del 2.5.1990, data di entrata in vigore del P.R.G. che impone la distanza di dieci metri tra le costruzioni, sicché per quanto concerne le parti non costruite in aderenza doveva rispettare la distanza di tre metri da quello dei resistenti. L'assunto è infondato atteso che già prima del 2.5.1990 il piano di fabbricazione approvato il x.x.xxxx prescriveva una distanza dal confine di dieci metri nel caso in cui la costruzione non fosse in aderenza. Né tanto meno il resistente ha provato che la fosse stata già costruita entro i primi mesi del 1986, Si da poter usucapire il diritto di mantenerla ad una distanza inferiore. Sul punto, si osserva che Mevia, indotta dallo stesso resistente, ha dichiarato sotto il vincolo del giuramento che detta struttura non esisteva nel 1986, anno del matrimonio del resistente, e il fabbricato era stato iniziato nel 1985 ed è stato completato un poco per volta. La circostanza che il resistente abbia avuto la concessione in sanatoria per gli abusi commessi non rileva in questa sede; invero, il condono edilizio opera nei rapporti tra l'autore della costruzione e la p.a. perseguendo l'effetto di conservare l'opera costruita abusivamente e di sottrarre l'autore della relativa violazione alle sanzioni a questa conseguenti, e non comporta una modifica della disciplina urbanistica né fa venire meno la contrarietà della costruzione alle norme che regolano i rapporti tra privati in materia di distanze nelle costruzioni. Allo stesso modo non rileva in questa sede la circostanza che per i lavori per cui è causa il resistente abbia presentato la D.I.A. e poi abbia ottenuto il permesso a costruire. Deve quindi confermarsi l'ordine di sospensione dei lavori che alla data del deposito del ricorso non erano stati terminati e risultavano iniziati da meno di un anno, avuto riguardo alla data di presentazione della d.i.a. Le spese del presente giudizio, liquidate d'ufficio nella misura indicata in dispositivo in mancanza di notula, seguono la soccombenza.

**P. Q. M.**

Visti gli artt. 1171 c.c., 669-sexies c.p.c.; accoglie il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordine di sospensione dei lavori di abbattimento, ricostruzione e sopraelevazione intrapresi da Sempronio nell'immobile sito in xxxxxxxx alla via xxxxx, identificato in catasto al foglio x, p.la xxx; condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.200,00 per diritti ed onorari ed euro 268,00 per spese, oltre rimborso di spese di c.t.u. (liquidate in euro 400,00 come da separato decreto), IV A e C P A come per legge. Si comunichi.

Nola, xx.10.2006

Il Giudice  
**Dott.ssa Maria Casaregola**

## RECLAMO

IL TRIBUNALE DI NOLA - 2<sup>a</sup> Sezione civile

nelle persone dei magistrati: Dr. Giuliano Perpetua Presidente – Dr. Ciro Caccaviello Giudice – Dr.ssa Rosanna De Rosa Giudice rel., riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

## ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n.xxxx/06 TRASempronio, rappresentato e difeso da..., in virtù di mandato a margine dell'atto di reclamo - reclamante - E Tizio e Caia, rappresentati e difesi dagli avv.ti..., in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione -reclamati-

*Motivi della decisione*

Con atto notificato in data xx.xx.06, Sempronio ha proposto reclamo avverso l'ordinanza emessa in accoglimento del ricorso ex art.1171 cc ( RG xxxx/06 ) presentato da Tizio e Caia: ordinanza del xx.xx.06 con la quale il GD, confermando quanto disposto con decreto inaudita altera parte in data x.x.06, ha ordinato “la sospensione dei lavori di abbattimento, ricostruzione e sopraelevazione intrapresi da Sempronio nell'immobile sito in xxxxx alla via xxxx, identificato in catasto al foglio x p.lla xxx” e condannato l'odierno reclamante al pagamento delle spese processuali. A sostegno del gravame il reclamante ha evidenziato, riportandosi sostanzialmente alle argomentazioni svolte nella prima fase del procedimento, l'assenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento, sul rilievo che: 1. la sopraelevazione - realizzata sulla parte dell'immobile edificata in aderenza - non è vietata dalla normativa sulle distanze legali prevista dagli strumenti urbanistici locali; 2. quanto alla parte del fabbricato che dista mt. 3 dall'immobile di proprietà dei reclamati, avrebbe acquisito per usucapione il diritto di mantenerla a distanza inferiore da quella prescritta essendo trascorsi oltre 20 anni dalla costruzione dell'immobile, realizzata secondo la sua prospettazione nell'anno 1985. Le riportate doglianze sono infondate. In primo luogo è emerso che l'immobile di proprietà Sempronio viola la normativa sulle distanze prevista dapprima dal piano di fabbricazione del x.x.xxxx e poi dal P.R.G. del 12.5.1990 del Comune di xxxxxxx, in quanto i suddetti strumenti urbanistici prevedono entrambi per la edificazione di immobili il rispetto della distanza minima dal confine di mt. 10 (quando non si tratti di costruzione in aderenza). Tale circostanza, documentalmente provata, è stata confermata dal ctu ing.xxxxxxxx, che ha testualmente riferito: “Con l'entrata in vigore del PRG la distanza nelle costruzioni è rimasta quella stabilita dal piano di fabbricazione del xxxx. Si poteva costruire in aderenza o ad una distanza di 10 mt. dal confine. “(cfr.udienza del xx.xx.2006). Peraltro la prospettazione di parte reclamante, che assume aver usucapito il diritto di mantenere l'immobile a distanza inferiore rispetto a quella prevista dalla richiamata normativa, appare resistita dalle risultanze dell'istruttoria svolta. I testi escussi hanno infatti escluso che la parte dell'immobile non costruita in aderenza, oggetto della violazione delle distanze legali, esistesse e fosse stata ultimata nell'anno 1986: in particolare la teste Mevia ha reso dichiarazioni dettagliate in merito (“Ricordo che il fabbricato è stato iniziato nel 1985; la struttura in lamiera e vetro non c'era quando il resistente si è sposato, cioè nel 1986”). Pertanto, tenuto anche conto degli aerofotogrammi versati in atti ed esaminati dal ctu, deve ritenersi che alla data della proposizione del ricorso ex art. 1171 cc (xxxx 2006) non era trascorso il tempo utile per l'usucapione del diritto di mantenere l'immobile a distanza inferiore in favore di Sempronio.Per quanto concerne la realizzazione della sopraelevazione,

non assume rilevanza il fatto che la stessa riguardi quella parte dell'immobile di proprietà Sempronio costruita in aderenza al fabbricato confinante. Invero osta alla continuazione dell'opera la circostanza, evincibile dalla documentazione fotografica prodotta, che attraverso la sopraelevazione il resistente finirebbe per chiudere l'unica finestra-luce del bagno dei ricorrenti, così arrecando loro grave ed irreparabile pregiudizio. Tanto premesso, il tribunale condivide le motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, ritenendo sussistenti, nel caso di specie, gli elementi qualificanti la tutela nunciatoria azionata. La denuncia di nuova opera, avendo carattere preventivo in quanto mira ad evitare un danno, può essere promossa, così per difendere il possesso come per difendere il diritto di proprietà od un qualsiasi altro diritto reale, quando la nuova opera da altri intrapresa, e dalla quale si ha ragione di temere che stia per derivare danno alla cosa che forma oggetto del diritto o del possesso del denunciante, non sia ancora terminata. Ed invero l'esigenza che l'opera non sia ultimata e che non sia decorso un anno dalla data di inizio dei lavori condiziona la proponibilità della domanda di provvedimenti provvisori ed urgenti nella fase preliminare del procedimento (cfr. Cass.sez. II, 14.4.1992 nr. 4531). L'azione de qua può essere proposta anche con riferimento ad opere, che pur se non immediatamente lesive, siano suscettibili di essere ritenute fonte di un futuro danno in forza dei caratteri obiettivi che esse potranno assumere se condotte a termine. Condizione dell'azione di nuova opera pertanto, non deve necessariamente identificarsi in un danno certo o già verificatosi, ma può anche riconoscersi nel ragionevole pericolo che il danno si verifichi in conseguenza della situazione determinatasi per effetto dell'opera portata a compimento. Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica espletata devono ritenersi sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per la concessione della tutela interdittale ai sensi dell'art. 1171 cc, posto che l'azione di nunciazione è finalizzata ad evitare che la prosecuzione dell'opera intrapresa, che si ha ragione di ritenere dannosa per il bene oggetto della proprietà o del possesso, si concreti in un danno effettivo. Ogni ulteriore rilievo deve ritenersi assorbito, attesa la sommarietà che contraddistingue il procedimento cautelare e tenuto conto degli specifici quesiti demandati al ctu, le cui conclusioni, pienamente condivisibili per la puntualità dei rilievi svolti portano a ritenere sussistente il periculum in mora. Dalle riportate considerazioni discende il rigetto del gravame proposto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali della presente fase.

**P. Q. M.**

Rigetta il reclamo. Compensa le spese processuali. Si comunichi. Così deciso in Nola il xx.12.06, in camera di consiglio.

Il Giudice relatore  
**Dr.ssa Rosanna De Rosa**

Il Presidente  
**Dr. Giuliano Perpetua**

RITO SOCIETARIO – MEMORIA DI REPLICA –  
ISTANZA FISSAZIONE UDIENZA – TERMINE

**IL MANCATO RICEVIMENTO DELLA MEMORIA DI REPLICA  
DA PARTE DEL CONVENUTO, AL MOMENTO DELLA NOTIFICA  
DELL'ISTANZA DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA,  
DECORSO IL TERMINE DI CUI ALL'ART. 8 CO. 1 D.LGS. 5/03,  
COMPORTE LA DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO**

*[Tribunale di Nola, Dr.ssa Ubalda Macrì, decisione del 13.03.07]..*

REPUBBLICA ITALIANA  
IL TRIBUNALE DI NOLA - Prima Sezione Civile.

Giudizio N. 978 Anno 2006 R.G.A.C. – Oggetto: Azione di responsabilità (omissis) Il Giudice relatore, Dr.ssa Ubalda Macrì, letti gli atti, - viste le difese espletate da ultimo all'udienza del 13 marzo 2007, - rilevato che la seconda memoria di replica inviata a mezzo fax in data 6 luglio 2006 dall'attore al convenuto non è stata da questi ricevuta (dove la richiesta tempestivamente formulata dal convenuto di inammissibilità dell'istanza di fissazione dell'udienza e di estinzione del giudizio), - ritenuto che la circostanza dedotta dall'attore, secondo cui il convenuto si sarebbe difeso nel merito dimostrando di conoscere la memoria dell'attore, non appare decisiva; ed invero, la difesa del convenuto richiama genericamente la memoria dell'attore che tuttavia ha potuto conoscere al momento del deposito, - rilevato, pertanto, che, a causa del mancato ricevimento della memoria di replica da parte del convenuto, al momento della notifica dell'istanza di fissazione dell'udienza, era decorso il termine di cui all'art. 8 co. 1 D.Lgs. 5/03, - considerato che la sanzione per tale inosservanza è quella espressamente prevista dall'art. 8 co. 4 D.Lgs. 5/03 e cioè l'estinzione del giudizio, rilevabile anche d'ufficio (qui, peraltro, vi è l'eccezione di parte), sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 13 marzo 2007.

43

**P. Q. M.**

Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate. Manda alla Cancelleria gli adempimenti consequenziali.

Nola, 13 marzo 2007

Il Giudice relatore  
**Dr.ssa Ubalda Macrì**

**SOCIETA' – IMPUGNATIVA DELIBERA DI REVOCA AMMINISTRATORE**

**Rito societario**

**REVOCA IMPLICITA DI CONSIGLIERE SENZA GIUSTA CAUSA  
ILLEGITTIMITA' - CORRISPETTIVO DELL'OPERA PRESTATATA  
MANCATO PREAVVISO – RISARCIMENTO DANNI.**

[Tribunale di Nola, Dr.ssa Rosamaria Venuta Presidente - Dr. Enrico Quaranta Giudice -  
Dr.ssa Ubalda Macrì Giudice relatore, sentenza del 25.10.06].

Nella Sentenza

>> ... l'amministratore è a tempo indeterminato. Pertanto, deve farsi riferimento alla disciplina dell'art. 1725 co. 2, secondo cui nel mandato a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa... E qui, il congruo preavviso non è stato dato...

>> ... L'attore ha, perciò, diritto al corrispettivo dell'attività prestata..., in percentuale agli stati di avanzamento... Ha diritto, altresì, al risarcimento del danno per il mancato preavviso... Sull'importo complessivo di... vanno calcolati gli interessi legali dal momento della domanda fino al soddisfo. Va rigettata la domanda relativa al riconoscimento della rivalutazione monetaria perché non è stata fornita prova del maggior danno.

44

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI NOLA - Prima Sezione Civile**

[Giudizio N. 824/2006 R.G.A.C.. Oggetto: impugnativa delibera di revoca amministratore] riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: Dr.ssa Rosamaria Venuta Presidente - Dr. Enrico Quaranta Giudice - Dr.ssa Ubalda Macrì Giudice relatore, ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

TRA Tizio, elettivamente domiciliato in San Gennaro Vesuviano, alla via ... 38 presso lo studio dell'avv. ... , unitamente all'avv. ... che lo rappresenta e difende in virtù di nomina e procura speciale a margine dell'atto di citazione - attore -

E Sempronia società consortile a responsabilità limitata, in persona dell'Amministratore unico, legale rappresentante pro tempore, D.P., elettivamente domiciliato in Sant'Anastasia, alla via ... , presso lo studio dell'avv. ... , unitamente all'avv. .... che lo rappresenta e difende in virtù di nomina e procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta - convenuta -.

*Svolgimento del processo e conclusioni delle parti*

Con atto di citazione notificato alla Società consortile a responsabilità limitata Sempronia in data 26 gennaio 2006, l'arch. Tizio chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare che la delibera adottata dalla convenuta in data 6 maggio 2005 conteneva una revoca implicita e di fatto della sua carica di amministratore a tempo indeterminato, disposta in assenza di giusta causa e di preavviso; di conseguenza, chiedeva il pagamento della parte di compenso maturata al momento della revoca, oltre al risarcimento dei danni da commisurarsi al mancato guadagno dell'intero compenso già deliberato in suo favore, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della revoca fino all'effettivo soddisfo. Eccepiva la Sempronia che il rapporto professionale con l'arch. Tizio doveva ricondursi nell'area del rapporto autonomo con conseguente esclusione del rito societario; che la delibera relativa alla determinazione ed attribuzione dei compensi agli amministratori, essendo essi commisurati agli stati di avanzamento dei lavori, era di fatto inoperativa per il

mancato avvio dell'appalto prima della cessazione della carica di consigliere di amministrazione; che, più precisamente, il compenso complessivo di Euro 150.000,00 avrebbe dovuto essere pagato in corrispondenza degli stati di avanzamento dell'appalto di Euro 1.871.995,70 stipulato il 18 gennaio 2001 con il Comune di Xxx ; che neanche al 6 novembre 2005 (sesto mese successivo alla fuoriuscita del Tizio dalla società) erano iniziati i lavori dell'appalto in oggetto; che, invece, i lavori eseguiti al maggio 2005 erano lavori diversi, propedeutici all'esecuzione dell'appalto, ordinati dal Comune di Xxx successivamente con contratto del 28 ottobre 2004; che Tizio non era stato revocato dall'incarico ma era decaduto a seguito della modifica dell'organo amministratore e della nomina di un amministratore unico; che, in ogni caso, ove si fosse ritenuto che la delibera del 6 maggio 2005 avesse determinato la revoca del Tizio, comunque la giusta causa era da ravvisarsi nella necessità di evitare l'ingresso di estranei nella società e di contenere i costi dell'organo amministrativo; che l'eventuale preavviso da ritenersi congruo, ai sensi dell'art. 1725 c.c., era inferiore ai sei mesi; concludeva, pertanto, chiedendo la trasformazione del rito ed il rigetto delle domande dell'attore. Concluso lo scambio di memorie e depositati tempestivamente i documenti, in data 18 maggio 2006, l'attore con istanza notificata alla Sempronina il 12 maggio 2006, chiedeva al Presidente del Tribunale la fissazione dell'udienza. Il Presidente designava, quindi, in data 19 maggio 2006, l'Istruttore che provvedeva a depositare il decreto di fissazione dell'udienza in data 5 giugno 2006. All'udienza del 4 ottobre 2006 la causa veniva rinviata al 25 ottobre per assenza del Relatore. Quindi, a tale ultima udienza, dato atto dell'assenza del legale rappresentante della convenuta e dell'inesistenza di trattative conciliative, la causa veniva discussa e riservata a sentenza con termine di giorni trenta per il deposito della motivazione. .

#### *Motivi della decisione*

Innanzitutto, va esaminata la questione di rito sollevata dalla convenuta, che ha eccepito che il presente giudizio non avrebbe dovuto essere trattato con il rito speciale societario rientrando il rapporto tra le parti, per cui è causa, nell'alveo dei rapporti professionali autonomi. L'eccezione è infondata. Ritiene il Collegio che il giudizio, avendo ad oggetto non le pretese economiche derivanti dall'esecuzione di prestazioni di lavoro, in un nesso di sinallagmaticità tra retribuzione ed attività lavorativa, bensì l'esame del contenuto di una delibera assembleare e delle motivazioni ad essa sottese, e dei suoi riflessi di contenuto patrimoniale sulla persona dell'attore, non può essere devoluto al giudice del lavoro, ma deve essere trattato dal giudice ordinario (Cass. 19 agosto 1998, n. 8214, in Giust. civ. Mass., 1998, 1735; sul punto anche Trib. Xxx, 21 maggio 2001, in *Le società*, 2001, 951; Trib. Milano, 3 novembre 1997, in *Corr. giur.*, 1998, 177; Cass. 19 settembre 1991, n. 9788, in *Foro it.*, 1992, I, 1, 1804). Il rito è quello societario di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, dal momento che la presente controversia inerisce a rapporti societari di cui alla lett. a) dell'art. 1. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. Questa la dinamica dei fatti, pacifica tra le parti e comunque ampiamente documentata. Nella seduta del 29 aprile 2005, il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2004 e delibera di convocare l'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 2479 bis c.c., per il 6 maggio successivo per prendere atto delle dimissioni del consigliere Mevio e procedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo. Il 6 maggio, l'assemblea, regolarmente costituita con la totalità dei soci, Mevio Costruzioni S.p.A., titolare dell'80% del capitale sociale e D.G. Costruzioni S.p.A., titolare del 20% del capitale sociale, delibera di prendere atto delle dimissioni del consigliere Mevio e di modificare l'organo amministrativo da collegiale (all'atto costitutivo era composto da D.P., Mevio S., Tizio) in monocratico per evitare l'ingresso di estranei nella compagine sociale e per ridurre i costi. Pertanto, viene nominato come amministratore unico D.P. Orbene, tali eventi si sono verificati in spregio degli artt. 38 e 39 dello statuto della convenuta: Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi ammini-

stratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci. I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza degli amministratori, si intenderanno decaduti dalla carica tutti gli amministratori con effetto dall'accettazione dei nuovi amministratori. Com'è evidente, la clausola simul stabunt simul cadunt diviene operativa a seguito della mancanza della maggioranza degli amministratori e non, come nel caso che qui ci occupa, di un solo amministratore. L'assemblea dei soci avrebbe dovuto limitarsi alla sostituzione dell'amministratore mancante nel rispetto della forma amministrativa originariamente prevista e cioè nel rispetto di un organo collegiale composto da tre consiglieri di amministrazione. Avendo proceduto alla modifica dell'organo amministrativo, ha determinato una revoca implicita o di fatto del consigliere Tizio (sulle ipotesi di revoca implicita o di fatto si vedano, tra le più recenti, Trib. Milano, 12 agosto 2003, in *Le società*, 2004, 333; Trib. Milano, 10 maggio 2001 in *Giur. it.*, 2001, 2329). Tale revoca è illegittima, perché priva di giusta causa. Le motivazioni enunciate nella delibera del 6 maggio 2005 dall'assemblea dei soci, ad avviso del Collegio, non integrano giuste cause di revoca di un amministratore, ed anzi appaiono alquanto pretestuose. Come noto, si considerano integranti una giusta causa, oltre i comportamenti contrari alla legge e all'atto costitutivo della società, le circostanze oggettive configuranti la violazione di un dovere di lealtà, fedeltà e correttezza esigibili in tutti i rapporti di gestione di affari altrui, poiché tali condizioni operano in modo tale da ostacolare la funzione economico-giuridica del rapporto amministratore-società ed impediscono a quest'ultima di realizzare gli interessi per cui è sorta (ex plurimis, Cass. 7 settembre 1999, n. 9482, in *Le società*, 1999, 1447; e poi per esteso 2000, 436; Cass. 21 novembre 1998, n. 11801, in *Giust. civ. Mass.*, 1998, 2417, Cass. 22 giugno 1985, n. 3768, in *Foro it.*, 1986, I, 1364; Cass. 22 giugno 1985, n. 3768, in *Giust. civ. Mass.*, 1985, fasc. 6; Trib. Milano 15 novembre 1999, in *Giur. it.*, 2000, 991; Trib. Torino 21 maggio 1996, in *Le società*, 1996, 1317). Orbene, la necessità di evitare l'ingresso di estranei nel Consiglio d'amministrazione è incongrua, perché se per "estranei" devono intendersi i non soci, tale era anche lo stesso Tizio al momento della costituzione della società; in ogni caso trattasi di società di capitali dove l'elemento personalistico ha scarso rilievo. L'esigenza di contenimento dei costi, poi, è inspiegabile alla luce del nuovo appalto stipulato il 28 ottobre 2004 con il Comune di Xxx per Euro 576.114,32 oltre I.V.A., aggiuntivo rispetto a quello originario del 18 gennaio 2001 con il Comune di Xxx per Euro 1.871.995,70, oltre I.V.A.. Peraltro, è da notarsi che la società consortile a responsabilità limitata Parco della Sempronina è stata costituita il 7 aprile 2004 e che la delibera relativa alla determinazione ed attribuzione dei compensi è del 28 giugno 2004. A tale data vi era la necessità di conferire maggiore snellezza per la concreta esecuzione dei lavori affidati in appalto nell'importo complessivo di 3.008.000 [non è specificato se lire o euro] e perciò venivano fissati i compensi di • 150.000,00 per il D. e il Tizio e di • 10.000,00 per il Mevio. Ebbene tale concretezza per l'esecuzione dei lavori era stata sicuramente già impressa perché dopo soli quattro mesi veniva stipulato tra il Consorzio e il Comune di Xxx un nuovo contratto per lavori di bonifica del sito ove si sarebbe dovuto edificare. La convenuta aveva, quindi, per un verso, concluso un nuovo contratto, per altro verso, aveva ragionevoli prospettive di portare ad esecuzione il primo contratto e di incassare il relativo corrispettivo. La convenuta rileva in una memoria di replica che la delibera del 6 maggio 2005 non è stata impugnata. In realtà, l'attore proprio con il presente giudizio mette in discussione quella delibera e pretende il riconoscimento patrimoniale conseguenziale articolato in due voci, nel corrispettivo dell'opera prestata al momento della revoca e nel risarcimento del danno per l'illegittimità della stessa. La convenuta sul punto non eccepisce prescrizioni o decadenze e si limita alle difese sopra riportate. Per fondare il diritto risarcitorio dell'attore non basta, però, l'assenza di giusta causa, ai sensi dell'art. 2383 c.c., perché nel caso che qui ci occupa l'amministratore è a tempo indeterminato. Pertanto, deve farsi riferimento alla disciplina dell'art. 1725 co. 2, secondo cui nel mandato a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia

dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa (Cass. 7 settembre 1999, n. 9482, cit.; Trib. Milano, 10 maggio 2001, cit.). E qui, il congruo preavviso non è stato dato perché della revoca dell'arch. Tizio si è avuto obiettivamente contezza solo all'assemblea del 6 maggio 2005. Considerato che il Tizio aveva assunto la carica di amministratore a tempo indeterminato poco più di un anno prima della costituzione della società, valutato il ragionevole affidamento sulla continuazione della sua attività almeno fino al completamento degli appalti in corso, appare congruo un preavviso di sei mesi. Quanto alle voci di credito, senz'altro deve riconoscersi all'attore il compenso maturato al momento della revoca e non percepito. La convenuta eccepisce che non era stato dato inizio all'esecuzione dell'appalto che costituiva il presupposto del compenso. Tale eccezione è infondata. In realtà, nella deliberazione relativa alla determinazione del compenso si fa riferimento ad un appalto non meglio identificato con il Comune di Xxx (si indica solo l'importo dei lavori in 3.008.000, non si sa se lire o euro, che comunque non corrisponde all'importo indicato nel contratto del 2001, ma corrisponde approssimativamente all'importo di Euro 3.008.190,64 indicato nel quadro economico dei lavori del parco della Sempronina che comprende Euro 1.871.995,70 per lavori parco, Euro 560.080,62 per lavori tracciato nuova strada, Euro 552.686,96, per opere propedeutiche, Euro 23.427,36 per realizzazione cabina Enel di cui già alla proposta di deliberazione degli inizi di giugno 2004 ed alla successiva deliberazione di Giunta comunale del 9 luglio 2004), e si giustifica l'attribuzione patrimoniale per i poteri operativi - sottoscrizione di tutti gli atti eventuali e consecutivi per la realizzazione delle opere, quali verbali di consegna dei lavori, sospensioni, riprese e ultimazioni, firma di atti di contabilità e collaudo, fissazione di nuovi prezzi, compimento di ogni atto necessario al buon esito dei lavori, sottoscrizione di dichiarazioni, patti, clausole e condizioni ritenute utili e opportune - necessari ad imprimere maggiore snellezza per la concreta esecuzione dei lavori affidati in appalto. Non è dubbio che i lavori eseguiti in virtù del contratto del 28 ottobre 2004 sono strettamente connessi a quelli di cui al contratto del gennaio 2001, perché a questi propedeutici e rientrano nei compiti degli amministratori che giustificano la retribuzione deliberata. Peraltro, è altamente probabile che di essi si sia tenuto conto anche al momento della delibera del consiglio d'amministrazione relativa alla determinazione dei compensi per i motivi sopra esposti. L'attore ha, perciò, diritto al corrispettivo dell'attività prestata che ha calcolato in Euro 32.676,75, in percentuale agli stati di avanzamento che egli asserisce gli siano stati pagati, circostanza, questa, non smentita dalla convenuta. Ha diritto, altresì, al risarcimento del danno per il mancato preavviso che può stimarsi, come richiesto, in Euro 58.661,50, pari alla differenza percentuale su sei mesi del proprio compenso (Euro 150.000,00 - Euro 32.676,75):  $12 = 9.776,94 \times 6 = 58.661,62$ ). Sull'importo complessivo di • 91.338,38 vanno calcolati gli interessi legali dal momento della domanda fino al soddisfo. Va rigettata la domanda relativa al riconoscimento della rivalutazione monetaria perché non è stata fornita prova del maggior danno. Le spese si liquidano, in mancanza di nota specifica, alla stregua delle risultanze di causa, come da dispositivo.

### **P. Q. M.**

definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Tizio, atto di citazione notificato alla Sempronina società consortile a responsabilità limitata, in persona dell'Amministratore unico, legale rappresentante pro tempore, D.P., in data 26 gennaio 2006, così provvede: a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento a favore dell'attore di Euro 91.338,38 oltre interessi legali dal momento della domanda fino al soddisfo; b) Condanna la convenuta alla refusione delle spese processuali che si liquidano in Euro 3.348,00, di cui 348,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a.

Così deciso in Nola, il 25 ottobre 2006

Il Giudice estensore  
**Dr.ssa Ubalda Macrì**

Il Presidente  
**Dr.ssa Rosamaria Venuta**

# Il panorama giurisprudenziale del Tribunale di Nola nel settore penale

DI  
ANGELO PIGNATELLI  
AVVOCATO

## **DELITTO DI USO DI ATTO FALSO E RICETTAZIONE NEL CASO IN CUI UN SOGGETTO VENGA RITROVATO IN POSSESSO DI POLIZZA E CONTRASSEGNO ASSICURATIVO FALSO**

RICETTAZIONE – FALSO: rinvenimento di contrassegno e polizza di assicurazione risultati falsi sia nel modello che nel contenuto – configurabilità sia del reato di uso di atto falso (nel momento in cui i documenti falsi sono stati consegnati all'imputato) sia del delitto di ricettazione (nel momento in cui quest'ultimo li ha ricevuti).

[Tribunale di Nola, Giudice Monocratico Dr.ssa Bilosi, sentenza del 23.01.07 depositata il 23.02.07]

48

## **LO STATO DI NECESSITÀ ESCLUDE LA COLPEVOLEZZA IN CASO DI ARBITRARIA OCCUPAZIONE DI ALLOGGIO POPOLARE**

[Tribunale di Paola Sezione distaccata di Scalea, G.M. Dr.ssa Ilaria De Magistris, sentenza del 25.05.2007 dep. 11.09.2007]

**Scriminante dello stato di necessità:** presupposti

**a)** Una situazione di pericolo che deve consistere nella minaccia di un danno alla persona, cioè ad un diritto non patrimoniale, ma personale;

**b)** necessità di salvarsi e/o impossibilità di salvare il bene in pericolo con una condotta alternativa avente analoga idoneità in concreto.

**L'onere di allegazione** della causa di giustificazione incombe sull'imputato, che deve dimostrare l'impossibilità assoluta di evitare il danno grave mediante la sussistenza di altra concreta possibilità. (Nella specie, il Giudice ha ritenuto provato lo stato di necessità da parte dell'imputato, sulla scorta della inidoneità del servizio igienico collocato in un fabbricato pericolante e lesionato nelle strutture murarie (oggetto di precedente ordinanza di demolizione) e nella impossibilità di abitare un ulteriore immobile della genitrice per insufficienza di superficie necessaria in relazione al suo nucleo familiare.

## **LA SOSTITUZIONE DELLE TARGHE AD UN VEICOLO RISULTATO RUBATO CON TARGHE APPARTENENTI AD ALTRO VEICOLO NON INTEGRA IL DELITTO DI RICICLAGGIO MA QUELLO DI RICETTAZIONE**

[Tribunale di Nola coll. D), Presidente Nappo, Giudice Alatere Dr.ssa Tamara De Amicis e Giudice Est. Dott.ssa Bottillo, sentenza del 03.04.07]

### *Nota*

La decisione in esame si caratterizza per aver puntualizzato in diritto le precise differenze ontologiche dei due delitti sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, così pervenendo, nella fattispecie in esame, coerentemente ad una soluzione assolutoria per il più grave delitto di riciclaggio.

In particolare osservava il Giudicante che il reato di cui all'art. 648 bis c.p., nella nuova formulazione introdotta dall'art.23 Legge 19/03/1990 nr.55, sanziona la condotta di chi sostituisce o trasferisce denaro o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero, con formulazione di chiusura, pone in essere condotte atte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita.

0Alla stregua dell'attuale formulazione delle norme incriminatrici, l'interpretazione giurisprudenziale consolidata ritiene pertanto sussistente il reato di cui all'art.648 bis c.p. nell'ipotesi in cui l'agente, ricevuta un'autovettura di provenienza delittuosa, vi apponga, allo scopo di ostacolare l'accertamento di tale provenienza, targhe di pertinenza di altro veicolo o compia altre simili operazioni tese ad impedire il riconoscimento o l'identificazione del veicolo (cfr. tra le altre *Cass. pen. sez. IV° 2/06/2000, nr. 6534; Cass. pen. sez. I 21/06/1997 nr. 3373*).

Per configurare il delitto di cui all'art.648 c.p. è necessario che l'agente acquisti o comunque riceva cose di provenienza delittuosa al fine di trarne profitto. Pertanto, elemento essenziale del reato sotto il profilo materiale è l'acquisto del possesso di cose di illecita provenienza (delitto presupposto), mentre, sotto il profilo dell'elemento psicologico, è necessario che l'agente sia consapevole della provenienza delittuosa del bene in suo possesso.

A tal fine il giudice di merito è tenuto ad indagare se, date le particolari modalità del fatto, l'agente poteva, allorchè ricevette, acquistò od occultò il bene, aver raggiunto la certezza della sua illecita provenienza e, dunque, dell'antiorità di un reato commesso da altri, ciò che il giudice desumerà da elementi gravi, univoci e concordanti raggiungendo la prova certa del dolo diretto anche per distinguere la fattispecie da quella di cui all'art.712 c.p. (incauto acquisto).

### *Massima*

**RICICLAGGIO:** condotta materiale: la norma sanziona la condotta di chi sostituisce o trasferisce denaro o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero, con formulazione di chiusura, pone in essere condotte atte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita; elemento soggettivo: il reato di cui all'art.648 bis c.p. richiede rispetto alla finalità prevista dal delitto di ricettazione un quid pluris costituito dalla finalità specifica di ostacolare l'identificazione del bene di illecita provenienza e di far perdere le tracce di tale origine delittuosa. Esclusione del delitto di riciclaggio non essendo stato l'imputato sorpreso nell'attività di smontaggio della targa, nè risultando altri elementi fattuali tali da dimostrare univocamente che la sostituzione della targa sia un'operazione imputabile direttamente all'imputato.

**MORTE DI PAZIENTE PER CADUTA DA BARELLA PRIVA DI SISTEMI DI PROTEZIONE, GIUNTO IN PRONTO SOCCORSO IN STATO DI AGITAZIONE PSICOMOTORIA CONNESSA ALL'ABUSO DI ALCOOL: INSUSSISTENZA DELLA RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE PARAMEDICO ADDETTO ALLA VIGILANZA ESSENDO LA CADUTA UN EVENTO ECCEZIONALE, ANOMALO ED IMPREVEDIBILE. OMISSIONE DA ATTRIBUIRE AL SOLO MEDICO DI TURNO.**

[Tribunale Penale di Nola, Giudice Monocratico, Dr.ssa Diana Bottillo, sentenza del 7.5.07, e depositata il 7.7.07]

### *Omicidio colposo*

Responsabilità del sanitario per colpa professionale - accertamento della responsabilità colposa fondato sulla verifica della prevedibilità ed evitabilità dell'evento lesivo, con riferimento alla colpa professionale o specifica connessa a talune attività intrinsecamente ad alto rischio – sussistenza della responsabilità colposa nel caso in cui sia oltrepassato il limite del rischio consentito e tollerato dal sistema, ovvero nelle ipotesi di inosservanza delle regole di condotta cristallizzate nelle specifiche *leges artis* e codificate sulla base della miglior esperienza nel settore, regole che già individuano e

contengono in sé il giudizio di prevedibilità ed evitabilità dei rischi e pericoli espresso in base alla miglior arte ed esperienza scientifica del settore – responsabilità dell'agente per colpa dei soli danni prevedibili e prevenibili con l'osservanza delle regole tecniche, non invece di quelli prevedibili ma verificatisi nonostante la fedele osservanza della norma di cautela.

***Nesso di causalità***

Necessaria verifica sia del comportamento omissivo o commissivo quale causa della produzione dell'evento lesivo, sia che la regola di cautela non osservata fosse predeterminata proprio ad evitare quello specifico evento lesivo verificatosi in concreto.

***Responsabilità del personale sanitario***

Sussistenza di differenziazione dei ruoli e delle funzioni attribuite a ciascuno dalla normativa vigente – attribuzione al primario o il suo facente funzioni, ovvero al personale medico di turno delle scelte operative terapeutiche e diagnostiche del caso concreto, competendo a tali soggetti le funzioni di indirizzo, direzione e verifica dell'attività diagnostica e terapeutica – competenza del personale paramedico in merito ai soli compiti di natura esecutiva e di ausilio al medico nelle prestazioni sanitarie: esonero per gli stessi da adottare scelte terapeutiche ovvero da formulare diagnosi o infine da assumere decisioni che implicano valutazioni di tipo medico.

**Predisposizione presso il presidio ospedaliero delle barelle dotate di dispositivi di sicurezza:** competenza ed obbligo demandata a chi, all'interno della struttura sanitaria (amministratore delegato, direttore sanitario etc.), riveste per legge la posizione di "garante" della sicurezza ed è tenuto non solo a predisporre ed attuare tutti i sistemi ed i mezzi idonei ad evitare il verificarsi di eventi dannosi ma altresì a dare direttive e vigilare sulla puntuale osservanza delle norme prudenziali di sicurezza – competenza non rientrante tra quelle attribuite al personale paramedico.

50

**Condotta consistita nel non aver adottato sistemi di cautela specifici e mirati atti a prevenire la caduta dalla barella del paziente giunto in pronto soccorso in stato di agitazione per ubriachezza:** omissione da attribuire al medico di turno il quale, a sua volta, avrebbe dovuto impartire direttive agli ausiliari ed assistenti - eventuale responsabilità degli infermieri professionali solo per la mancata esecuzione delle direttive impartite dal medico di vigilanza sul paziente e per la mancata segnalazione al sanitario di turno della presenza di uno stato sospetto e perdurante di agitazione psicomotoria per cui si rendeva necessaria l'adozione di cautele specifiche al fine di evitare la caduta dalla barella – configurabilità di una posizione di garanzia del personale medico e paramedico nei confronti dei pazienti rispetto ai quali hanno l'obbligo di tutelarne la salute in forza dei principi di solidarietà costituzionali ex art.2 e 32 Cost. senza che sia possibile ricorrere al principio dell'affidamento o della delega a terzi.

**Morte di paziente causata dalla caduta da barella:** esclusione di responsabilità colposa dei sanitari addetti alla vigilanza dei pazienti ricoverati in Pronto Soccorso, essendo la caduta un evento anomalo, eccezionale e del tutto imprevedibile.

\* \* \*

**SEZIONE LEGGI PENALI SPECIALI**

***Rifiuto di prestare servizio di leva***

Abolizione del reato ex art. 14 co. 2 L. n. 230/98 - esclusione della punibilità per fatti commessi prima della abrogazione anche se trattasi di servizio civile essendo stata operata dal legislatore una espressa equiparazione dei due servizi (civile e militare), sia per l'aspetto sostanziale che per quello sanzionatorio.

## In Cucina con gli Avvocati

INTERVISTA A CURA DI  
GENNARO MAIONE  
AVVOCATO

**Presidente, sulla brochure leggiamo: “è un’idea dell’avv. Ciro Polliere”. Ci racconta come le è venuta in mente questa idea?**

Era una giornata uggiosa di ottobre, la notizia circolava freneticamente per le aule di Tribunale, finanche alcuni magistrati chiedevano incuriositi.

Sono passati circa due anni da quando, quasi per scherzo, abbiamo organizzato la prima gara culinaria riservata esclusivamente agli Avvocati.

Pensai bene di invitare alla manifestazione qualche personaggio del mondo della cucina e del vino, per conferire alla stessa un tocco di “saggezza”.

Fu un Collega a presentarmi il dott. Angelo Petillo, Presidente della condotta Agro - Nolana

di Slow Food a cui assegnai la presidenza della commissione giudicatrice della gara - cd GIURIA -.

I Colleghi facinorosi che, dimessa la toga, si diedero battaglia ai fornelli erano tutti emozionati, finanche il vincitore, Avv. Camillo Alfano, uno chef di indiscussa creatività.

Ricordo, nella cucina del Victoria club, rinomato ristorante di Somma Vesuviana, i frenetici ritmi con cui i candidati, coadiuvati dai loro assistenti, si accingevano a realizzare delle vere e proprie opere d’arte.

All’indomani della gara, e per diverse settimane ancora, la magia, i profumi tipici, l’entusiasmo, gli scroscianti applausi degli ospiti, risuonavano per le aule di Tribunale, insieme ai numerosi complimenti per l’organizzazione.

Proprio allora avvertii l’esigenza di dare seguito a questa iniziativa, riproponendo l’evento l’anno successivo: un’ulteriore successo!!!!!!

### **Perché avete costituito un’Associazione?**

C’è un trend indiscutibile tra gli avvocati: la crescente alleanza tra la buona cucina e l’esercizio della professione forense.

Il piacere della tavola, la ricerca dei locali dove si mangia bene, e dove anche il conto ha una dimensione equa, sono sempre al centro di conversazioni da “corridoio”, negli intervalli di udienze o in coda all’Ufficio notifiche.

La crescente voglia di “trattorie”, la natura estroversa, il gusto per la chiacchiera gridata e per la presa in giro pungente ma benevola del Collega, ci ha suggerito l’idea di costituire una vera e propria Associazione, il cui scopo è quello di attuare una libera iniziativa associativa, ricreativa, tra gli Avvocati ed i praticanti Av-



vocati, promuovendo tra la classe forense, con l'esempio dell'individuale e collettiva operosità e rettitudine, la diffusione e l'affermazione dell'arte culinaria, il piacere per il gusto del cibo e del vino.

### **Quali sono gli scopi sociali ?**

Il nostro intento è quello di realizzare la sincera colleganza, la reciproca stima, il senso di amicizia e di solidarietà nonché il vicendevole appoggio per il raggiungimento del più elevato livello di efficienza culinaria, singola e collettiva.

A ciò aggiungasi, che l'associazione si impegna a dibattere argomenti di interesse culinario e discutere di problemi che abbiano un qualunque rapporto con la cucina nelle sue molteplici affermazioni, prospettando, agli organi preposti e alla cittadinanza le esigenze di ristorazione in ordine a problemi connessi all'esercizio commerciale dell'arte culinaria; a promuovere indagini conoscitive e sollecitare incontri, studi e ricerche di mercato su prodotti e/o esercizi commerciali di ristorazione, anche attraverso canali di internet; a pubblicare, periodicamente, bollettini o notiziari, curando, altresì, con ogni mezzo, l'informazione sull'attività svolta; a promuovere incontri con gli operatori del settore della ristorazione, dell'ospitalità e del consumo fuori casa; infine ad organizzare manifestazioni e gare culinarie.

### **Come è organizzata l'associazione?**

Abbiamo una sede legale, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola, ed una sede operativa a Somma Vesuviana presso lo studio legale ICS Project Integrate Consulting System, la cui titolare Avv. Daniela Galluccio, socio fondatore, ricopre la carica di segretaria dell'Associazione. Fa' altresì, parte del Consiglio di Amministrazione l'avv. Bartolomeo

D'Alessandro a cui è stata assegnata la carica di Vice Presidente.

### **Avete un sito in internet?**

Per il raggiungimento di tali fini, atteso i numerosi iscritti dislocati su tutto il territorio nazionale, l'Associazione si è affidata ad un'agenzia di web designer, precisamente la Creative Agency ([www.creativeagency.it](http://www.creativeagency.it)), il cui product manager sig. D'Avino Gennaro ha realizzato un meraviglioso portale **al servizio degli Avvocati** che hanno la vocazione per la cucina e per tutto quello che è ristorazione, con numerosissime rubriche che trattano di gusti, vini, sensazioni, provocazioni, arte, emozioni, tutto rigorosamente attinente al mondo culinario

[www.incucina-congliavvocati.it](http://www.incucina-congliavvocati.it)

### **Quale è stato il vostro ultimo evento e quale sarà il prossimo?**

Nel mese di giugno abbiamo organizzato una cena di gala presso il ristorante Rose Rosse di Somma Vesuviana, sito all'interno del parco nazionale del Vesuvio dove, tra magiche note musicali, un raffinato ambiente ed un suggestivo scenario hanno reso la serata unica.

Ospiti della serata quattro tra gli chef più insigniti della Campania, (Rocco Iannone del *Pappacarbone*, Paolo Barrale del *Marennà*, Francesco Sposito di *Taverna Estia* e Michele De Leo di *Taverna 18*) con una raffinata degustazione di chocolat e patisseries interpretati dal Maestro Pasquale Marigliano, membro dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani che ci ha regalato coreografie gastronomiche di elevata appetenza e raffinatezza.

Il nostro prossimo evento sarà la consueta e ambita gara gastronomica tra avvocati che si terrà nel mese di novembre, il cui esito verrà reso noto nel numero di dicembre.



## Rassegna di norme deontologiche

(estratto dalla "Rassegna Forense", rivista trimestrale del C.N.F.,  
n. 3 luglio-settembre 2006 - n. 4 ottobre-dicembre 2006)

A CURA DI  
SALVATORE ESPOSITO E FRANCESCO FRANZESE

### **Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richiesta di compensi eccessivi e sproporzionati all'attività svolta – Illecito deontologico.**

*Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che chieda compensi eccessivi e sproporzionati all'attività svolta, maggiorati peraltro, in senso di rivalsa, a seguito delle legittime richieste da parte del cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura).*

17 GENNAIO 2005, n. 5 - Pres. ALPA - Rel. ITALIA - P.M. IANNELLI (conf.) - Ric. avv. S.P.

### **Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Reazione ad un fatto scorretto altrui – Illecito deontologico – Scriminante ex art. 599 c.p. – Inapplicabilità.**

*Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, in scritti difensivi, usi espressioni offensive nei confronti del collega, a nulla rilevando ai fini della responsabilità disciplinare, che tale comportamento sia stato posto in essere a seguito della eventuale provocazione altrui; infatti, in materia deontologica non si applica la esimente prevista dall'articolo 599 c.p. e la provocazione può essere considerata solo come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell'avvertimento).*

17 GENNAIO 2005, n. 8 - Pres. ALPA - rel. DANOVÌ - P.M. MACCARONE (diff.) - Ric. avv. F.S. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 14 ottobre 2003).

### **Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Doveri di probità – Partecipazione alla gestione del patrimonio di mafiosi – Contributo attivo alla realizzazione degli scopi di una associazione di tipo mafioso – Illecito deontologico.**

*Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, pur senza farne parte, contribuisca concretamente al rafforzamento ed alla realizzazione degli scopi di una organizzazione di tipo mafioso diventando latore di messaggi criptati provenienti dalle carceri e contribuendo in maniera fattiva alla gestione del patrimonio mafioso abusando e strumentalizzando la propria funzione difensiva. (Nella specie è stata confermata la sanzione della radiazione).*

17 GENNAIO 2005, n. 9 - Pres. ALPA - Rel. BIANCHI - P.M. CIAMPOLI (conf.) - Ric. avv. D.M.S.

### **Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Rapporti con la controparte – Doveri di segretezza e riservatezza – Missiva di risposta a collega inviata a mezzo fax – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.**

*Non configura una ipotesi di violazione del dovere di segretezza e riservatezza l'invio di una missiva a mezzo fax nello studio professionale del collega destinatario, essendo il fax, un*

*mezzo tecnico per la comunicazione di notizie riconosciuto legittimo e adeguato. (Nella specie è stato assolto dall'addebito di aver violato il dovere di segretezza e riservatezza l'avvocato che aveva inviato alla controparte, presso il fax dello studio professionale di cui la stessa era titolare, una lettera contenente notizie di carattere personale. La sanzione della censura è stata pertanto sostituita con quella dell'avvertimento, considerando che era rimasta accertata la responsabilità su un capo di incolpazione per il quale peraltro non era stato proposto il ricorso).*

31 GENNAIO 2005, n. 25 - Pres. f.f. CRICRÌ - Rel. GRIMALDI - P.M. MACCARONE (parz. diff.) - Ric. avv. L.L.

**Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme – Omesso svolgimento di attività – Richiesta di compensi eccessivi – Illecito deontologico.**

*Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità l'avvocato che trattenga somme di spettanza del cliente, richieda il pagamento di competenza non previste nel tariffario forense e ometta di svolgere il mandato ricevuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione dall'albo).*

21 FEBBRAIO 2005, n. 30 - Pres. ALPA - rel. VERMIGLIO – P.M. MACCARONE (conf.) - Ric. avv. P.H.

**Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la controparte – Accanimento giudiziale – Molteplicità di decreti ingiuntivi relativi a crediti omogenei – Illecito deontologico.**

*Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del divieto di accanimento giudiziale, l'avvocato che, al fine di procurarsi compensi eccessivi e ingiusti, nei rapporti con la controparte ponga in essere molteplici azioni esecutive (decreti ingiuntivi), per ottenere il pagamento di crediti omogenei. Non avendo peraltro alcuna rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare la giustificazione di aver agito per aderire a specifiche disposizioni del cliente, poiché il professionista compie con la sua attività opera di giustizia e non può consentire azioni vessatorie che non siano strettamente e tecnicamente dipendenti da precise necessità processuali. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura).*

21 FEBBRAIO 2005, n. 34 - Pres. ALPA - rel. VERMIGLIO – P.M. MACCARONE (conf.) - Ric. avv. P.H.

**Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Processo penale – Autodifesa – Utilizzo di informazioni assunte in occasione di precedenti mandati – Illecito deontologico.**

*Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, in un provvedimento penale, contravvenendo al disposto normativo e al parere dell'ordine, ponga in essere attività di autodifesa sollecitando dichiarazioni nelle forme previste dal codice di procedura penale volte a costituire prove in proprio favore e utilizzando informazioni assunte in occasione di precedenti mandati espletati per conto degli attuali suoi contendenti. (Nella specie, anche in considerazione della buona fede del professionista, la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell'avvertimento).*

21 MARZO 2005, n. 47 - Pres. ALPA - Rel. MIRIGLIANI - P.M. CIAMPOLI (conf.) - Ric. avv. C.C.

**Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità e decoro – Praticante avvocato – Attività senza titolo – Utilizzo di titolo di avvocato – Illecito deontologico.**

*Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il praticante avvocato che utilizzi biglietti da visita con il titolo di avvocato; infatti la qualifica di praticante abilitato non consente l'utilizzo del titolo di avvocato negli atti di causa e nella carta intestata come pure non consente l'indicazione dello studio come "studio legale". (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due).*

21 MARZO 2005, n. 52 - Pres. f.f. CRICRÌ - Rel. DANOVÌ - P.M. IANNELLI (conf.) - Ric. dott.ssa L.M.D.A.

**Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Doveri di colleganza – Espressioni forti verso il collega di controparte per rendere edotto il C.d.O. delle anomalie verificatesi in un procedimento – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.**

*Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto, che non viola il dovere di probità e colleganza a cui ciascun professionista è tenuto, l'avvocato che usi espressioni forti per rendere edotto il consiglio dell'ordine delle gravi anomalie presenti nello sviluppo processuale della causa e riferibili alla libertà di difesa e non certo all'intento di offendere l'altrui reputazione. (Nella specie è stato assolto l'avvocato che nella comparsa di costituzione e risposta e in una missiva al C.d.O. aveva sostenuto che il ricorrente avrebbe contraffatto alcuni documenti di prova).*

21 MARZO 2005, n. 53 - Pres. DANOVÌ - P.M. IANNELLI (diff.) - Ric. avv.ti M.A. e P.D.P.

**Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di correttezza e probità – Diritto di informazione – Indicazione nella carta intestata della qualifica di giudice onorario – Informazione vietata ex art. 17 c.d.f. – Illecito deontologico.**

*Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché in violazione del disposto dell'articolo 17 c.d.f. l'avvocato che inserisca nella carta intestata la qualifica di "giudice onorario"; tale informazione, infatti, non ha alcuna attinenza con l'esercizio della professione di avvocato e non rientra pertanto tra le informazioni rispondenti a criteri di verità e trasparenza che è consentito dare ex articolo 17 c.d.f. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura).*

22 MARZO 2005, n. 55 - Pres. ALPA - Rel. PETIZOL - P.M. MACCARONE (diff.) - Ric. avv. M.P.

**Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità e decoro – Rapporti con la controparte – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.**

*Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, avulse da ogni esigenza difensiva, usi espressioni sconvenienti ed offensive in atti di causa. Infatti, le espressioni sconvenienti ed offensive non si addicono al professionista forense e sono disciplinarmente rilevanti anche quando sono la reazione ad un eventuale fatto illecito altrui e l'eventuale provocazione o reciprocità delle offese non può costituire un esimente sul piano disciplinare, né giustificare e rendere neutra una reazione che travalichi i limiti della correttezza. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell'avvertimento per l'avvocato che in un atto depositato in giudizio aveva usato espressioni sconvenienti nei confronti delle controparti).*

22 MARZO 2005, n. 57 - Pres. ALPA - Rel. GRIMALDI - P.M. MARTONE (diff.) - Ric. avv. S.C.

**Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità e decoro – Rapporti con i colleghi – Rapporti con il C.d.O. – Rapporti con i magistrati.**

*Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che usi espressioni offensive e minacciose nei confronti dei colleghi, del C.d.O. e dei magistrati, non rilevando ai fini della responsabilità l'aver ricevuto pretese ingiustizie e vessazioni. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due nei confronti dell'avvocato che aveva definito i colleghi di controparte quali "delinquenti, studio mafioso", aveva espresso il pensiero di "spezzare personalmente con le sue mani anche la gamba sinistra..." e di aver inviato una lettera al ministro della giustizia in cui accusava il magistrato "di essere connivente con un avvocato e condizionato da una famiglia del luogo").*

22 MARZO 2005, n. 58 - Pres. ALPA - Rel. DE MICHELE - P.M. IANNELLI (conf.) - Ric. avv. D.B. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 3 marzo 2003).

**Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Doveri di fedeltà e correttezza – Assunzione di incarico contro ex cliente – Illecito deontologico.**

*Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di fedeltà l'avvocato che dopo aver assunto la difesa e la rappresentanza di alcune parti in un procedimento extragiudiziale assuma un incarico contro le stesse per la medesima questione, utilizzando peraltro le informazioni acquisite nell'ambito del precedente mandato. Il dovere di fedeltà imposto all'avvocato esprime, infatti, una assoluta sacralità e una sorta di ultrattività dopo la cessazione del mandato che trova il suo fondamento nel più generale dovere di astenersi dal porre in essere comportamenti che anche potenzialmente possano arrecare nocimento al proprio cliente, o ex cliente, favorendo la di lui controparte. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell'avvertimento).*

22 MARZO 2005, n. 64 - Pres. ALPA - Rel. BONZO - P.M. MACCARONE (conf.) - Ric. avv. P.D. 2006).

**Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i terzi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Missiva in cui si invitava un terzo a tenersi a disposizione se eventualmente chiamato come testimone – Illecito deontologico – Insussistenza.**

*Non pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che inviti con una missiva, un terzo possibile testimone, a rimanere a disposizione e ad indicare la propria residenza e i propri dati anagrafici ai fini di una eventuale testimonianza. (Nella specie il professionista è stato assolto).*

20 GIUGNO 2005, n. 89 - Pres. ALPA - Rel. PACE - P.M. MARTONE (conf.) - Ric. avv. C.C.

**Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di fedeltà – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Assistenza dei coniugi in una separazione consensuale – Successiva azione a favore di un coniuge contro l'altro – Illecito deontologico.**

*L'avvocato che, dopo aver assistito entrambi i coniugi nel procedimento di separazione consensuale, presti la propria assistenza a favore di uno solo dei coniugi costituendosi per questo nella causa di modifica nelle condizioni di separazione, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di fedeltà e lealtà a cui ciascun professionista è tenuto.*

*(Nella specie visti i buoni precedenti e l'occasionalità della condotta tenuta dall'incolpato, la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell'avvertimento).*

13 SETTEMBRE 2005, n. 105 - Pres. ALPA - Rel. STEFANELLI - P.M. CIAMPOLI (conf.) - Ric. avv. A.M.N.